



LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

marzo 2014 ■ 120

Publicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino - Anno XXXI n.120 - 1° trimestre - 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P.





■ Per le foto dei quadri si ringrazia l'artista Daniele Fissore.



LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Federica BONANNI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Luca DAVINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Camilla MORRA MAGDA

Davide MOSSO

Erika PAPURELLO

Nicoletta PASSARO

Paolo PAVARINI

Fabio Alberto REGOLI

Patrizia ROMAGNOLO

Riccardo ROSSI

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI

Editoriale

4. Relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario *di Mario Napoli*

Dalla Professione

12. Intervento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul *di Ümit Kocasakal*
15. Il compenso dell'avvocato *di Matteo Rossomando*
20. La cerimonia di premiazione dell'avv. Gerardo Caraccio *di Piero Monti*
22. Il 57° congresso UIA a Macao *di Mario Napoli*
25. La nuova disciplina della professione forense – Torino, 28 giugno 2013 *di Patrizia Romagnolo*
27. Class action e diverse visioni della professione al 26° convegno AIGLI *di Irene Pelargonio*
29. Il 14° Forum Mondiale dei Professionisti Collaborativi *di Daniela Stalla*
31. La luce oltre il diritto: il primo accordo di separazione raggiunto con il metodo collaborativo *di Maria Cristina Bruno Voena e Maria Cristina Tosetto*
34. Successioni transfrontaliere: il nuovo regolamento europeo, il certificato successorio europeo ed il possibile ruolo dell'avvocato *di Luca Battistella*

Tracce di cammino

40. Rolihlahla Nelson Mandela *di Davide Mosso*

Dalle Associazioni

45. Qualche breve riflessione sugli sviluppi della riforma professionale *di Alberto Del Noce*

Dai Colleghi

49. L'omicidio di Fulvio Croce e la reazione dell'avvocatura torinese: le ragioni di una ricerca *di Augusto Fierro*
51. Lina Furlan: una donna, una collega, un'amica *di Romana Vigliani*
53. Calma tu, chi ti credi di essere, la Furlan? *di Pinuccia Corrias*
55. Lettera di Lina Furlan

Non solo Diritto

57. Non solo teatro: percorsi di responsabilizzazione e prospettive di riconciliazione in carcere *di Giuseppe Forte*
59. Il femminicidio: un delitto politico *di Romana Vigliani*

Un Sasso nello Stagno

61. La parola ai lettori
61. Lettere del Presidente del 4 ottobre 2013
21 ottobre 2013

*di Mario Napoli
lettera firmata*

63. Il dovere dell'avvocato

Recensioni

64. De Vita Beata
(autore Teodoro Lorenzo) *di Simona Calò*
65. Albero delle arance salate
(autore Giancarlo d'Adamo) *di Giuseppe Corbo*

Ricordi

66. Ricordo di Alberto Musy
di Anna Chiusano, Enrico Merli e Viviana Buoninconti
69. Ricordo di Giovanna Nuvina *di Luigi Antonielli d'Oulx*

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara





Relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014

di Mario NAPOLI

Signor Presidente della Corte di Appello di Torino,
Autorità,
Collegli,

Come ogni anno mi è dato l'onore di portare il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e quello dell'Avvocatura del Distretto a questa importante cerimonia e di ricordare ancora un volta come la nostra presenza non sia dovuta ad un dovere protocollare ma alla convinzione, da sempre radicata e profonda nella nostra realtà locale, che solo la contestuale presenza della Magistratura, dell'Avvocatura, delle Istituzioni e dei cittadini possa essere utile ad un dibattito sullo stato dell'amministrazione della giustizia; e solo una eccellente interrelazione tra i diversi soggetti possa aprire nuove prospettive di efficienza ed equità, come non mai oggi necessarie per superare la crisi, non solo economica, che affligge il nostro Paese.

Avrò modo di esporre nel mio intervento nella bella sala dedicata al Presidente Croce i problemi che maggiormente angustiano la nostra professione e che occupano la parte finale di questa relazione: mi sia pertanto permesso in questa prima parte, di ripercorrere l'anno trascorso riprendendo, anche formalmente, quanto esposto lo scorso anno in questa stessa occasione ed aggiornandolo con riferimento al 2013.

Come sempre questa mia relazione non può prendere le mosse senza ricordare con commossa deferenza i colleghi deceduti nell'anno passato e primo tra di essi il Presidente Domenico Sorrentino, che ha guidato il nostro Ordine dal 1994 al 1997 con passione ed affettuosa dedizione e che è stato Consigliere per ben 37 anni, oltre che Tesoriere. La sua era una presenza amica, quotidiana nella nostra sede, un riferimento per tutti e per tutto: ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute in piemontese, il

suo carattere talvolta burbero ma sempre generoso, quel suo avere a cuore l'istituzione prim'ancora della sua vita professionale.

Con lui ricordiamo gli avvocati Gianclaudio Andreis, Salvatore Barbati, Alberto Bascone, Pietro Coticoni, Anselmo de Sanctis, Edì Di Tella, Nevìa Rita Egidi, Antonella Fantino, Emanuela Galeri, Paolo Giordano, Anna Meliàdò, Vito Novi, Giovanna Nuvina Sagna, Carlo Alberto Zabert. Tra le alte figure della nostra professione del Distretto, non possiamo dimenticare quelle di Carlo Boggio e Carlo Frojo del Foro di Biella, nonché quelle dell'avv.to Antonio Viglione del Foro di Cuneo, dell'avv. Clemente Casagrande e dell'avv. Domenico Avanti del Foro di Alessandria: e tanti altri nomi dovremmo menzionare.

Quello trascorso è stato un anno assai doloroso per la nostra Avvocatura: in tante, troppe, occasioni ci siamo trovati tristemente a dover raccogliere il testimone (molte volte prematuramente) caduto e con esso l'esempio professionale ed umano dei colleghi scomparsi. La nostra professione non si impara sui banchi dell'Università che pur forniscono o dovrebbero fornire le necessarie basi di formazione giuridica, né si conquista una volta per sempre in un giorno di concorso o di assunzione: essa passa per osmosi dall'esempio delle generazioni che ci hanno preceduto, giorno dopo giorno, e particolarmente filtra attraverso l'esempio di coloro che hanno rappresentato una pagina davvero importante per la dignità, il decoro e l'onore del nostro Foro, quella stessa dignità, decoro e onore che oggi dobbiamo saper mantenere e passare alle generazioni che alla nostra succederanno.

Per questo il ricordo dei nostri Maestri scomparsi non è mai mera retorica: è il doveroso omaggio ad una parte della nostra stessa vita professionale, della nostra formazione umana e lavorativa.

In questa occasione vorrei ricordare l'amico Alberto Musy, vittima di un insensato atto criminoso quando era nel fiore del suo percorso professionale e didattico: di Alberto non potremo mai scordare il sorriso aperto e leale, la signorilità, quel senso pro-

fondo di stima e rispetto che permeava i suoi rapporti con i colleghi.

Con animo grato e commosso gli avvocati torinesi partecipano altresì al ricordo di tutti i magistrati del Distretto deceduti nell'anno passato: è un ricordo necessariamente collettivo ma non per questo meno sentito, ed ancora una volta è da evidenziare come esso non sia di protocollo perchè i legami tra le nostre professioni ci portano a condividere un comune profondo impegno morale e professionale e vanno ben al di là di ruoli necessariamente differenti e quasi sempre contrapposti.

Mi sia infine permesso rivolgere anche un ringraziamento sentito e di cuore a tutti coloro, magistrati, avvocati e personale di Cancelleria, che nell'anno che è or ora terminato hanno lasciato il servizio dopo una vita di lavoro spesa nel nostro Palazzo per la nostra realtà giurisdizionale locale: una vita trascorsa certamente ben più nei luoghi di lavoro che tra le mura domestiche, silenzioso ma determinante contributo ad una realtà che non è certo senza difetti e problemi, ma è pur tuttavia un valore preziosissimo che appartiene a tutti noi, alle nostre realtà sociali.

Tra questi ultimi non possiamo non citare con deferenza il dott. Gian Carlo Caselli che abbiamo salutato con affetto e stima proprio pochi giorni or sono in questa stessa aula magna, dopo tanti anni di servizio reso alla giustizia e non solo nel nostro Foro: una presenza autorevole, competente, costante, combattiva, mai arresa.

E' inutile rimarcare come le fila della nostra professione si siano ingrossate in forma abnorme negli ultimi venti anni e come l'attuale contenimento non sia che una tardiva medicina: ma non è inutile chiedersi quante possibilità di diversa occupazione abbiano in questi stessi anni offerto alle giovani leve di laureati in giurisprudenza gli altri attori del mercato che si sono chiusi a riccio e che oggi pretendono di criticare chi, riducendo il proprio mercato, tali generazioni ha invece accolto.

Ecco ora alcuni dati statistici essenziali relativi al nostro **Albo**.

Al 31 dicembre 2013 risultavano iscritti all'Albo torinese n. 5529 avvocati complessivamente, con un incremento di sole n. 66 unità rispetto al 2012 (e n. 3581 nei restanti albi del distretto per totali n. 9380 avvocati); per quanto riguarda i praticanti essi sono oggi n. 1745 (con un decremento, insignificante nel numero ma certo emblematico, di n. 138 unità).

Con il giuramento dei neo-avvocati di giovedì della scorsa settimana il numero delle colleghe (2776)



ha superato quello degli avvocati di sesso maschile (2774): una novità certamente di grande significato che non può essere taciuta.

Nell'anno 2013 sono state liquidate dal nostro Ordine complessivamente oltre 600 **parcelle**, con tempi di liquidazione che si sono un po' allungati per una nuova procedura che comporta l'acquisizione di una più completa documentazione.

L'abolizione delle tariffe e la liberalizzazione dei compensi è stato l'ennesimo regalo del legislatore a chi di regali non aveva certo bisogno e che, al contrario, era il responsabile di tanta tristezza e miseria determinate dalle storture del mercato. Ancora una volta si è consentito che venissero dichiarati legittimi indecorosi compensi imposti a molti avvocati in difficoltà e che si consentisse ai contraenti forti di prevalere – clienti o avvocati – a scapito di coloro che si trovano in situazione di debolezza, perpetrando anzi che attenuandola un'autentica ingiustizia.

Ancora oggi la disciplina appare in discussione, incerto il ruolo dei nostri Ordini ed ogni osservazione critica tacciata di corporativismo, avidità, attaccamento a privilegi senza alcuna considerazione

serena e meditata della problematicità della materia che pure sarebbe davvero necessaria.

L'attività disciplinare ha interessato complessivamente n. 395 tra reclami veri e propri, iniziative d'ufficio o anche semplici segnalazioni e sono stati aperti complessivamente ben n. 71 nuovi procedimenti. Inoltre si è dato corso nell'anno 2013 a n. 72 procedure disciplinari (che, in generale, hanno interessato fascicoli già aperti, ma anche recenti) concluse con una decisione: in un caso si è trattato di misure interdittive dell'attività professionale. Si tratta delle ultime attività del nostro Ordine nel campo dei procedimenti disciplinari poiché la recente legge professionale ha sottratto agli Ordini tale attività: si tratta di una riforma che deve essere valutata con favore, pur con le riserve dovute all'estrema genericità della dettata nuova disciplina, poiché all'attenuata domesticità del controllo corrisponderà una accentuata terzietà dell'introdotta Consiglio Disciplinare Distrettuale e, dunque, un elemento di maggiore giustizia, l'unica realmente importante in un campo tanto delicato.

Esaurito l'ambito strettamente istituzionale ancora assegnato dalla nostra legge professionale alle nostre locali istituzioni (tenuta dell'Albo, parcelle, disciplinari) mi sia permesso accennare rapidamente a quei settori che ormai da anni costituiscono una parte irrinunciabile dell'attività del nostro Consiglio (e che oggi la legge di riforma, anche formalmente, riconosce tra le finalità istituzionali): l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, l'attività di

formazione ed aggiornamento, la scuola forense per l'esame professionale.

Mi sia consentito così ricordare come siano state esaminate nell'anno passato più di 4200 domande di **patrocinio a carico dello Stato**: si è trattato di un lavoro assai gravoso per l'Ordine che ormai da anni si trova a svolgere, senza alcun compenso e con costi significativi, un'attività molto complessa che va dall'informativa allo sportello, alla completa istruttoria, alla deliberazione in consiglio, ed alla comunicazione alle parti interessate ma che, soprattutto, è essenziale per una effettiva accessibilità del cittadino (e particolarmente di quello di limitate disponibilità economiche, il cui numero appare da tempo in preoccupante crescita) alla giustizia; tale attività non potrà più essere assicurata in futuro senza l'aiuto di altre istituzioni cittadine, primi fra tutti gli enti locali ed in particolare le Regioni. Purtroppo ogni nostra istanza in tal senso, anche nell'anno passato, è tragicamente caduta nel nulla.

Una accorata istanza all'Avvocatura torinese non può non rivolgere affinché, con l'aiuto di tutti, sia risolto ogni ritardo nel pagamento da parte dello Stato delle parcelle dei nostri iscritti relative al patrocinio a suo carico ed alle difese di ufficio: anche quest'anno, per ovviare ai ritardi e collaborando con la Cancelleria, è stato arruolato dal nostro Ordine un dipendente con contratto a termine ed uno dall'Ordine dei Dottori Commercialisti (con il quale prosegue una positiva collaborazione istituzionale) perché si operi nel comune interesse con celerità ed efficienza.

Alcuni dati essenziali relativi all'attività di **aggiornamento**

professionale in attuazione di un programma formativo davvero imponente: con l'ausilio della Fondazione Croce, della società Capris e della infaticabile attività delle nostre associazioni forensi (spesso svoltesi nelle belle sale di Palazzo Capris) sono stati accreditati dall'Ordine nell'anno trascorso oltre 220 corsi. Alla Commissione scientifica, vero instancabile motore della nostra istituzione, alla Fondazione Croce (per la quale merita spendere ancora un ringraziamento per il Presidente uscente avv. Marco D'Arrigo ed un incoraggiante augurio all'avv. Emiliana Olivieri che ne ha recentemente raccolto il difficile testimone), alla Società Capris ed a tutte le associazioni forensi locali, vera linfa della nostra realtà professionale, deve andare dunque un sincero, riconoscente grazie.

La **scuola forense** per la preparazione dell'esame di stato, ancora una volta organizzata con la Facoltà di giurisprudenza e con l'Associazione dei Giovani Avvocati di Torino, ha visto la partecipazione di oltre 100 praticanti e si è articolata in una sezione teorica di vere e proprie lezioni ed in una pratica di esercitazione: crediamo sinceramente che il servizio reso ai nostri giovani sia stato serio ed apprezzabile, molto migliorato rispetto al passato.

Come il 2012, anche il 2013 è stato un anno particolarmente significativo per l'**informatizzazione**: il processo civile telematico è diventato una realtà quotidiana, terreno di costante, costruttiva collaborazione dell'Ordine con il Tribunale e con gli Uffici Giudiziari. Per la data del prossimo 30 giugno è previsto il sostanziale completamento di ogni funzione e tale importante, impegnativa scadenza viene oggi

costantemente ricordata con pulsante insistenza nel nostro sito. Ma quel che anche quest'anno vorrei ricordare è l'enorme sforzo di alfabetizzazione informatica compiuto dall'Ordine torinese: in proposito ancora una volta siamo grati ai nostri iscritti con i redditi più alti ai quali è stata richiesta una contribuzione aggiuntiva per affrontare i costi dell'informatizzazione, contribuzione assolta, come già in passato, con composta ed apprezzata disponibilità, nel nome di quella solidarietà professionale che dovrebbe costituire, anche in altri campi, in questi momenti di difficoltà un consolante riferimento e di cui tratterò nella parte finale del mio intervento.

E' di tutta evidenza che l'avvio dell'informatizzazione non deve penalizzare il rapporto umano ed il contatto con i Magistrati ed il personale di Cancelleria, rapporto umano che è stato da sempre nel nostro distretto il sostrato ed il presupposto per il buon funzionamento della amministrazione della giustizia; così come ci auguriamo che essa non porterà con sé una ulteriore contrazione nei posti di lavoro riferiti agli addetti ai servizi di cancelleria. Ma è altrettanto evidente che il processo telematico può aprire nuovi straordinari scenari, può condurre a formidabili risparmi in ore-lavoro, ad un incremento di efficienza del sistema, realizzando un cambiamento epocale e definitivo nella giustizia del nostro Paese: ci auguriamo che il Ministero intuisca tale eccezionale possibilità, operando un radicale salto di mentalità e di qualità. L'Avvocatura saprà fare la sua parte, come già sino ad oggi ha fatto, ma è determinante che i nostri governanti capiscano che si è di fronte ad una occasione unica e che talvolta è necessario spendere di più per poter rispar-

miare: insomma, per convenienza se non per vocazione si investa adeguatamente sul processo telematico e si rinunci all'italica cattiva abitudine del rinvio.

Nel corso dell'anno 2011 l'Ordine di Torino, come molti dei Consigli del Distretto, ha costituito un proprio **Organismo di mediazione**, il quale, dopo un periodo di relativa tranquillità, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, ha ripreso piena attività con la nuova legge (anch'essa ancora criticabile) di rinnovata attivazione: ed è certo che per l'anno in avvio le procedure di mediazione saranno più di mille per le quali è prevedibile (proiettando i risultati passati) un esito positivo tra il 5% ed il 10%.

Non possiamo anche quest'anno non sottolineare come una giustizia rapida ed efficiente sia un atout per tutti i cittadini e per lo sviluppo delle nostre regioni, in grado di attrarre investimenti ed iniziative produttive, portatori a loro volta di occasioni di lavoro e di benessere, indispensabili come non mai in questi anni di profonda crisi economica. Questo è uno dei motivi e delle ragioni che hanno portato il nostro Ordine già da anni a proporre e sottoscrivere un così impegnativo **programma di collaborazione** con i vertici degli Uffici Giudiziari e con gli altri Ordini professionali interessati, oltre che a quel rispetto, a quella stima e a quella cordialità di rapporti che costituisce da lungo tempo un patrimonio quasi genetico di larga parte della nostra realtà locale istituzionale ed a quel comune impegno ideologico per il funzionamento dell'istituzione condiviso con altre

professionalità.

Sono, dunque, regolarmente proseguiti nel 2013 i lavori del **Protocollo Giustizia Torino** che costituisce l'appuntamento mensile presso la nostra sede dei vertici della Magistratura con gli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei notai; così va segnalata anche la prosecuzione dell'attività dell'**Associazione Torino Giustizia**, l'associazione che riunisce il Tribunale di Torino, gli Ordini professionali ricordati, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie e le due più importanti Banche nazionali, la Facoltà locale di giurisprudenza e l'Unione Industriale per consentire e facilitare finanziamenti destinati all'amministrazione della giustizia (particolarmente per il processo telematico), con l'augurio che presto si possa dichiarare superata l'attuale emergenza.

Un sincero e profondo sentimento di gratitudine va a tutti i Consiglieri e a tutto il personale delle segreterie degli Ordini del Distretto, e ai Segretari degli Ordini che l'hanno coordinato e guidato, per la gran mole di lavoro svolto e per la professionalità e l'attaccamento dimostrato: è il momento più delicato e difficile di ogni bilancio consuntivo perché quando i risultati raggiunti sono il risultato di una opera corale, resa in armonia e con sincera dedizione, ogni ringraziamento risulta sproporzionato ed inesplicito dell'effettiva gratitudine portata.

Lasciatemi pochi minuti per ricordare l'infaticabile opera dei Consiglieri non solo nel leale e costruttivo dibattito e confronto consiliare, ma anche nelle altre attività istituzionali e nelle commissioni: dell'avv.to Teresa Besostri (attiva nel Consiglio giudiziario, nella nostra Capris,

nell'Organismo di Mediazione), dell'avv. Alessandro Bonzo (riferimento sicuro ed esperto nella delicata veste di coordinatore della funzione disciplinare), dell'avv. Flavio Campagna (che ha coordinato gli affari penali), dell'avv. Matilde Chiadò (sубentrata all'avv. Preve e motore propulsivo della Commissione informatica e della Redazione, con l'avv. Filippo Vallosio, della rivista La Pazienza), dell'avv. Luigi Chiappero (a cui spetta gran parte del merito del poderoso programma formativo posto in essere dalla Commissione scientifica), dell'avv. Assunta Confente (coordinatrice della Commissione famiglia e sensibile interprete delle problematiche legate al mondo dei minori), dell'avv. Gian Paolo Mussano (che con sensibilità ed umana attenzione e pazienza ha garantito il funzionamento dello sportello del cittadino, oltre a coordinare la liquidazione delle parcelle), dell'avv. Marina Notaristefano (attenta interprete delle problematiche legate alle Pari Opportunità), dell'avv. Paolo Salvini (dedito con propositiva disponibilità alla riorganizzazione della segreteria ed ad operare nel Consiglio di Amministrazione di Capris), dell'avv. Lauretta Sangiorgio (che si è prodigata nella commissione giovani avvocati ed in quella della difesa d'ufficio con apprezzato operare), dell'avv. Edgardo Trinelli (infaticabile nella liquidazione delle parcelle), dell'avv. Francesco Zarba (sulle cui spalle sono ricadute le non facili problematiche degli affari civili e che ha mantenuto stretto il confronto con la Dirigenza del personale delle Cancellerie).

Un ringraziamento particolare merita il nostro Tesoriere, l'avv. Michele Carpano, per tutto quanto ha fatto, con la signorilità, l'attenzione e l'attaccamento istituzionale che gli sono propri, in un

anno per lui tutt'altro che facile e per non aver abbassato la guardia malgrado ogni avversità.

Ed infine, mi sia consentito dire che la nostra istituzione locale, che ormai ha assunto dimensioni e caratteristiche da piccola/media impresa, non avrebbe funzionato come ha funzionato senza la quotidiana presenza del Consigliere Segretario avv. Michela Malerba, alla quale deve andare la gratitudine di tutti gli iscritti: solo la sua appassionata partecipazione, la sua caparbia dedizione istituzionale, la sua serietà scevra da qualsivoglia finalità di utile personale o professionale, hanno consentito al nostro Ordine di assolvere a tutti quei compiti che il legislatore anno dopo anno ha scaricato sulla nostra organizzazione locale senza alcun aiuto o corrispettivo e, spesso, nella non consapevolezza dei nostri iscritti. Un vero esempio, quello dell'avv.to Malerba, di servizio all'istituzione, senza mai servirsene.

Un grazie sincero, infine, anche alla signora Mariella Francone per la costante, garbata, consulenza in materia previdenziale, tanto apprezzata dagli avvocati torinesi di ogni età.

Prima di passare alla parte finale di questa mia relazione, che sarà letta in aula, mi siano permessi anche quest'anno rapidi cenni sul tema della geografia giudiziaria: come ricordavamo lo scorso anno quel che ha profondamente offeso l'Avvocatura locale è stato il metodo adottato (inaccettabile ed irrispettoso dei cardini minimi della democrazia e del confronto) prima ancora che il criticabile merito. Il nostro distretto è stato il più penalizzato di tutto il Paese, le nostre realtà locali, assai spesso in altre occasioni riconosciuti esempi di effi-

ciente e rapida amministrazione della giustizia, sono state gettate nell'inceneritore come rifiuti privi di valore, senza alcun contraddittorio, senza alcuna approfondita analisi di costi e benefici, senza alcun rispetto ed anzi nella palese totale ignoranza della realtà da parte del Ministero (la cui scarsa conoscenza della stessa geografia, non parliamo di quella giudiziaria, lasciava senza parole e con l'amaro in bocca). L'Avvocatura subalpina non ha mai negato che fosse necessaria una profonda e meditata revisione delle circoscrizioni dei tribunali delle nostre regioni, dell'organizzazione delle sedi distaccate, quando ciò si rendesse necessario nell'ottica di un miglior servizio da rendere ai cittadini; ma è stata certo facile profezia affermare che la nuova geografia avrebbe distrutto per sempre la certezza di una giustizia di prossimità che, forse non sempre ma certamente in tantissime occasioni nella nostra regione, aveva ricostruito il tessuto sociale nel dopoguerra: e che si sarebbe allontanato dai cittadini l'accesso alla tutela dei diritti, con molta probabilità venendo a compromettere anche l'efficienza dei tribunali aggreganti, che si sarebbero distrutte realtà anche economicamente rilevanti, delle quali lo Stato poteva andar ben fiero.



Ed eccoci alla parte finale di questa relazione.

Signor Presidente della Corte d'Appello di Torino,
Autorità,
Cari Colleghi,

Le ragioni che mi hanno portato ad affidare alla stampa sul sito il diffuso resoconto sull'attività del nostro Ordine nel trascorso anno ed a richiamare la Vostra attenzione sulle condizioni in cui versa oggi l'Avvocatura nazionale e quella nostra locale in questa parte finale di cui darò lettura in aula, sono di straordinaria gravità e rappresentano una realtà non più oltre accettabile: esse sono legate da un lato alla mortificante immagine che una insensata campagna di attacchi legislativi e mediatici da tempo va dipingendo e dall'altro lato alla crisi economica che tutto il nostro paese sta vivendo,

ma che con particolare intensità ha colpito la nostra professione.

Il legislatore, i media, guardano al nostro lavoro auspicando una professione piegata al profitto ben più che all'economia, asservita al mercato anche quando quest'ultimo (e non è storia di questi giorni), dà il peggio di sé generando povertà, ansia e solitudine: una società che affonda nello sperpero del denaro pubblico, nella corruzione, nella confusione tra ricchezza ed autorità, nel dissesto e nel disinteresse nell'amministrazione della giustizia non può che avere in astio una figura di avvocato fatta ancora di morale, di indipendenza, di cultura, di ostinata difesa dei diritti, sempre e di tutti. In un sistema nel quale il PIL mondiale è di gran lunga superato dal mondo dei derivati (che, qualunque sia il loro valore ed il loro giudizio, "derivano" dai rapporti economici dell'economia reale), nel quale troppo spesso l'illegalità

è sbandierata quale beffarda rivendicazione personale, non è facile il richiamo ai valori dell'etica quale preconditione della nostra professionalità, dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel valore sovranazionale loro riconosciuto dal Trattato di Lisbona quali basi e fattori propulsivi di una società di eguali diritti ed uguali responsabilità e doveri, di condivisa comunità umana.

Non si tratta, sia ben chiaro, di un inutile attaccamento a valori del passato, di una rassegnata e sterile contrarietà ad un mondo che cambia, purtroppo non sempre in meglio. Si tratta di osservare con civile dignità, con costruttiva e responsabile partecipazione ma senza cedimenti, come l'insensata ed infondata attività legislativa tenti ormai da tempo di scaricare sull'Avvocatura responsabilità e colpe che sono di altri e primo fra tutti, dello stesso legislatore mittente: alle norme che ormai

da tempo puniscono il cittadino prima che l'avvocato con decadenze, inammissibilità, aumento di costi, si è oggi aggiunta la prospettata solidarietà del difensore con l'assistito per i casi di condanna ex art. 96 c.p.c. dimostrando la totale ignoranza di un principio fondamentale di diritto, prim'ancora di comune morale, che vuole distinto il ruolo del difensore dalla posizione dell'assistito; così come si è aggiunta la previsione della motivazione della decisione solo in presenza di un nuovo balzello pari alla metà del contributo unificato stabilito per l'appello, quasi che le motivazioni di una sentenza possano essere considerate parte separata, ed a pagamento, di quest'ultima.

Da quale offensivo ed umiliante retroterra culturale e giuridico traggano la genesi tali proposte normative è presto detto: è quella stessa fonte che trascura nella forma più totale i risultati della recente indagine della Commissione europea sullo stato della giustizia che accerta nel solo 37% degli intervistati la convinzione che il nostro Stato agisca rispettando le regole (contro una media dell'Unione di venti punti percentuali superiore) e nel solo 22% la fiducia sull'indipendenza delle Corti in raffronto ad una media europea superiore di ben oltre il doppio.

E' tempo che venga chiarito come i governanti che si sono succeduti negli ultimi anni non soltanto abbiano assistito consapevoli e silenti al degrado della giustizia, ma siano stati colpevoli attori della fuga dello Stato da una funzione vitale per una società organizzata e rispettosa del diritto, sordi alle istanze provenienti dai soggetti più deboli come dimostra la totale assenza di una seria politica carceraria che affronti e risolva finalmente quella che, a buon diritto, deve chiamarsi "que-

stione carceraria" e che riguarda non soltanto chi è privato della libertà, ma anche chi è chiamato a rappresentare lo Stato all'interno di strutture ormai fatiscenti ed indecorose per il nostro Paese dove non si riesce a garantire il rispetto di basilari diritti. Protagonisti primi, tali governanti, di una politica di ostacolo nell'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale attuata con fredda determinazione attraverso il suo allontanamento mediante una nuova penalizzante geografia giudiziaria (il nostro Distretto il più colpito con la soppressione di 7 tribunali e 9 sedi di Sezioni distaccate), l'aumento incontrollato del contributo unificato, l'obbligatorietà di una mediazione ancora palesemente contraria ai principi costituzionali ed il perseguito ampliamento di ogni forma di giustizia privata e di competenza delle autorità amministrative.

Se i problemi legati all'amministrazione della giustizia presentano nel nostro Distretto aspetti di minore gravità, ciò è dovuto all'alto senso di responsabilità che governa gli operatori subalpini, che li ha condotti da tempo ad una costante e proficua collaborazione nell'interesse dei cittadini ai quali, soli, appartiene e deve appartenere l'amministrazione della giustizia: incontri istituzionali mensili della Magistratura con gli Ordini professionali, iniziative in comune, condivisi protocolli sul patrocinio a carico dello Stato, sulla stesura degli atti giudiziari, sulle forme attuative (spesso anticipative), del processo telematico, ripetuti distacchi di personale e prestiti d'uso di macchinari presso le cancellerie, hanno consentito di costruire insieme una realtà ancora accettabile che forse non è la Città del Sole, ma che ha comportato anche una condanna contenuta (e di gran lunga inferiore alla media nazionale)

dello Stato per le lungaggini giurisdizionali. Ma il riconoscimento a tale attento, locale senso di responsabilità da parte dello Stato è consistito nella cancellazione del nostro Distretto tra quelli di urgente intervento, premiando così il disastro e penalizzando l'efficienza della collaborazione. Ma è tempo che la nostra congiunta protesta, composta ma non meno pressante, travolga l'insensatezza di scelte legislative e governative devastanti e della servile loro rappresentazione da parte dei media.

Di non minore gravità è la situazione economica nella quale versa la nostra professione: da tempo giungono infatti al nostro Consiglio sempre più frequenti segnalazioni di colleghi che stentano a far fronte alle spese dello studio, ai compensi dei dipendenti e dei collaboratori e a ricavare dal proprio lavoro un corrispettivo anche contenuto, ma dignitoso. Colleghi di ogni età, penalisti e civilisti, avvocati che operano in grandi studi così come altri che svolgono l'attività in forma individuale o poco strutturata.

In tale scenario si colloca la inqualificabile norma della recente legge di stabilità che ha ridotto di un terzo i compensi del difensore nella difesa a carico dello Stato, una norma che offende i valori costituzionali di tutela del cittadino debole e che, se non bastasse, viene da taluni incredibilmente estesa anche in ambito civile ed ai valori già ridotti alla metà dal Decreto Ministeriale 140/2012: ma di tale dispregio della difesa in altro ambito parleremo. Quel che oggi vogliamo dire è che il nostro Ordine e tutta l'Avvocatura torinese non possono rimanere insensibili a tale palpabile situazione di difficoltà economica: per cercare di ovviare ad essa, ma anche per affermare principi

di solidarietà umana e professionale, è stato ideato ed è in via di organizzazione un programma di intervento, perché nessuno si senta abbandonato a se stesso nell'indifferenza dei colleghi.

Spetterà ora agli avvocati di Torino dare voce e risorse a tale programma, ripercorrendo una tradizione che già ci è propria, non sottraendosi al reciproco aiuto, al darsi una mano silenziosa ed anonima, a tenere la paura fuori dalla porta dei nostri studi e l'ansia fuori della nostra vita, a difendere così anche l'indipendenza dell'avvocato, diritto/dovere della nostra professione nonché insopprimibile esigenza per il cittadino, per una sua effettiva tutela.

Lo strumento per poter reperire le risorse per intervenire nelle situazioni di effettiva incolpevole necessità è stato individuato e consisterà nel chiedere agli iscritti di ritardare di quindici giorni l'incasso delle loro parcelle e di concentrare tutti i pagamenti dei clienti su un unico conto acceso dall'Associazione Fulvio Croce (costituita, con triste lungimiranza, nel lontano 1985, proprio per fini di solidarietà, e che non deve essere confusa con la nostra omonima Fondazione), dando così origine ad un capitale in grado di produrre interessi riconosciuti con un tasso di favore da Banca Reale (se non l'unica, una delle ormai poche superstiti istituzioni finanziarie torinesi) che ha condiviso con entusiasmo e

generosità le finalità dell'iniziativa ed ha collaborato per consentirne la realizzazione tecnica.

Se l'adesione degli avvocati torinesi alla nostra iniziativa sarà significativa, significativo potrà risultare l'aiuto ai nostri colleghi in difficoltà e straordinario l'esempio che il nostro foro ancora una volta potrà dare. E tutti noi ci sentiremo un po' meno abbandonati nella solitudine del nostro lavoro. Anche l'Ordine chiederà agli iscritti di bonificare la tassa annuale di iscrizione sul conto dell'Associazione Croce e rinuncerà a 15 giorni di interessi; e chiederemo alla Cassa Forense di agire nello stesso modo per i nostri contributi.

Naturalmente la nostra iniziativa è assolutamente volontaria, ma proprio perché non vincolante, proprio perché essa rappresenta solamente un impegno ed una dimostrazione di umana e professionale solidarietà, siamo certi che sarà accolta con grande favore dagli avvocati torinesi. Nessuno deve restare indietro senza motivo: tutti insieme possiamo farcela, già decine di avvocati hanno dichiarato informalmente di aderire all'iniziativa.

Questa relazione non può, dunque, concludersi senza un accorato appello agli uomini di Governo perché ritornino a considerare l'amministrazione della Giustizia come una funzione essenziale

dello Stato, una necessità irrinunciabile dei cittadini, uno strumento di crescita sociale, l'immagine stessa di una diga di legalità e correttezza contro una violazione della legge e dei diritti (anche quelli minori) dei cittadini sempre più diffusa e contro l'organizzazione malavitosa ogni giorno più potente, ricca ed arrogante.

E' tempo che si torni ad investire e si cessi di considerare il nostro mondo esclusivamente come un terreno di tagli di spesa, di riduzione di organici, di concorsi bloccati, di tribunali soppressi; è tempo che l'informatizzazione riporti efficienza nelle strutture, che si presenti un vero bilancio sociale dell'amministrazione della giustizia per conoscere ricavi e spese, incassi, priorità, investimenti; è tempo che le figure più autorevoli e stimate della Magistratura possano costituire l'esempio di una quotidiana opera contro l'illegalità e la violenza, senza cedimenti all'arroganza, al potere, all'effetto mediatico.

Di fronte ad un tale impegno l'Avvocatura non resterà certo spettatrice.

Con animo mortificato ma con l'orgoglio del nostro quotidiano lavoro e con la forza che i sentimenti di solidarietà quotidianamente rinnovano, Le chiedo, signor Presidente, di dichiarare aperto l'Anno Giudiziario 2014. ■

Grazie dell'attenzione
Mario Napoli



Intervento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul

L 21 febbraio scorso la Camera Penale di Alessandria ha conferito il premio "Toga Tosta" al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, Av. Doc. Dr. Ümit Kocasakal ed il giorno successivo l'Unione Regionale lo ha incontrato a Torino, manifestando la solidarietà degli Avvocati del Distretto.

L'Ordine degli Avvocati di Istanbul non si è mai piegato e non si piegherà mai. Non ci inginocchieremo davanti alla tirannia. Non rinunceremo mai ad esigere la sovranità del diritto, la giustizia e la democrazia.

Distinti Presidenti, colleghi, maestri e partecipanti

Sono onorato e felice di essere al vostro cospetto per ricevere questo premio avente un grande significato. Durante tutta la mia esistenza ho fermamente creduto nel fatto che l'eredità più preziosa che una persona possa lasciare ai propri figli sia una vita onorevole. In tale ambito desidero ringraziarvi a nome personale, dell'ordine degli avvocati al quale appartengo e dei membri del consiglio di amministrazione per avere arricchito la mia eredità e quella dei miei colleghi di un premio di tale importanza e porgo i miei più distinti saluti.

Nikos Kazancakis, il nostro collega laureato presso la Facoltà di Legge di Atene nonché scrittore greco che rappresenta uno dei principali personaggi che abbiano dato un indirizzo alla mia esistenza, nelle Lettere a El Greco dice: "Se ti trovi di fronte a due strade, non scegliere mai quella diritta e facile. Arrampicati per la salita e segui le impronte insanguinate...". Questo rappresenta la filosofia della mia vita. Questa espressione è una perfetta sintesi della lotta condotta a nome di certi valori, dell'essere all'occorrenza pronti a pagare qualsiasi prezzo, di soffrire, di resistere e all'occorrenza morire in modo onorevole lottando contro la tirannia e la pressione piuttosto che vivere disonorevolmente in silenzio. Questa è la filosofia che ordina di seguire le orme di



quei grandi personaggi che, resistendo, soffrendo e pagando alti prezzi, nel corso della storia hanno contribuito all'esistenza di quella serie di valori universali che oggi proteggono tutti noi. Questa è la filosofia del rispetto nei confronti di quelle persone di ogni razza, nazionalità, religione, professione.

Non tutto è ancora finito nella lotta per la supremazia del diritto, lo stato di diritto, la libertà, la democrazia. Proprio come detto dal Kazancakis, ci troviamo di fronte a due strade. Rimanere in silenzio e inchinarsi di fronte agli assalti condotti contro questi valori. Oppure onorare la memoria di quelle persone che ce li hanno regalati, salvaguardarli, in altre parole seguire quelle orme insanguinate... Noi abbiamo scelto la seconda: offrire resistenza contro l'ingiustizia, l'illegittimità, la tirannia. Ma non solo fare finta di resistere, ma resistere accettando di pagare qualsiasi prezzo. Questa non è di certo la via

più facile, ma è senz'altro quella onorevole e giusta. È il requisito per poter essere avvocati, uomini di legge. Infatti noi avvocati, nei nostri geni abbiamo un'eredità storica e universale che non si piega, non si sottomette, non rimane in silenzio e lotta per il diritto e la giustizia.

Noi, avendo scelto questa seconda via, non avendo accettato di sottometterci alle pressioni, alle ingiustizie e alla tirannia, oggi ci troviamo al vostro cospetto in qualità di sospettati e imputati. Io mi sono trovato in ogni livello del diritto. Per lunghi anni ho fatto l'avvocato. Mi sono trovato sul podio in qualità di procuratore militare. Attualmente insegno Diritto Penale all'Università. Non ero mai stato né imputato né sospettato. Grazie a Dio ho colmato anche questa lacuna! Come vedete non solo mi limito a insegnare il diritto penale e la relativa dottrina, ma metto in pratica il tutto in qualità di imputato!

Ma come tutti noi sappiamo, in alcuni periodi della storia è un onore essere un imputato ed essere processato. Processare, dal canto suo, assume un peso immane. C'è qualcuno che sa o si ricorda il nome di colui che processò Socrate? C'è qualcuno che sa o si ricorda i giudici del caso Dreyfuss? In sintesi non siamo noi ad essere processati e mai lo saremo. Come abbiamo sempre affermato, la giustizia non si auto processerà e non pronuncerà una sentenza nei propri confronti. Anche noi siamo curiosi di sapere questa sentenza... La nostra sentenza sarà pronunciata dall'opinione pubblica e dalla storia. Noi non abbiamo commesso alcun reato; questo è un processo a puro sfondo politico allo scopo di impaurirci. Il procuratore e il giudice è il potere politico.

A tale proposito voglio aggiungere che noi siamo amanti del-

la Repubblica. Siamo fedeli a Atatürk, fondatore della nostra Repubblica. Amiamo il nostro Paese, non abbiamo nessun problema con il nostro Stato. Non abbiamo quindi la minima intenzione di lamentarci o denunciare il nostro Paese e il nostro Stato. Noi ci lamentiamo dell'attuale potere politico, dei suoi operati, delle sue ingiustizie e ci battiamo per questo.

Oggi giorno la Turchia è un Paese dove i principi del diritto e dello stato di diritto, la costituzione vengono calpestati, dove la magistratura è sottomessa, dove le libertà sono ridotte e inutilizzabili, dove si interviene nei confronti della vita privata, dove la laicità viene distrutta per fare strada ad una forma di stato basata sui dogmi religiosi, dove ogni forma di opposizione viene soppressa con mezzi illegali, dove la libertà d'espressione è riconosciuta solo ai sostenitori del governo, **dove la potenza dello Stato viene condivisa con formazioni illegali, dove le inchieste di corruzione nei confronti dello stato sono insabbiate, dove i giudici e i procuratori sono minacciati e tenuti sotto pressione.** Nessuno oramai può confidare nella protezione garantita dal diritto.

Come noto, il diritto e la magistratura rappresentano la massima garanzia della giustizia, delle libertà e degli individui. Ma la magistratura propensa alla tirannia, alla pressione, alla liquidazione, sottomessa, organizzata su misura è divenuto il più grande pericolo per il diritto e le libertà e l'arma principale dei governi. Questo è ciò che si registra in Turchia. Purtroppo la giustizia, divenuta l'arena delle lotte per il potere e completamente succube del potere politico, è divenuta la più grande minaccia per il diritto e le libertà. Se la magistratura, che dovrebbe rappresentare la

garanzia del diritto e delle libertà, è oggi giorno divenuta strumento dell'ingiustizia, se è divenuto un mezzo per liquidare l'opposizione, è allo stesso tempo divenuta la più grande minaccia per la società. Una magistratura indipendente e imparziale, rispettosa del diritto di difesa, che non possa essere indirizzata da nessun individuo e potere, rappresenta la spina dorsale dell'ordine sociale. Da tale punto di vista la Turchia è oggi giorno paralizzata. L'utilizzo della magistratura per implementare o legittimare le ingiustizie non può essere definito come democrazia.

Trovarsi sul podio non significa essere superiore. I poteri concessi dalla legge ai procuratori e ai giudici non sono uno strumento che possano utilizzare per fare quello che vogliono. Il diritto di equo processo è un diritto per l'individuo e un dovere per i giudici. Noi avvocati ne rappresentiamo la garanzia.

Dopo che la magistratura sarà completamente soggiogata e ristrutturata per dei nuovi scopi, sarà senz'altro il turno dell'unico potere rimasto in piedi, la difesa, rappresentata dagli avvocati e dagli ordini ai quali aderiscono. Oltre a subire assalti di carattere fisico, i nostri colleghi vengono considerati della comparse soprattutto da taluni tribunali speciali, viene loro impedito di difendere gli assistiti, vengono fatti uscire dalle aule a udienza in corso, sono sottoposti a misure illegali e esagerate che danneggiano l'onore professionale. Questi assalti hanno oramai assunto dimensioni fisiche anche all'interno delle aule dei tribunali. Le atti vita' professionali degli avvocati vengono indagate e definite come reato. Grazie a intense propagande dei mass media gli avvocati vengono accomunati a presunte organizzazioni a scopo

di delinquere, viene leso l'onore professionale e addirittura criminalizzati.

Voglio ricordare ancora una volta che:

noi siamo avvocati, non veneriamo il potere, non ci pieghiamo di fronte alla tirannia e alle pressioni, non ci poniamo sotto il comando di nessun governo. All'occorrenza ci spezziamo ma non ci pieghiamo. Non mettiamo il collo sotto la ghigliottina, se ne avete la forza costringeteci voi a farlo. Noi non prendiamo ordini da nessuno, non siamo né gli schiavi né i galoppini di nessuno. Noi prendiamo la nostra dal diritto, dalla giustizia e dal popolo e non dal potere politico. La nostra stella polare è la giustizia e siamo sempre alla sua ricerca. Non siamo il satellite di nessuno.

Noi siamo avvocati. Non siamo né commercianti, né uomini d'affari. Noi cerchiamo il diritto, la giustizia. Via piaccia o no, noi siamo l'elemento fondatore della magistratura. Siamo che con la nostra presenza rendiamo il processo equo. Se ci fate uscire dalle sale fate uscire anche la giustizia. Qualsiasi assalto nei nostri confronti è un assalto fatto contro il popolo e alla sua libertà di cercare la giustizia. Noi rappresentiamo il popolo nei processi.

Noi siamo avvocati, ci schieriamo a difesa, senza passare sul nostro copro nessun individuo e nessun potere può celarsi fra le leggi per soffocare il diritto e le libertà, per manipolare i diritti del popolo. Noi non l'abbiamo permesso, non lo permettiamo e non lo permetteremo. Non vi lasceremo calpestare i diritti dei cittadini. Non vi lasceremo calpestare il diritto, la giustizia, le libertà. Continueremo a perseguire le torture, gli abusi, le illegittimità, a salvaguardare il diritto di essere sottoposti ad un processo equo per tutti. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo.

Tutti devono sapere che ricorremo al nostro diritto di legittima difesa nei confronti di qualsiasi tipo d'attacco. Qualsiasi attacco contro la nostra professione, i nostri colleghi, il nostro onore professionale avrà la reazione che si merita.

Ci guidano le parole di Mustafa Kemal Atatürk: "Nel mondo esiste il diritto e il diritto è superiore alla forza".

Noi siamo avvocati, siamo l'ordine degli avvocati, siamo l'ordine degli avvocati di Istanbul. Non potrete spaventarci o sopprimerci con denunce illegittime e prive di fondamenta, con la minaccia della prigione, con blitz all'alba, con custodie cautelari, con accuse infondate, con la minaccia di revoca dei poteri, con i tribunali speciali. Noi siamo combattenti della giustizia che non ci stanchiamo e non ci pieghiamo. Noi non usciamo dalle sale dei tribunali inchinandoci a nessuno ma a testa alta. Noi siamo l'ordine degli avvocati di Istanbul. Traiamo la nostra forza da 135 anni di glorioso passato, dallo spirito di resistenza, dalla resistenza dimostrata nei confronti di tutti i colpi di stato militari o civili, dei tiranni, dell'imperialismo, dal diritto universale, dall'essere dalla parte del giusto e dal nostro popolo. Denunce e processi infondati e illegali non ci possono intimorire.

Noi siamo avvocati. Anche se vi sono differenze derivanti dall'ideologia e quindi lotte intellettuali, noi siamo uniti, inseparabili, irriducibili nei confronti degli assalti contro il diritto, il diritto di equo processo, la nostra professione e il nostro onore.

Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta del premio che ci avete voluto dare. Desidero sottolineare che accetto questo premio non a titolo personale ma a nome dei miei colleghi mem-

bri del consiglio d'amministrazione, dell'ordine degli avvocati di Istanbul e dei suoi membri, di tutti i colleghi e degli ordini degli avvocati della Turchia impegnati nella lotta per la giustizia.

Noi abbiamo fatto quello che si veniva imposto dalla nostra posizione e dal nostro dovere. E continueremo a farlo ad ogni costo. Siamo decisi a andare sino in fondo, costi quello che costi. Continueremo a camminare per la strada che riteniamo essere quella giusta anche se rimarremo da soli e non vi sarà nessuno a sostenerci.

In tale ambito, per noi è importante e di grande valore il sostegno di tutti gli avvocati e di tutti gli ordini degli avvocati del mondo ed in particolare quello dell'Unione delle Camere Penali Italiane e della Camera Penale della Provincia di Alessandria. Grazie infinite per il sostegno.

Parafrasando il poeta: "In tutti gli angoli della storia, l'ultima parola spetta sempre agli autori della resistenza".

L'ultima parola non è ancora stata pronunciata...

Evviva la supremazia del diritto. Evviva gli avvocati paladini della giustizia e gli ordini degli avvocati. Felici coloro che possono resistere. ■

Distinti saluti.

Alessandria, 21.02.2014

Av. Doc. Dr. Ümit KOCASAKAL
Presidente Ordine degli Avvocati di Istanbul

Il compenso dell'avvocato oggi

Alcuni aspetti: l'incarico gratuito, il divieto di patto di quota lite, la libertà di contrattazione, contingent fee e success fee.

di Matteo ROSSOMANDO

(con la collaborazione di Lauren Rose Keller per i riferimenti agli Stati Uniti)

LE FONTI

Il 18 gennaio 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 che rappresenta la **"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"**.

Fra i vari aspetti disciplinati vi è quello del conferimento dell'incarico e del compenso, trattati all'articolo 13.

In queste brevi note si desidera in particolare trattare del compenso e delle problematiche relative, alcune risolte altre forse complicate dalla nuova disciplina.

La materia del compenso risulta in realtà ora trattata da **fonti** diverse e concorrenti, che ricordiamo in breve.

Il codice civile, all'art. 2233 ("Compenso"), dopo aver ricordato al primo comma che *"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice"*, prevede al secondo comma che: *"In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* ed al terzo comma che *"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"*.

Il codice civile all'art. 1261 ("Divieti di cessione"), prevede quello che è altrimenti noto come **divieto di patto di quota lite**: *"I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di*

cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni".

Il Codice Deontologico Forense, all'art. 43 ("Richiesta di pagamento"), prevede che: *"Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico."*

I. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa".

Il medesimo Codice Deontologico Forense, all'art. 45 ("Accordi sulla definizione del compenso") prevede che:

"E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art 2233 del Codice civile".

Le riforme del 2012 hanno come è noto portato prima alla abrogazione della Tariffa Professiona-

le (DL 1/2012 e L. 27/2012), statuendo tra l'altro (e per quanto qui interessa) che "In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi", poi alla emanazione dei c.d. Parametri (DM 140/2012) per la liquidazione giudiziale del compenso in assenza di una pattuzione.

Infine, la **"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"** (L. 247/2012) all'articolo 13 *"(Conferimento dell'incarico e compenso)"* ha previsto nei primi quattro numeri che:

"1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Omissis"

Queste le fonti, vediamo quali i problemi e quali le soluzioni per alcuni aspetti del compenso dell'avvocato, ed in particolare con riferimento all'incarico gratuito, al divieto di patto di quota lite, alla libera determinazione del compenso ed alle sue possibili manifestazioni, con riferimenti ad altri Paesi ove, a pari libertà generale, sono posti alcuni limiti specifici.

L'INCARICO GRATUITO

Occorre verificare se la previsione di cui al primo comma seconda parte dell'art. 13 della legge 247/2012 sia compatibile con la giurisprudenza che in passato ha verificato la legittimità del mandato gratuito e ne ha determinato i limiti: occorre in altri termini verificare se l'espressa odierna previsione senza limitazioni di sorta imponga il venir meno di quei limiti che, in passato, la giurisprudenza aveva invece dettato per la legittimità del mandato gratuito.

Come è noto infatti la prestazione gratuita è stata ritenuta legittima – ed addirittura compatibile con l'inderogabilità dei minimi tariffari all'epoca vigente - allorché la gratuità sia stata determinata da ragioni di amicizia, parentela, riconoscenza, motivi etici o sociali od *"anche di semplice convenienza"* (Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2010, n. 20269; Cassazione civile, sez. II, 21/07/1998, n. 7144), *"salvo che la rinuncia stessa si risolveva in un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri"* (Cassazione civile, sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Cons. Naz.le Forense, 28/12/2005, n. 217).

Ad una prima analisi, ad un anno dall'entrata in vigore della disciplina in parola, la risposta al quesito sembra essere positiva, nel senso che la legittimità del mandato gratuito sancita dall'art. 13 primo comma seconda parte senza la previsione di limiti di sorta, lungi dal consentire la gratuità del mandato comunque e per qualunque fine, può continuare a trovare in realtà un proprio confine negli altri limiti di carattere generale comunque vigenti e che hanno ispirato la precedente giurisprudenza citata, e così ad esempio nel divieto di accaparramento di clientela (art. 19 Codice Deontologico) ed in generale nel dovere di svolgimento della professione con dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico): la citata precedente giurisprudenza sembra dunque poter essere confermata anche alla luce della nuova espressa disposizione.

IL DIVIETO DI PATTO DI QUOTA LITE

Il Consiglio Nazionale Forense ha in passato reputato contrario al divieto del c.d. "patto di quota lite" il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti (Cons. Naz.le Forense, 24/10/2003, n. 310, Cons. Naz.le Forense, 13/12/2000, n. 253), sul presupposto generale che *"Il patto di quota lite, proibito dall'ordinamento forense, è configurabile non solo nell'ipotesi in cui il compenso del professionista consista in parte dei beni o crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta (realizzandosi così una non consentita partecipazione del professionista agli utili derivanti dalla*

prestazione)" (Cons. Naz. le Forense, 23/12/1998, n. 221).

Il medesimo principio è stato espresso dalla Suprema Corte: "Il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'art. 2233 c.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l'astrazione della causa risulta limitata all'ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla "ratio" della tutela, soltanto la tipizzazione dell'ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione" (Cassazione civile, sez. II, 19/11/1997, n. 11485).

Detta giurisprudenza che in passato ha così qualificato e descritto il patto di quota lite ed il relativo

divieto può essere oggi confermata alla luce delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 in commento?

In altri termini, è compatibile la previsione di cui al terzo comma che permette la pattuizione di un compenso "a percentuale sul valore dell'affare" con quella del quarto comma che vieta che "l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", se venga confermata la giurisprudenza precedente che comprendeva nel (vietato) patto di quota lite il compenso dell'avvocato "convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta"?

La risposta pare dover essere negativa.

La convivenza del terzo comma e del quarto comma dell'odierno art. 13 pare cioè imporre l'abbandono della precedente giurisprudenza citata, dovendosi ritenere oggi fuori dal patto di quota di lite e dal relativo divieto la pattuizione "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare", e dovendosi così oggi relegare il divieto di patto di quota lite alla sola previsione di cui all'art. 1261 c.c.

LA LIBERTÀ NELLA PATTUIZIONE DEL COMPENSO: SENZA LIMITI?

L'esperienza di altri paesi potrebbe imporre la risposta negativa, ma la nuova normativa nazionale non sembra porre limiti espressi.

Come detto, se l'art. 13 da un lato

ripropone il divieto del patto di quota lite e dall'altro lato prevede la libertà nella pattuizione dei compensi ed in particolare la possibilità di prevedere una "percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione", ciò pare imporre la sopra ricordata interpretazione restrittiva del divieto del patto di quota lite (i.e. la limitazione di questo al divieto di cessione della *res litigiosa* di cui all'art. 1261 c.c.), contrariamente a quanto aveva rilevato la giurisprudenza formatasi in precedenza.

Ma al di là del divieto di patto di quota lite così restrittivamente inteso, vi sono limiti alla libertà nella pattuizione del compenso oggi sancita?

La giurisprudenza che in precedenza si era preoccupata di limitare la possibilità di un compenso aggiuntivo (rispetto a quello previsto dalla Tariffa) per l'avvocato e di distinguerlo dal lecito palmario (un espresso premio in aggiunta all'onorario e per il caso di un particolare successo) aveva infatti fatto leva ancora sul divieto di patto di quota lite così come all'epoca estensivamente inteso (i.e. non limitato al divieto di cessione della *res litigiosa* di cui all'art. 1261 c.c.), sancendo l'illegittimità di una simile pattuizione, ad esempio, allorché si fosse tradotta "in un'ingiustificata *falcidia*, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite" (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2011, n. 21585) od allorché fosse stata "sproporzionata" l'entità "dell'importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali" (Cassazione penale, sez. II,

28/06/2011, n. 36891).

Tali limitazioni possono oggi essere riproposte in sede giurisprudenziale o la libertà nella pattuizione del compenso è davvero illimitata come sembra sancire la norma?

Per rispondere a simili domande, e per verificare quali possano essere le esigenze del sistema, può essere utile un rapido sguardo alla disciplina corrispondente in Paesi che prevedono come principio quello della libertà nella determinazione del compenso ma con alcune limitazioni specifiche.

Negli Stati Uniti il sistema delle c.d. *contingency fees* (i.e. il compenso legato al risultato) è in generale permesso ed è disciplinato da regole proprie di ciascuno Stato.

L'ABA (American Bar Association) ha peraltro creato delle vere e proprie regole al riguardo, alle quali molti Stati hanno integralmente aderito.

L'art. 1.5 di dette regole impone alcuni parametri generali per detto tipo di compenso, ed in particolare sancisce la necessità che la relativa quantificazione sia ragionevole e ne vieta comunque l'utilizzo per i *criminal cases* (diritto penale) e per alcuni casi di diritto di famiglia (quando il compenso sia correlato all'esito del divorzio, all'ammontare degli alimenti, all'assegnazione di un figlio).

Le *contingency fees* sono vietate in casi penali per il difensore dell'imputato, viene detto, perché non vi sono somme da pagare all'imputato e così non vi sono parametri economici da adotta-

re, mentre vengono giustificati in casi civili perché ad esempio permettono anche ai non abbienti di tutelare i propri diritti; parrebbero essere permessi in casi penali per il difensore della parte offesa (la nostra parte civile), perché vi sono somme da ricevere a titolo risarcitorio.

Il *contingent fee* è considerato ragionevole di regola allorché si assesti – a seconda degli Stati - fra il 33% ed il 45% del recuperato.

La pattuizione di una *fee* irragionevole comporta una sanzione disciplinare per l'avvocato.

Questo tipo di compenso peraltro non consente all'avvocato alcun diritto sulla somma oggetto di controversia né di ottenere la percentuale pattuita in ogni caso, crea solamente il diritto di ricevere dal cliente una certa somma in base a quanto il cliente riesce in concreto ad ottenere: è una vera e propria partecipazione dell'avvocato al rischio di causa.

In California è vietato per un avvocato imporre una *contingency fee* "unconscionable", da intendersi nel senso di "shock the conscience" [Bushman v. State Bar (1974) 11 Cal.3d 558, 564; Herrscher v. State Bar (1935) 4 Cal.2d 299, 402-3] ed adottare detto tipo di compenso in diritto penale o di famiglia è considerato senz'altro "unconscionable".

Vi sono poi altri specifici limiti in California per l'applicazione delle *contingency fees*.

Per esempio, il California Business and Professions Code, section 6146, prevede che un avvocato, nella difesa di un soggetto che

chieda il risarcimento del danno subito per lesioni personali o per responsabilità medica, non possa pattuire *contingency fees* superiori a determinate percentuali (50% per i primi 50 mila dollari ricevuti; 33% per gli ulteriori 50 mila dollari ricevuti; 25% per gli ulteriori 500 mila dollari ricevuti; 15% per ogni somma ulteriore rispetto ai 600 mila dollari ricevuti).

Di grande interesse è ciò che accade in Nevada, ove non solo vengono mutate le *contingency fee rules* degli altri Stati, ma viene ritenuta *reasonable* la pattuizione di un compenso sino al 100% del recuperato in particolari casi ivi particolarmente diffusi, i piccoli furti nei casinò (*cases involving petty theft from casinos*). In questi casi, allorché il valore della questione è così basso da non attrarre un avvocato che di regola lavora con una *contingency fee* del 33-45%, di contro il casinò ha l'interesse non a recuperare il poco denaro sottratto ma a creare il precedente perché quel piccolo ladro possa poi essere condannato in caso di recidiva e comunque per ricordare che anche detti piccoli furti non rimangono impuniti. Ebbene, in questo modo, è ritenuto equo che un avvocato trattenga per sé l'intero importo recuperato, anche come motivazione ad accettare l'incarico, perché il cliente non ha un effettivo interesse al recupero finale del denaro bensì al solo esercizio dell'azione.

Tale ultimo meccanismo presuppone la possibilità di pattuire, simmetricamente, il c.d. *no success no fee* (i.e. *speculative action*), il patto cioè in relazione al quale l'avvocato rinunci al compenso nel caso la propria azione abbia esito negativo, patto permesso in

molti degli Stati Uniti ed addirittura in qualche Paese del Vecchio Continente (ad es. in Scozia).

Nel Regno Unito di regola il cliente paga un costo orario all'avvocato più un *success fee* che non può però superare il 100% del costo orario totale maturato.

Queste in estrema sintesi le caratteristiche della pattuizione libera del compenso nei Paesi in cui è permessa ed in particolare queste le caratteristiche della pattuizione legata al risultato della questione seguita, occorrerà verificare nel nostro Paese – ove il principio ora sancito è quello della assoluta libertà al riguardo, salvo il divieto di patto di quota lite nelle interpretazione restrittiva che sembra ora meritare – se e quali limiti possano essere imposti a detta libertà, e soprattutto se tali limiti potranno discendere da fonti regolamentari o addirittura giurisprudenziali o se possano essere solo determinati dal legislatore con nuovi interventi.

Allo stato infatti, alla luce dell'art. 13 terzo comma in parola, sembra permesso pattuire un compenso *"a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente personale, il destinatario della prestazione"*, anche per l'avvocato penalista (ad es. in ragione della minor pena inflitta al cliente?), anche per casi di diritto di famiglia (ad es. in relazione agli alimenti ricevuti? All'assegnazione di un figlio?), senza una distinzione fra il valore dell'affare e quanto in concreto recuperato dal cliente e soprattutto senza limiti massimi predefiniti e senza criteri che altri Paesi, pur con sistemi giuridici differenti, hanno adottato (ad es. la ragionevolezza della percentuale pattuita).

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce di quanto qui in sintesi riportato, ad un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina, paiono doverose due considerazioni finali:

- una volta aperta la porta alla libertà di contrattazione fra cliente ed avvocato, in nome della libera concorrenza, ed in particolare una volta permessa all'avvocato italiano la pattuizione di un compenso in percentuale, occorre non porre all'avvocato italiano dei limiti che lo pongano in una posizione di svantaggio rispetto agli avvocati dei Paesi ove tali pattuizioni sono permesse;
- sarà necessario peraltro verificare se nel nostro Paese tali pattuizioni possano davvero non avere limiti di sorta come la nuova disciplina sembra prevedere o se, per particolari materie o in determinati casi, possano essere inibite o limitate, ed in questo caso quale sia la fonte che possa porre tali limiti. ■

Daniele Fissore



La cerimonia di premiazione dell'avv. Gerardo Caraccio

di Piero MONTI (Presidente del C.O.A. di Alessandria)

Il giorno 7 giugno 2013, in Alessandria, gli Avvocati del nostro Ordine, insieme a quasi tutti i Presidenti degli Ordini del nostro Distretto, al rappresentante del Piemonte e della Valle d'Aosta, al CNF, a tanti Avvocati di altri Fori ed ai rappresentanti dell'Università del Piemonte Orientale, al termine di un interessante seminario formativo tenuto dall'Avv. Mario Napoli Presidente dell'Unione Regionale, hanno festeggiato l'Avv. Gherardo Caraccio che, dopo una lunga e luminosa carriera professionale ed ai vertici delle istituzioni forensi, ha deciso di concedersi un meritato riposo, per dedicarsi pienamente ai suoi affetti familiari ed ai suoi interessi culturali.

Quando il Presidente Napoli mi ha chiesto di commentare per la Paziienza questa bella cerimonia ho avuto immediatamente timore di non riuscire ad esprimere con lo scritto (per me penalista) tutti i sentimenti che io, come penso tutti i presenti, ho provato in quei momenti.

Ho allora deciso di lasciarmi guidare dal cuore per condividere quei sentimenti con Voi tutti, abbandonando per qualche istante le preoccupazioni per tutte le difficoltà e le amarezze che tormentano le nostre giornate e che rischiano di umiliare il ruolo della Difesa, per soffermarci su una persona che ha vissuto i valori dell'Avvocatura e che ha testimoniato quanto, ancora oggi, sia bello "essere" un Avvocato!

La richiesta dell'Avv. Caraccio di essere cancellato dall'Albo ci è giunta, assolutamente inaspettata, alla fine dell'anno 2012. Per una strana – ma significativamente simbolica – coincidenza, ciò è avvenuto proprio nel giorno in cui il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma dell'ordinamento professionale, quella legge per la quale l'Avv. Caraccio si era strenuamente battuto e che aveva, giustamente, auspicato come baluardo normativo per la difesa dei valori fondamentali dell'Avvocatura. Con serenità, l'Avv. Caraccio ha quindi passato il testimone, lasciando a noi tutti il dovere di continuare sullo stesso sentiero.

La prima sensazione è stata quasi di smarrimento: quando, nel 1980, ho avuto l'onore di essere iscritto all'Albo dei procuratori legali di Alessandria, l'Avv. Caraccio era già il (giovane) Segretario dell'Ordine e poi ha sempre accompagnato il mio cammino nell'Avvocatura, essendo, anche, per tanti anni, il Presidente degli Avvocati di Alessandria e, poi, anche dell'Unione Regionale.

Immaginare l'Avvocatura alessandrina (e non solo) senza di lui, era, quindi, veramente difficile!

Ma subito dopo abbiamo realizzato che dovevamo fare qualcosa per dimostrare il nostro affetto e la nostra riconoscenza e per fargli vedere che il suo esempio continuerà ad accompagnarci.

Ed allora, quale migliore occasione di un evento formativo di deontologia per salutarlo degnamente? L'Avv. Caraccio (Dedo, per tutti noi) non è uomo da feste. E' sempre stato una persona schiva e riservata e, quindi, il contesto giusto non poteva che essere quello della formazione in cui lui ha immediatamente e totalmente creduto e che lo ha visto presente, in ogni evento, in prima fila, con carta e penna, per prendere appunti, "goloso" di quanto poteva apprendere (anche lui, Avvocato colto e preparatissimo) dalle parole dei relatori.

L'Avv. Napoli, suo degno successore alla guida dell'Unione Regionale, ha subito, con entusiasmo, accettato l'invito (come in una simbolica staffetta, avendo lui raccolto il ruolo di guida e testimone, nel Distretto, degli stessi valori) ed è venuto in Alessandria a tenerci una brillante lezione sulla deontologia dell'Avvocato nel giudizio arbitrale (materie nelle quali anche l'Avv. Caraccio è stato Maestro).

Immane, in prima fila, Dedo, con carta e penna, non ha perso una parola delle relazioni di Mario!

Al termine, nella bellissima cornice di un'aula universitaria ricolma di Colleghi che erano lì anche per "formarsi" e per imparare a fare sempre meglio il proprio dovere (come Dedo ci ha insegnato), attorniato dai Presidenti degli Ordine dell'Unione Regionale (che anch'essi, generosamente, in un po-

meriggio di un giorno lavorativo, sono accorsi da tutto il Distretto per la gioia di poterlo salutare) e dagli Amici che hanno con lui condiviso, per tutta la vita, ideali e ruoli di vertice dell'Avvocatura (penso soprattutto a Francesco Benzi, uno dei suoi predecessori alla guida dell'Unione e a Marco Ubertini, già Presidente di Cassa Forense), si è proceduto alla consegna di una medaglia d'oro da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria "al suo storico Presidente".

L'Avv. Napoli ha ricordato il ruolo importante svolto da Dedo alla guida dell'Unione Regionale e, soprattutto, la sua cultura, che rappresenta (o dovrebbe rappresentare) l'elemento qualificante di un vero Avvocato.

L'Avv. Merli, componente del CNF, ha testimoniato il contributo rilevante fornito dall'Avv. Caraccio anche al Consiglio Nazionale Forense come componente di importanti commissioni.

Il Prof. Rizzello, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Piemonte Orientale ha ricordato l'importante intuizione di Dedo di costituire, unitamente all'Università, la Scuola Forense Ambrosoli per formare i futuri Avvocati.

I suoi Avvocati di Alessandria, infine, gli hanno detto di aver apprezzato come lui sia riuscito a mettere in pratica i valori di Fulvio Croce e di Giorgio Ambrosoli (gli eroi dell'Avvocatura da lui sempre citati e portati ad esempio) con tenacia, rigore, impegno, serietà e passione, senza risparmiarsi e senza mai cedere al compromesso e di averlo ammirato per le sue capacità intellettuali, culturali e professionali (che lo hanno portato ad essere uno dei più apprezzati civilisti non solo della nostra città).



Per questi motivi lo abbiamo voluto ringraziare, sia come Consiglieri (per l'amore che ci ha insegnato per l'Avvocatura e per la difesa, sia dei diritti delle persone che dell'Ordine forense, inteso come strumento non di potere ma di tutela dell'indipendenza dell'Avvocatura); come Avvocati (per l'esempio che ci ha dato che l'Avvocato deve essere un galantuomo, tale da meritarsi il rispetto della società) e come fautori della formazione (ai giovani Colleghi ha insegnato quanto sia indispensabile, per un Avvocato la sua preparazione).

La medaglia che, con gli ospiti illustri che ci hanno onorato della loro presenza, gli abbiamo consegnato testimonia l'abbraccio affettuoso degli amici a Dedo per ringraziarlo di averci reso orgogliosi di essere suoi Colleghi e di averci fatto capire che ancora oggi può essere bellissimo essere Avvocati! ■

Il 57° congresso UIA a Macao

di Mario NAPOLI

In tutta franchezza confesso che non so se Macao sarebbe stata tra le mete dei viaggi della mia vita: ma quest'anno l'annuale Congresso dell'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) era stato fissato nell'antica colonia portoghese del XVI secolo (passata alla Repubblica cinese il 20 dicembre 1999, ma retta da una amministrazione speciale con un alto, se non totale, grado di autonomia, eccezion fatta per la politica estera e la sicurezza nazionale) e, dunque, l'affetto e la stima che mi lega da anni alla più antica e prestigiosa delle associazioni dell'avvocatura internazionale non mi ha lasciato via di scampo. Ed è stato bene così, non solo perché il Congresso ha rappresentato un vero ponte verso quella incalcolabile realtà rappresentata dall'avvocatura cinese (al congresso espressa da oltre trecento colleghi, curio-

si di incontrarsi con i colleghi occidentali), ma anche perché Macao si è rivelata una fonte inarrestabile di scoperte: dal cuore seicentesco del suo centro storico alla sua realtà di modernissima città, l'unico luogo nel territorio cinese, ove il gioco è legale. Un quarto della popolazione lavora nei casinò, il Venetian Hotel è la più grande casa da gioco del mondo ed il più grande albergo dell'Asia (con tanto di Canal Grande, gondole, finto cielo sul tramonto veneziano, oltre 300 negozi e 30 ristoranti), ma accanto a tale edificio è tutto un fiorire di alberghi e casinò (fino al 2009, non ho più recente statistica, si costruivano 16,4 camere d'albergo al giorno per rispondere alla richiesta turistica!). E gli alberghi aumentano le loro tariffe il week end per ospitare lo sterminato popolo di giocatori (ogni anno cinquanta volte gli abitanti di Macao che sono circa mezzo milione) provenienti

UIA Union Internationale des Avocats
International Association of Lawyers
Unión Internacional de Abogados

macao

57° congrès • Programme préliminaire

Nouvelles dates!
31 octobre - 4 novembre 2013

dalla vicina Cina o da quella meravigliosa città che è Hong Kong (oggi, la più alta concentrazione di grattacieli al mondo, su una incantevole baia); secondo l'Economics Intelligence Unit (EIU) Macao ha rappresentato nel 2012 la più veloce crescita economica al mondo. Insomma, era certamente rinvenibile quanto sufficiente per stupire ed interessare (e lasciare a bocca aperta tra ammirazione per le prodezze architettoniche e perplessità per il gusto decisamente kitsch di tante ambientazioni) gli ospiti del 57° Congresso UIA!

Il Congresso, come quasi tutti i precedenti, è stato un momento di grande ed intenso incontro dell'Avvocatura mondiale, di appassionato confronto su tanti temi comuni e cari a chi ha a cuore le sorti della nostra professione: dal tema principale "L'avvocato di fronte alla corruzione" agli appassionati contributi sul tema della "Difesa della Difesa" (l'UIA, nel solo anno precedente il Congresso, è intervenuta in difesa della nostra professione in Bahrein, Guinea Equatoriale, IRAN, Congo, Zimbabwe, Tunisia, Venezuela, Colombia, Honduras, Turchia), dai lavori delle oltre quaranta commissioni a quelli del Forum sullo stato del diritto, dalle riunioni dei giovani avvocati a quella del Senato Internazionale degli Ordini.

E' proprio in seno a quest'ultima assise, alla quale partecipano i presidenti degli Ordini, che si è svolto uno dei dibattiti più interessanti ed appassionati e cioè quello sulla cosiddetta Cloud computing (Nuvola Informatica) e cioè su quelle tecnologie che permettono di trasmettere, memorizzare, archiviare dati tramite software utilizzando il servizio offerto da un provider: è stato

utile discutere se e quali siano i vantaggi, ed ancor più quali i rischi per un avvocato sotto l'aspetto della privacy e soprattutto di quegli obblighi di segreto che rappresentano una delle colonne portanti della nostra deontologia professionale.

Se gli interventi hanno espresso punti di vista molto diversi (non sempre corrispondenti alla consueta diversità tra mondo professionale anglosassone e continentale europeo), la conclusione

è stata unanime: l'avvocatura non potrà disinteressarsi di tale delicata problematicità, le sue istituzioni (e l'UIA stessa) dovranno farsi carico di ogni iniziativa utile e dovranno anche mostrare alla pubblica opinione come la nostra professione non si dimentica che riservatezza e segreto rappresentano uno dei valori aggiunti più qualificati del nostro lavoro rispetto a tanti altri che tuttavia considerano, con superficialità e con la complicità dei governanti,



il diritto una terra di conquista.

I lavori delle commissioni, spesso riuniti per esprimere la varietà delle problematiche che una realtà economica in continua evoluzione afferma ed evidenzia, sono stati come sempre un momento di importante aggiornamento e di grande confronto, sia su temi marcatamente specialistici, sia quando essi rappresentavano i temi generali dell'avvocatura: tra di essi, i lavori della commissione "Avvenire dell'avvocato" sono ri-

sultati, come spesso è accaduto anche in passato, tra i più brillanti ed appassionanti, una occasione per rinnovare valori ed esprimere speranze e timori, per rinnovare quel senso di legame professionale che ci vede ancora uniti a dispetto di un mercato che sembrerebbe esprimere ed esigere soltanto concorrenza ed aggressività.

Il prossimo anno il Congresso si terrà a Firenze, e non sarà soltanto quello del bel capoluogo toscano,

sarà il congresso di tutta l'Avvocatura italiana: il nostro Ordine, l'Unione delle Curie, la Fondazione Croce sono già impegnati nel suo sostegno organizzativo ed economico, da tempo e con entusiasmo. Tredici anni dopo il Congresso di Torino l'Unione Internazionale degli Avvocati ritorna nel nostro Paese, a discutere e confrontarsi con antichi problemi e con le nuove sfide del futuro: come allora non si tratterà o non si tratterà soltanto di un'occasione per stringere rapporti professionali, per stabilire o consolidare legami con i colleghi di oltre confine, ma anche di un momento per mostrare i valori della nostra professione, comuni in ogni parte del mondo, e l'orgoglio del nostro lavoro a tutela dei diritti dei nostri assistiti.

A Firenze, dunque, dal 29 Ottobre al 2 Novembre 2014! ■



La nuova disciplina della professione forense

Torino, 28 giugno 2013

di Patrizia ROMAGNOLO



Tra le numerose interessanti iniziative organizzate dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta nel corso dell'anno 2013, vi è stato il Convegno sulla nuova disciplina della professione forense.

L'incontro, di grande utilità teorica e pratica, ha toccato quattro grandi temi della riforma e ha consentito ai partecipanti di studiare il passato per comprendere il presente e cercare di anticipare il futuro. Si riportano qui di seguito, in estrema sintesi, taluni spunti di riflessione suscitati dai relatori, mentre gli atti ed appunti possono essere scaricati con libero accesso presso il sito della Camera Civile del Piemonte.

Nel corso della prima relazione, intitolata "Come cambia la professione dell'Avvocato", il Collega Carlo Pavesio ha offerto un'interessante analisi, anche economica, di come sia mutato il contesto esterno e normativo in cui operiamo come professionisti del diritto.

Da un'analisi comparata di dati che riguardano il rapporto della nostra professione con l'esterno, sono emerse, tra le altre, considerazioni interessanti sulla possibile futura composizione dei nostri studi professionali, anche alla luce delle previsioni in tema di società tra avvocati.

Quanto al contesto normativo ha costituito un monito da non ignorare l'invito a redigere lettere di incarico che tengano conto dell'evoluzione del rap-

porto professionale alla luce delle sentenze e della riforma.

Ed è così che la nuova responsabilità di operare per il risultato può (o deve?) essere disciplinata (o arginata?) grazie a clausole opportunamente inserite nella lettera di incarico.

Il secondo tema della riforma, "Associazioni professionali tra avvocati e società tra avvocati", ha consentito ai partecipanti di ripercorrere la storia della normativa in tema di contratti tipici ed atipici per l'esercizio in comune della professione forense.

L'Avv. Marco Weigmann, dopo aver con chiarezza riassunto i caratteri distintivi del contratto atipico associativo (disciplinato dalla legge 1815/1939) e quelli della società tra avvocati, ha affrontato l'analisi delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità, dalla legge 27/2012, dalla Legge Forense n.247/2012 e dal Decreto Ministeriale 34/2013.

Hanno trovato risposta i numero-

si interrogativi che all'indomani della riforma ci siamo dovuti porre: a quali e quante società o altre associazioni professionali possa contemporaneamente partecipare un avvocato, a chi vada conferito il mandato professionale nelle associazioni professionali e chi sia soggetto alla responsabilità disciplinare.

Nella relazione messa a disposizione dall'Avv. Marco Weigmann è possibile, inoltre, ripercorrere le (poche) assonanze e le (molteplici) dissonanze tra il regime delle associazioni professionali forensi e quello delle società tra avvocati ai sensi della Legge Forense.

Il terzo tema del convegno ha avuto ad oggetto l'incarico ed il compenso. L'introduzione dell'Avv. Matteo Rossomando ha ripercorso le fonti italiane e dall'analisi comparata della legislazione di taluni Stati americani sono emersi interessanti spunti di riflessione su meccanismi di limitazione e controllo del contingency fee.

Il Collega Giuseppe Picchioni ha ripercorso le novità che la riforma ha introdotto, evidenziando la necessità per il futuro di far diventare l'incarico quale cardine del rapporto con il cliente.

Il tema della pubblicità informativa e delle specializzazioni ha consentito ai partecipanti di riflettere sull'evoluzione del nostro mondo, sulla necessità di essere sempre collegati, raggiungibili, visibili, ma nel rispetto delle regole deontologiche.

L'Avv. Mario Napoli ha ricordato come la pubblicazione di un sito internet debba seguire regole precise, anche di comunicazione all'Ordine di appartenenza, a difesa della dignità ed autorevolezza della nostra professione.

Il dibattito sui grandi temi della riforma continuerà a lungo e qualche dubbio si chiarirà, ma le scelte che siamo e saremo chiamati a fare ogni giorno richiederanno sempre maggior cura, attenzione e dedizione. ■

Daniele Fissore



Class action e diverse visioni della professione al 26° convegno AIGLI

di Irene PELARGONIO

Lo sapevate che negli Stati Uniti la legge federale prevede che, salvo diversa disposizione, una corte che certifichi una classe per una class action ne debba nominare anche il legale? E che per farlo il giudice effettua valutazioni sulla competenza e capacità di questo o di quel legale?

Nella valutazione entrano in gioco vari aspetti: il lavoro svolto nell'identificazione o nell'investigazione dei fatti di causa, l'esperienza in azioni collettive o di massa, la conoscenza della materia e dell'argomento della causa.

Sono anche considerate le risorse che il legale può dedicare a rappresentare la classe: è richiesto che il suo studio abbia le forze necessarie ad affrontare un grosso lavoro, ma che nel contempo disponga del tempo sufficiente, libero da ulteriori impegni,

appunto per poter curare bene tale carico di lavoro. Laddove fossero più d'una le richieste di nomina, gli uffici legali in competizione tra loro non esiterebbero ad evidenziare i difetti ed i rischi altrui ed a sottolineare le potenzialità proprie.

Curiosità come queste sono emerse nel corso del 26° Convegno dell'AIGLI (Associazione Internazionale dei Giuristi di Lingua Italiana) che si è tenuto a Verona nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2013.

Diciannove Paesi sono stati rappresentati: Argentina, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Libano, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Ungheria.

Il tema, "L'azione collettiva risarcitoria (class action)





in Civil Law ed in Common Law”, è stato trattato in modo scientifico ed organico quale argomento conclusivo di un ciclo di convegni che aveva fatto riferimento alla tutela del consumatore nei suoi più diversi aspetti.

L'attenzione è stata posta sulle questioni di primaria importanza: il numero delle parti in una azione di classe (giacché ci deve essere una quantità di interessati tale da rendere conveniente ed ammissibile una class action al posto delle singole costituzioni in giudizio), la comunanza delle questioni di diritto e di fatto necessarie all'ammissibilità di una class action, la differenza e convenienza dei due sistemi “opt out” e “opt in”.

Ma la questione della lotta fra studi legali menzionata in apertura è davvero soltanto una curiosità secondaria?

In realtà essa appare l'ennesima riprova della grande differenza tra i sistemi europeo continentale

ed anglosassone.

Gli statunitensi ritengono che un controllo così penetrante del giudice e le critiche incrociate dei legali fra loro siano sintomo di trasparenza. È la trasparenza che porta sui siti web e sui mezzi di comunicazione le attività dell'uno e dell'altro, i suoi clienti, i suoi successi, il suo tipo di lavoro. Gli americani inoltre sostengono che la competizione sia costruttiva e che le critiche reciproche siano un servizio alla collettività, che non ci sia mai denigrazione di una parte verso l'altra e che comunque, ove essa ci fosse, controbilancerebbe la pubblicità che viene fatta dall'altra parte.

Di solito noi europei continentali rabbriviamo quando sentiamo queste cose e ci arrocchiamo sulla più stretta fedeltà alle norme deontologiche, con tutta l'eleganza e lo stile “Vecchia Europa”, forse un poco snob, di cui siamo capaci. Vieto tradizionalismo? Non sembra proprio.

Spesso è disincanto: troppe sono

le pubblicità puerili e sterili che pervengono dall'estero, troppe volte abbiamo visto che l'autoincensamento ed i battibecchi da oltre oceano non tornano a vantaggio di chi vi partecipi, almeno agli occhi smaliziati dei colleghi. Spesso è consapevolezza dell'importanza di mantenere la professione su un piano più alto della concorrenza commerciale: per ottenere il rispetto dei terzi, il primo passo anche per noi avvocati è portarci rispetto reciproco noi per primi. ■

Il 14° Forum Mondiale dei Professionisti Collaborativi

di Daniela STALLA



Dal 17 al 20 ottobre scorsi si è svolto a San Antonio (Texas) il 14° Forum Mondiale della IACP - International Academy of Collaborative Professionals, la principale associazione di professionisti collaborativi nel mondo, alla quale aderisce anche l'associazione AIADC - Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo - che raduna già un nutrito ed entusiasta gruppo di professionisti in varie regioni d'Italia (concentrati prevalentemente in Lombardia, Piemonte e Toscana). Titolo e tema del Forum "Il potere della nostra saggezza collettiva", vale a dire il valore aggiunto generato dal confronto e dalla condivisione delle diverse esperienze e dei diversi modi di declinare la pratica collaborativa nell'ambito delle nostre varie comunità.

Il diritto collaborativo, come molti colleghi ormai sanno, è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, nato negli Stati Uniti una ventina di anni fa per l'illuminata idea dell'avv. Stuart Webb, e basato su un lavoro di squadra che vede gli avvocati (opportunamente formati alla procedura collaborativa ed alle tecniche di gestione del conflitto) affiancarsi ai clienti in veste di consulenti legali non conflittuali, con l'obiettivo di aiutarli a tenere aperti o a riaprire canali di dialogo e di accompagnarli nella gestione e nella soluzione del conflitto, utilizzando principi condivisi di buona fede, trasparenza e riservatezza.

Per raggiungere questi obiettivi gli avvocati si obbligano a non tutelare i clienti in sede giudiziale nel caso (raro, secondo le statistiche) in cui la procedura collaborativa non andasse a buon fine.

Si tratta di un metodo nato per risolvere le controversie di natura familiare, nelle quali la riduzione del livello di conflittualità assume una valenza fondamentale, in considerazione della ricaduta negativa che il conflitto ha sui figli, oltreché sui soggetti coinvolti.

Si tratta però di un metodo che può essere applicato, e viene di fatto applicato, anche in molti altri tipi di controversia (dall'ambito commerciale, a quello societario a quello dei rapporti di lavoro, per citare alcuni esempi).


La squadra collaborativa che lavora sul singolo caso non è composta solo di avvocati, ma può essere integrata, secondo le necessità, da uno psicologo in veste di facilitatore delle relazioni e da un commercialista che fornisce la necessaria consulenza contabile. Tutti questi professionisti hanno ricevuto la stessa formazione collaborativa di base e si sono esercitati a lavorare in team in modo interdisciplinare.

L'incontro di San Antonio ha consentito alla comunità collaborativa mondiale di ritrovarsi e confrontarsi.

Erano presenti circa 450 professionisti delle diverse categorie (un numero rilevante se si considera che il totale degli iscritti alla IACP ha superato il numero di 5000), in massima parte statunitensi e canadesi, ma anche europei in gruppo significativo, oltre a professionisti collaborativi dal Brasile, dall'Australia, da Hong Kong e da Singapore.

Il nostro gruppo italiano era composto di sei colleghe, fra cui la presidente in carica dell'AIADC, avv. Francesca King.

Sicuramente la nostra è stata una delle realtà eu-



ropee maggiormente rappresentate ed ha ricevuto adeguato spazio in occasione dell'incontro svoltosi alla presenza della Presidente IACP uscente Catherine Conner e dal Presidente entrante Ross Evans, incontro nel corso del quale è stato fatto il punto sullo sviluppo della pratica collaborativa in Europa.

Il Forum si è sviluppato come sempre attraverso fitti ed intensi seminari di approfondimento in tema di tecniche di negoziazione; consapevolezza nell'uso del corpo o del linguaggio nel corso della trattativa; modalità di informazione e coinvolgimento dei clienti; gestione e sviluppo del gruppo di pratica; ruolo dello specialista del bambino; ruolo del facilitatore e del consulente finanziario; progetti e nuove prospettive per il futuro.

Come in altre precedenti occasioni abbiamo potuto apprezzare l'alta professionalità con cui i corsi vengono tenuti, non solo sotto l'aspetto dei contenuti, ma anche sotto il profilo tecnico, evitando le

lezioni frontali di tipo cattedratico e privilegiando un approccio sperimentale ed interattivo che favorisce l'apprendimento ed il confronto.

Per noi avvocati, spesso troppo abituati a vivere seduti dietro ad una scrivania ed a lavorare in modo individualistico, il trovarci a scambiare competenze ed esperienze con professionisti di settori diversi dal nostro ed a noi complementari e per di più appartenenti a nazionalità diverse è sempre una grande reciproca occasione di arricchimento e di crescita.

Durante l'incontro è stato dato grande risalto al prossimo IACP Institute (un convegno di approfondimento su argomenti monografici) che si terrà per la prima volta in Europa e, con legittimo orgoglio dei collaborativi italiani, si svolgerà in Italia, a Milano.

Nelle giornate dal 27 al 30 marzo 2014 Milano sarà infatti la prima città europea ad ospitare un gruppo internazionale di circa 200 professionisti formati alla pratica

collaborativa che confluiranno da numerose parti del mondo.

Segno importante del consenso che la pratica collaborativa sta iniziando ad avere nel nostro paese ed anche della fiducia e del riconoscimento che la comunità collaborativa internazionale attribuisce alle competenze della nostra ancora piccola, ma già solida comunità.

Ed è ulteriore motivo di orgoglio il poter comunicare che nei mesi scorsi è stato siglato il primo accordo di separazione consensuale torinese (e primo anche raggiunto tra gli iscritti all'AIADC) stipulato con il metodo collaborativo.

Le due bravissime colleghe che hanno seguito la procedura dall'inizio alla sua felice conclusione ci mettono a parte della loro esperienza nell'articolo che segue. ■

La luce oltre il diritto: il primo accordo di separazione raggiunto con il metodo collaborativo

di Maria Cristina BRUNO VOENA
e Maria Cristina TOSETTO

Siamo riuscite a superare la prova! È stata intensa la soddisfazione avvertita quando, nel settembre scorso, due coniugi hanno sottoscritto, per la prima volta in Italia al tavolo di due avvocati membri dell'AIADC (Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo), un accordo di separazione raggiunto con il metodo collaborativo.

Chiunque pratici il diritto di famiglia, sa quanto sia gravoso quel bagaglio di sofferenza, confusione, delusione, disperazione, rabbia, risentimento o passiva rassegnazione che porta con sé chi vuol porre fine ad una vita di coppia, magari iniziata tanti anni prima.

Malgrado i tanti casi affrontati, tutti noi avvocati continuiamo ad avvertire un vago senso di preoccupazione ogni qualvolta riceviamo dai nostri assistiti una sorta di delega in bianco a "fare giustizia", a sostenerne la posizione nel processo, quasi li potessimo sgravare, per virtù del nostro ruolo, dai loro pesanti fardelli. Ben sappiamo che il nostro compito è, in realtà, solo quello di indirizzare le persone a comprendere quale sia il vero obiettivo da perseguire: non già veder affermata la propria pretesa su quella "dell'altro" - e, quindi, "vincere" a qualsiasi costo - ma conseguire un interesse che non può e non deve mai essere scisso da quello dei figli. Di fronte al diritto dei figli, quello dei genitori resta integro, ma deve subire un affievolimento.

Pur nei limiti impostici dal nostro codice deontologico, noi avvocati vogliamo far comprendere che non ci si deve voltare costantemente all'indietro per ricordare offese subite, per alimentare rancori ancora brucianti, ma occorre proiettarsi verso il futuro, costruendo una vita diversa, in cui, pur separati partner, si è e si rimane, sempre e comunque, genitori che devono saper comunicare civilmente tra loro, nell'interesse dei figli.

Fino ad ora, la soluzione che abbiamo prediletto è quella di raggiungere - sappiamo bene con quanta fatica - un "compromesso" tra le due divergenti posizioni che i nostri assistiti ci hanno delegato a rappresentare nella trattativa, depositando, alla fine, un ricorso per separazione consensuale (ovvero per divorzio congiunto). Lo sforzo non è stato inutile e i risultati paiono ragguardevoli posto che almeno l'85% delle separazioni (e dei divorzi) si risolve con un accordo tra le parti.

La sfida, ad un certo punto, si è alzata: qualcuno fra noi ha scelto di andare oltre le consuetudini consolidate nella cultura giuridica italiana. Gli studi intrapresi, la frequenza ai corsi di pratica collaborativa via via cumulati, il bagaglio di nozioni così acquisite e le stimolanti esperienze trasmesse dalle colleghe statunitensi che da anni, ormai, praticano il diritto collaborativo ci hanno fatto comprendere che avremmo dovuto utilizzare metodi ed approcci decisamente non consueti.

E' con questo atteggiamento che noi due avvocate torinesi ci siamo avviate verso la prima applicazione della pratica collaborativa, animate dall'entusiasmo di chi si sente proiettato verso la modernità.

Preliminarmente, ognuna di noi riceve il proprio assistito in studio, illustrandogli le caratteristiche salienti del procedimento, focalizzando l'attenzione sulla necessità e sull'importanza di ricostruire una comunicazione diretta con l'altro coniuge, così che ognuno esprima fino in fondo i bisogni, le sofferenze, i desideri, i timori ed ascolti, allo stesso tempo, con rispetto, quelli dell'altro.

Scolte le non poche riserve avanzate da principio, i nostri assistiti accettano il percorso con fiducia e, forse, anche con un granello di curiosità. Dal canto nostro, siamo sorrette dalla salda convinzione che la strada è quella giusta per quegli assistiti, sposati

da oltre vent'anni, con tre figli e, pure, un'attività professionale in comune.

La mattina del primo incontro "a quattro", non essendo ancora dotate del "tavolo rotondo" che trasmette visivamente lo spirito della pratica collaborativa, per dare, comunque, un messaggio diverso dal tradizionale schieramento a parti contrapposte, scegliamo di sederci l'una accanto all'altra, al nostro solito "tavolo riunioni" rettangolare, lasciando le due sedie libere di fronte a noi per gli assistiti.

La postura assunta da questi ultimi - sedutisi voltando le spalle l'uno all'altro e fissando ostinatamente ciascuno il proprio avvocato - ci rende immediatamente consapevoli dell'elevato grado di conflittualità esistente e del fatto che noi - in assenza dell'esperto in relazioni familiari, rifiutato da entrambi i coniugi - dobbiamo, per la prima volta nella nostra storia professionale, compiere un'operazione alquanto complessa. Si tratta di gestire una situazione nella quale occorre, al contempo, sostenere ma pure contenere i nostri assistiti, così da aiutarli, pur tra gli inevitabili contrasti, a serbare una linea di comportamento rispettosa e civile.

Firmato l'accordo di partecipazione, si entra subito nel vivo della procedura.

La storia narrata da ciascuno dei due coniugi della vita matrimoniale e dei motivi che ne hanno provocato la rottura si pone in perfetto allineamento con la loro postura: ci vengono descritte due verità antitetiche, costantemente contestate dall'uno nei confronti dell'altro. La grande intesa tra noi professioniste si rivela, a tal punto, un fattore davvero prezioso: entrambe, infatti, cerchiamo su-

bito di mettere in luce quei pochi elementi dei due racconti che presentano aspetti omogenei e di spingere i nostri assistiti a valorizzarli, in modo da stabilire una prima via di comunicazione, che verrà mantenuta ed alimentata nel corso di tutta la procedura.

Non sono mancati - è appena il caso di dirlo - i momenti di crisi e di scontro, le reazioni forti, le manifestazioni verbali animate, espressione non tanto di una volontà di offendere, quanto sintomo di una profonda sofferenza dei due coniugi. L'atteggiamento empatico, in uno con l'applicazione delle tecniche mediative apprese e verificate nei corsi di formazione, rendono possibile aiutare le parti a sciogliere le tensioni, ad assumere - o recuperare, dopo il primo sfogo - un linguaggio più pacato. Ci sforziamo di mettere in rilievo, estrapolandoli dai diversi messaggi - anche quelli negativi -, gli argomenti da "mettere sul tavolo collaborativo" per favorire il reciproco riconoscimento delle sofferenze e dei bisogni e per avviare i nostri assistiti a proporre, quindi, le soluzioni più consone alla costruzione del loro progetto familiare che si va elaborando.

Poco per volta, si instaura un clima nel quale i due coniugi giungono a fare riferimento indifferentemente all'una o all'altra professionista, sembrando, così, accogliere l'idea che tutti e quattro costituiamo un team che lavora ad uno stesso obiettivo: il benessere futuro di una famiglia, la loro famiglia.

E' la politica dei piccoli passi. Si inizia con il raggiungimento di intese su questioni di minor peso, ma che debbono essere sperimentate nel periodo intercorrente tra un incontro e l'altro. Si prosegue

con la realizzazione di accordi sempre meglio strutturati. Si finisce con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.

Nel ricorso, le condizioni concordate sono state costruite non soltanto sulle specifiche caratteristiche di quella famiglia, ma anche sulla volontà manifestata dai coniugi che nulla cambiasse nella vita quotidiana: dall'organizzazione dei tempi da trascorrere insieme con i ragazzi, alla particolare soluzione abitativa, dall'inconsueta distribuzione delle spese per la casa e per i minori, fino alla regolamentazione delle rispettive posizioni lavorative nell'ambito della medesima azienda.

Diciamo subito che simili accordi, pur garantiti sotto il profilo della legalità e della legittimità dal nostro ruolo professionale, non corrispondono fino in fondo allo schema tradizionale delle condizioni di separazione che noi avvocati siamo abituati a redigere ed i giudici ad omologare. Si presenta, infatti, qui, un progetto - e proprio questa è la peculiarità della pratica collaborativa - che rispecchia l'idea di "famiglia" che quella coppia intende conservare anche dopo la separazione.

Questa è la grande scommessa che confidiamo di aver vinto anche come professioniste: siamo riuscite a lavorare insieme, con un atteggiamento improntato ad una reale trasparenza e ad una totale cooperazione, agendo quali tutrici dell'interesse autentico dei nostri assistiti, che restano gli unici artefici del destino loro e dei loro figli.

Abbiamo constatato, sulla base di una vicenda reale, che la qualità dell'accordo raggiunto supera ampiamente, nel confronto, quella di una sentenza - anche la più

attenta - emessa all'esito di una separazione giudiziale. L'accordo, infatti, meglio risponde alle caratteristiche del caso affrontato perché ambisce rispettare le esigenze dei soggetti coinvolti, mentre la decisione del giudice terzo detta regole che, pur con qualche adattamento, richiamano un modello di vita familiare necessariamente standardizzato.

Ancor più si è rafforzato, poi, il nostro fervore innovativo nel verificare che, con la stesura di

quell'accordo, siamo riuscite a guidare la mano dei nostri assistiti nel dipingere un quadro in cui i personaggi raffigurati possono essere soltanto loro ed i loro figli, con le specificità e le irripetibilità proprie della loro famiglia. Resta diversa, invece, l'impressione ricavata dall'immagine raffigurata nell'accordo per separazione consensuale (o per divorzio congiunto) tradizionale, dove i personaggi vengono dipinti direttamente da noi avvocati, che prendiamo

ispirazione da un modello reso tipico da una sorta di "assenso" preventivo del giudice.

Ci piace concludere con una metafora: l'accordo collaborativo è come l'abito confezionato su misura, un vestito che si modella meglio sul corpo di chi lo indossa rispetto ad un abito pre-confezionato e, poi, adattato da un sarto o, addirittura, ad una divisa imposta. ■

Daniele Fissore



Successioni transfrontaliere: il nuovo regolamento europeo, il certificato successorio europeo ed il possibile ruolo dell'avvocato

di Luca BATTISTELLA

A partire dal 17 agosto 2015 troverà applicazione tra i cittadini europei il nuovo regolamento in materia di successioni transfrontaliere, il quale mira a consentire a chi risiede nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera e efficace i diritti degli eredi e/o legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione. A questo proposito nel maggio scorso presso l'Aula Magna del Centro Studi Einaudi dell'Università degli Studi di Torino, ha avuto luogo un interessante incontro dal titolo "Regolamento Europeo sulle successioni e pianificazione patrimoniale in Italia". Fra le autorità presenti vi erano il Presidente del Consiglio notarile di Torino e Pinerolo dott. Giulio Blino ed il nostro Presidente avv. Mario Napoli. All'ultimo non ha potuto prendervi parte il Direttore del Dipartimento di Scienza Giuridiche prof. Gianmaria Ajani, peraltro degnamente sostituito dalla prof.ssa Margherita Salvadori, la quale è stata a sua volta relatrice con il prof. Andrea Bonomi (Università di Losanna) del primo argomento posto a l'ordine del giorno avente per tema "Il sistema del regolamento europeo: la determinazione della giurisdizione e la legge applicabile alla successione". Successivamente hanno preso la parola i notai Roberto Barone e Domenico Damascelli per spiegare come a seguito dell'entrata in vigore di questo regolamento si avrà a che fare con un nuovo istituto "il certificato successorio europeo", ed è soprattutto su quest'ultimo argomento che questo breve studio intende porre particolare attenzione e ciò al fine di vedere come il ruolo dell'avvocato italiano potrebbe essere interessato da tale nuovo strumento.

Per tale ragione auspico che nel corso dell'anno venga organizzato un incontro specifico per noi avvocati al fine di dibattere in modo compiuto questa nuova disciplina, soprattutto dal punto di vista procedurale.

Ma prima di trattare questo particolare aspetto, ritengo opportuno fare un breve riassunto della nuova normativa, soffermandomi sui punti di maggiore interesse della stessa.

IL NUOVO REGOLAMENTO

In sintesi il nuovo Regolamento è teso a disciplinare in modo unitario ed esaustivo il tema delle successioni transfrontaliere, infatti, la nuova normativa si occupa della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni, oltre che istituire un certificato successorio europeo. Con il Regolamento n. 650 del 4 luglio 2012 si è cercato di colmare un rilevante vuoto normativo che ha costretto fino ad ora i cittadini dell'Unione Europea residenti in un Paese diverso da quello di origine o che disponessero di beni in un Paese diverso da quello di residenza, a districarsi in un ginepraio di norme non conosciute per disporre del proprio patrimonio dopo la loro morte.

Quindi, questa nuova disciplina intende garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della sorte ereditaria a vantaggio sia del *de cuius* che degli eredi (ma anche di soggetti terzi quali possono essere ad esempio i creditori del defunto).

Inoltre, prima ancora che la consistenza economica del fenomeno, la motivazione principale che

ha spinto l'Unione Europea a disciplinare tale materia è ricollegabile all'incentivazione della libera circolazione delle persone; in altri termini, questa sarebbe stata ostacolata dalla diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza giurisdizionale o la legge applicabile, dalla molteplicità delle autorità che possono essere adite nell'ambito di una successione internazionale, dalla frammentazione delle successioni che il divergere dell'applicazione di tali norme può comportare. È bene chiarire fin da principio che per porre fine ai dubbi ed incertezze il Regolamento 650/2012 ha scelto un "regime unitario" individuando come regola generale, sia del titolo di giurisdizione che del criterio di collegamento della legge applicabile, la residenza abituale del defunto al momento del decesso. Il testo normativo è molto articolato: esso consta di ben 84 articoli divisi in 7 Capi (Capo I Ambito di applicazione e definizioni; Capo II competenza; Capo III Legge applicabile; Capo IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni; Capo V Atti pubblici e transazioni giudiziarie; Capo VI Certificato successorio europeo; Capo VII Disposizioni generali e finali) e merita una attenta, seppur sintetica, analisi.

Il regolamento al fine approvato estende la sua applicazione a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte e questa definizione volutamente molto ampia è tale da ricomprendervi "qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di

successione legittima".

L'art. 1 nei commi successivi ne esclude gli aspetti connessi alla materia fiscale ed alla materia amministrativa di diritto pubblico, così che, di conseguenza, resta rimesso al legislatore nazionale di determinare l'importo della tassa di successione (e se questa debba essere riscossa dal patrimonio ereditario o dai singoli beneficiari) e l'iscrizione dei beni della successione nei registri immobiliari e/o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

Ugualmente nel regolamento non trovano alcuna disciplina le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi o convenzioni patrimoniali relativi a rapporti che si considerano possano avere effetti comparabili al matrimonio. Inoltre, anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust sono escluse dall'ambito applicativo del regolamento, a meno che non si tratti di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima. In questa ultima fattispecie troverà fondamento la legge applicabile alla successione in forza del regolamento e ciò per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con istituti diversi dalla successione (come donazione o altre liberalità), sono altresì esclusi dal presente ambito applicativo. Tuttavia, alla legge designata dal regolamento per disciplinare la successione, dovrebbe spettare il compito di determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni *inter vivos*, le quali comportano l'acquisizione antecedente alla morte di un diritto reale debbano essere og-

getto di istituti quali la collazione e riduzione ai fini del calcolo della legittima e questo secondo la legge applicabile alla successione.

Un fatto di particolare interesse da segnalare al lettore è che nel rispetto dei diversi sistemi che trattano la questioni successorie negli Stati membri, ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" è da doversi intendere in senso ampio, poiché, comprende non solo gli organi puramente giudiziari, ma anche tutte le altre autorità (si pensi agli uffici tributari, alle cancellerie) e i professionisti legali (come i notai) competenti in materia di successioni, i quali possono essere competenti in materia di successioni esercitando funzioni giudiziarie su delega o sotto controllo dell'autorità giudiziaria. Naturalmente tali professionisti e/o funzionari devono offrire garanzia circa la loro imparzialità,

Il regolamento sarà vincolante per 24 Paesi dell'Unione Europea, avendo il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca esercitato il diritto di **opting out** (clausola di esenzione).

Essendo il regolamento un atto direttamente applicabile ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, lo stesso prevarrà sul diritto interno di ogni Stato membro e anche sugli accordi internazionali già conclusi dagli stessi Stati nella medesima materia. Non vengono, invece, messi in discussione gli accordi (per lo più bilaterali) conclusi tra i Paesi dell'Unione Europea ed i Paesi terzi. Come detto in precedenza il nuovo istituto prevede un criterio unico per determinare nel contempo la legge applicabile alla successione e la competenza giurisdizionale, tale criterio fa riferimento alla "residenza abituale"

del *de cuius* al momento del decesso.

La scelta di tale criterio da parte del legislatore europeo non è stata per nulla casuale, poiché, con riferimento alla competenza il criterio sopraccitato è il più diffuso negli Stati europei, in quanto, coincide solitamente con il luogo ove si trovano la maggior parte dei beni del defunto al momento dell'apertura della successione. In riferimento alla legge applicabile, tale criterio è stato preferito a quello della cittadinanza, poiché si è ritenuto da un lato che fosse coincidente con il centro di interessi del *de cuius* e dall'altro che fosse anche più favorevole alla sua integrazione sociale nello Stato di residenza, in tal modo si evita qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che risiedono nello stesso Stato avendo la cittadinanza.

Resta comunque salva la possibilità di sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato in cui il disponente abbia la cittadinanza al momento della scelta, ma tale scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. L'atto in esame può essere il testamento, ma anche per mezzo di un patto successorio (da vedere nel nostro sistema cosa comporterà tale norma al disposto dell'art. 458 c.c.).

Nell'ipotesi in cui il defunto abbia optato per una legge di uno Stato membro per regolare la sua successione, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

Anche l'accordo relativo alla scelta del foro deve essere concluso per iscritto (si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo), datato e firmato dalle parti interessate. Con la indicazione di un'unica legge applicabile alla intera successione si dovrebbe evitare la frammentazione del regime giuridico ad essa applicabile, e si permette al testatore di pianificare equamente la ripartizione dei suoi beni tra gli eredi, indipendentemente dal luogo in cui sono gli stessi ubicati. Il regolamento in esame oltre ad armonizzare la disciplina delle successioni negli aspetti processuali (giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione della sentenza e degli atti pubblici) e dei conflitti di leggi, si spinge anche in quelli probatori.

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO ED IL RUOLO DELL'AVVOCATO

Come detto all'inizio importante elemento di novità, anche per noi avvocati, è costituito dalla creazione di un certificato successorio europeo (vedi articoli da 62 a 73 del regolamento 650/12).

Secondo gli auspici del legislatore europeo, tale documento dovrebbe permettere di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Tale certificato, che dovrà essere automaticamente riconosciuto nei Paesi vincolati alla norma, dovrebbe però avere solo forza

probatoria (non dovrebbe essere di per sé un titolo avente efficacia esecutiva). In tale contesto l'erede, il legatario, e gli altri soggetti aventi interesse alla successione come l'esecutore testamentario o il curatore dell'eredità giacente potranno dimostrare con facilità la propria qualità e/o i propri diritti e poteri in ogni altro Stato membro attraverso il rilascio del certificato da parte dell'autorità competente.

Il certificato che può essere emesso anche parzialmente quanto al suo contenuto è predisposto in un modello uniforme e tradotto nelle diverse lingue dei Paesi membri.

Per quanto riguarda il contenuto (art. 68) il certificato dovrà contenere:

- a) Il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;
- b) Il numero di riferimento del fascicolo;
- c) Gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- d) La data del rilascio;
- e) Le generalità del richiedente (...);
- f) Le generalità del defunto (...);
- g) Le generalità dei beneficiari (...);
- h) I dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime equivalente;
- i) La legge applicabile alla suc-

cessione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;

- j) L'indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;
- k) Se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;
- l) La quota ereditaria di ciascun erede e, del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
- m) L'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
- n) Le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o disposizione a causa di morte;
- o) I poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

Al certificato è riconosciuto un particolare valore giuridico in tutti i Paesi membri, in quanto costituisce prova legale di tutto quanto vi è indicato ed è utilizzabile anche ai fini delle trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri. Esso sarà rilasciato dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione, su istanza di parte, ed avrà una validità limitata a sei mesi. In osservanza al prin-

cipio di sussidiarietà, esso non sostituirà eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

Questa nuova forma di documentazione giuridica della devoluzione ereditaria è in linea con le normative di molti Stati europei in materia di certificazione dell'eredità, ed è finalizzata a maggiore certezza nell'accertamento della situazione giuridica derivante dall'apertura della successione causa di morte.

Infatti con l'introduzione di questo strumento si presume fino a prova contraria che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, così come si presume che l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell'atto.

Nell'ordinamento italiano un istituto affine è previsto dal Titolo II del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 che disciplina l'istituto del certificato di eredità per le zone in cui vige il sistema tavolare (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per le Province di Trieste e Gorizia).

A differenza di quel che avviene nel resto d'Italia, ove la successione viene trascritta sulla base di una dichiarazione fiscale presentata dagli eredi (eventualmente accompagnata da testamento), il certificato d'eredità è rilasciato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione. La documentazione, diversa a seconda che si tratti di successione legittima o di successione testamentaria, viene esaminata da parte del Giudice, il quale può anche convocare le parti e disporre l'assunzione di quei mezzi di prova che ritenga opportuni.

Questo maggiore controllo che

viene esercitato nel rilascio del certificato d'eredità rispetto alla presentazione alla Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di una mera dichiarazione di natura fiscale comporta che i terzi possono fare legittimo affidamento sulla qualità di erede della persona a cui favore il certificato d'eredità sia stato rilasciato. Infatti, questo attestato rilasciato da un Giudice costituisce uno strumento prezioso per la sicurezza delle contrattazioni.

Ma vi è da segnalare che tale Giudice in sede di emissione del certificato ha dei poteri istruttori piuttosto ampi, in quanto, pur mantenendo la propria natura di un procedimento di volontaria giurisdizione, può sicuramente:

- richiamare l'attenzione delle parti circa eventuali errate interpretazioni della documentazione;
- suggerire un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei "sonnolenti";
- svolgere opera di chiarificazione e di conciliazione nel caso dovessero sorgere contrapposti interessi.

In particolare, il Giudice può disporre con iniziativa officiosa l'assunzione di prove, quali l'esibizione di documenti o la deduzione della prova per testimoni, inoltre può sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Inoltre, se risulta la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente (art. 16 R.D. 499/29).

Dal punto di vista procedurale il rilascio del certificato è regolato

dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice civile, in quanto applicabili (art. 23 R.D. 499/29). Quindi, nonostante l'art. 13 prescrive che la sottoscrizione del ricorso debba essere autentica e per questo ci si rivolge al notaio, nella prassi attuale sempre più spesso, data la complessità della procedura ed i rischi a cui può andare incontro il richiedente se non assistito davanti al Tribunale, ci si rivolge all'avvocato, in quanto la parte richiedente necessita di difesa o meglio di assistenza tecnica giuridica se chiamata dal Giudice a fornire spiegazioni, tanto più allorché lo stesso riscontri dei conflitti con altri coeredi o ritenga che la richiesta fatta nel ricorso comporti prescrizioni, decadenze o errori interpretativi. L'avvocato, in questo caso riceverà uno specifico mandato dalla parte e con tale procura lo stesso potrà redigere il ricorso e seguirà passo passo l'iter del procedimento stesso.

Per un approfondimento sul tema posso consigliare eventuali interessati a consultare sulle pagine di ALTALEX il mio scritto sull'argomento.

Come si vede, in tale sistema, per l'avvocato sorgono specifiche competenze in materia successoria, facendo sì che lo stesso possa assistere gli eventuali chiamati alla stessa anche se non sorge un vero e proprio contenzioso, bensì solamente per assisterli per il rilascio del certificato, intervenendo quando necessario davanti al Tribunale per spianare eventuali problematiche.

Tale situazione si potrà presentare anche per il rilascio del "certificato successorio europeo", visto che l'articolo 66 del Reg. 650/2012 è assai simile alle norme che de-

legano i poteri istruttori nel R.D. 499/29 appena esaminato.

Infatti, l'art. 66 dispone che:

1. *"Ricevuta la domanda l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie a detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.*
2. *Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.*
3. *Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*
4. *L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.*
5. *Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono*

riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale."

Tale norma, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe far sì che la parte richiedente abbia, data la complessità della materia, la necessità di farsi assistere da un professionista in sede di rilascio del certificato e per quel che riguarda il nostro ordinamento è sicuramente l'avvocato il soggetto deputato ad assisterla davanti all'autorità competente, fosse il Tribunale o il notaio o altro soggetto delegato dall'autorità giudiziaria.

CONCLUSIONI

Cari Colleghi, sperando che questo mio piccolo saggio possa esservi stato utile per comprendere la normativa successoria europea che entrerà in vigore fra meno di due anni, in conclusione vorrei dire che allo stato attuale non è possibile fare pronostici sulle reali difficoltà che potranno sorgere nella fase di applicazione del regolamento.

In primo luogo, con riferimento alla competenza giurisdizionale l'applicabilità della disciplina europea restringerà l'ambito di applicazione giurisdizione italiana nella materia successoria solo ai casi in cui il *de cuius* abbia la residenza abituale in Italia al tempo della morte e per converso credo che sarà esclusa in tutte (o in molte) le vicende successorie dei

cittadini italiani residenti abitualmente all'estero (in questo senso la nuova normativa si discosta decisamente dal disposto dell'art.50 della legge 218/1995).

In secondo luogo l'introduzione del certificato successorio, che rappresenta certamente uno degli aspetti più innovativi del regolamento, lascia presagire il verificarsi casi di situazioni di c.d. "discriminazioni a rovescio". In particolare la possibilità di avvalersi del certificato successorio

solo nell'ambito delle successioni transnazionali potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto alle successioni "interne", in danno degli eredi impossibilitati a conseguire il rilascio di analogo certificato e gravati di una serie di adempimenti (e di costi) per poter esercitare i propri diritti.

Ne consegue che l'introduzione dell'anzidetto certificato dovrebbe spingere il legislatore italiano ad adottare disposizioni di adeguamento dell'ordinamento in-

terno alle previsioni della norma europea (così come prevista anche nel sistema tavolo) al fine di evitare l'insorgere di situazioni di disparità di trattamento in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della nostra Costituzione.

Nel prossimo futuro non resta, quindi, che monitorare attentamente l'adozione (si spera) tempestiva di appropriate misure interne di adeguamento. ■

Daniele Fissore





Rolihlahla Nelson Mandela

di Davide MOSSO

Inauguriamo in questo numero una nuova rubrica.

Dedicata a uomini e donne che nella loro vita, a vario titolo, si sono impegnati a motivo della giustizia.

Si era pensato di iniziare questo viaggio con un articolo su Carlo Maria Martini.

La scomparsa nel dicembre scorso di Nelson Mandela ci ha portati a decidere di cominciare da lui. Quanto al titolo, abbiamo ripreso quello del libro in cui sono stati pubblicati postumi gli scritti di Dag Hammarskjöld, il Segretario generale delle

Nazioni Unite che trovò la morte fisica nella notte tra il 17 e il 18 settembre 1961 in un incidente aereo nel cielo dell'attuale Zambia, mentre era in missione per risolvere la crisi congolese e che fu insignito quell'anno alla memoria del Premio Nobel per la pace "in segno di gratitudine per tutto quello che aveva fatto e ottenuto per l'ideale per il quale aveva vissuto: creare pace e magnanimità tra le nazioni e tra gli esseri umani".

Buona lettura

La Redazione

Mandela e Tambo era inciso sulla targa di ottone attaccata alla porta del nostro ufficio in Chancellor House, un piccolo edificio che si affacciava sulla strada dove le statue marmoree della giustizia si ergevano davanti alla pretura. Quell'edificio, di proprietà di indiani, era uno di pochi in cui gli africani potessero affittare uffici nel centro. Fin dall'inizio lo studio Mandela e Tambo fu assediato dai clienti. Non eravamo gli unici avvocati africani del Sudafrica ma eravamo l'unico studio di avvocati africani.

Per gli africani noi eravamo la prima scelta e l'ultima risorsa. Per raggiungere i nostri uffici ogni mattina dovevamo farci largo tra una folla di gente che attendeva nell'atrio, sulle scale e nella nostra piccola sala d'aspetto. Gli africani avevano disperatamente bisogno di aiuto legale. Era un crimine passare per una porta riservata ai bianchi. Un crimine viaggiare su un autobus riservato ai bianchi. Un crimine bere a una fontana riservata ai bianchi. Un crimine passeggiare su una spiaggia riservata ai bianchi. Un crimine essere in strada dopo le undici. Un crimine non avere il lasciapassare. E un crimine averlo ma con una firma sbagliata. Un crimine essere disoccupati. E un crimine lavorare nel posto sbagliato. Un crimine vivere in certi posti e un crimine non avere un posto dove vivere.



Ogni settimana parlavamo con uomini anziani che venivano dalla campagna, la cui famiglia per generazioni e generazioni aveva lavorato un misero pezzetto

di terra da cui adesso i bianchi li volevano cacciare.

Con donne avanti negli anni che per arrotondare le loro infime entrate vendevano la birra fatta in casa e adesso rischiavano la prigione.

Con persone che avevano vissuto sempre in un appartamento e che ora dovevano lasciarlo, e senza essere neppure risarciti, perché la zona era stata destinata ai bianchi. Ogni giorno sentivamo e vedevamo le migliaia di umiliazioni che gli africani subivano nella loro vita... Presto mi resi conto di quello che Mandela e Tambo significava per la gente comune. Un luogo dove potevano venire, sicuri di trovare un ascoltatore comprensivo e un aiuto competente; un luogo da cui non sarebbero stati scacciati e dove non sarebbero stati imbrogliati; un luogo dove potevano realmente sentirsi fieri di essere rappresentati da persone della propria razza (Lungo cammino verso la libertà, 1995 pagg. 150 – 151).

Sulla prima pagina di forse tutti i quotidiani del mondo il 6 dicembre scorso, campeggiava il volto di un uomo nato il 18 luglio 1918

a Mvezo, un minuscolo villaggio sulle rive del fiume Mbashe nel distretto di Umtata, la capitale del Transkei.

Goodbye Tata intitolava il sudafricano Sowetan e **Hamba khale Madiba** (Va in pace Madiba secondo la formula di saluto in lingua xhosa) il The Times del Sudafrica.

E ancora. **E' morto Nelson Mandela eroe della lotta all'apartheid in Sudafrica** (Le Figaro); **Addio Mandela, eroe d'Africa** (La Repubblica); **L'uomo che ha sconfitto l'apartheid: combattente, presidente e simbolo** (The New York Times); **Il mondo piange Nelson Mandela: il Nobel per la pace è morto all'età di 95 anni** (Bild); **Addio al liberatore: sconfisse l'apartheid in Sudafrica e riconciliò i bianchi con i neri** (El Mundo), **Essere liberi non significa solo spezzare le catene ma vivere rispettando gli altri, N. Mandela** (The Independent).

Alla nascita il padre lo chiamò Rolihlahla, "persona che tira il ramo di un albero" ma anche "attaccabrighe".

Ricorda Mandela all'inizio dell'au-

tobiografia in cui ripercorre la sua vita fino al 10 maggio 1994, giorno in cui diventò Presidente della Repubblica Sudafricana, che da questo nome parenti ed amici hanno fatto discendere gli scompigli che egli ha generato nella sua e nella loro esistenza.

L'uomo che per Carlo Maria Martini è stato la persona più speciale che egli avesse incontrato, "l'unico in cui non esistesse ombra di risentimento, un uomo totalmente pacificato" o come ricordato da Desmond Tutu "l'incarnazione della nostra grandezza collettiva, delle nostre speranze e dei nostri sogni, la personificazione della grandezza di cui siamo fatti" non ha mai avuto esitazioni nel perseguire il sogno della libertà.

Per sé, per il suo Paese, per il suo popolo.

Realizzarlo, come intitola l'autobiografia, è stato il frutto di un lungo cammino.

La storia che Mandela racconta nel libro che cominciò a scrivere nascostamente nel 1974, mentre era detenuto nell'Isola di Robben, è quella di un uomo nato libero che si fa consapevole che la libertà in realtà gli è negata.

Che vede e sperimenta che nel suo paese chi non ha la pelle bianca conosce la limitazione, quando non la privazione, della libertà.

Che per combattere per la libertà va fianco contro la legge.

Che nei lunghi anni trascorsi in carcere comprende che nemmeno gli oppressori sono però uomini e donne realmente liberi. E che anch'essi sono parte del suo popolo.

La storia di Mandela è anche quella del figlio di un capo allevato per essere a sua volta un capo. Il padre è infatti una sorta di primo ministro del re della stato del



Thembuland.

Mandela è poco più di un neonato, allorquando suo padre viene però privato del titolo e di gran parte delle sue proprietà per un gesto di insubordinazione verso il magistrato locale al quale, in forza della legge inglese, era tenuto a rendere conto.

Un comportamento, osserva Mandela, dettato da quel ribellismo orgoglioso e da quell'ostinato senso della giustizia che faranno parte anche del suo carattere.

Quando ha sette anni inizia un'esperienza all'epoca estremamente rara per un bambino africano: la scuola.

L'istruzione che gli è impartita è inglese: *"Le idee inglesi, la cultura inglese le istituzioni inglesi erano ovviamente le migliori. La cultura africana era una cosa che non esisteva"*.

Ed il primo giorno, dal momento che *"i bianchi non riuscivano a pronunciare i nomi africani, non ne avevano voglia e comunque li giudicavano incivili"* gli viene dato un nome inglese: Nelson.

Ha nove anni quando il padre muore e trascorso il breve periodo del lutto si apre una nuova fondamentale pagina della vita.

Va a vivere dal reggente del popolo thembu, sostituto del re, che per i dieci successivi anni sarà suo tutore, lo allevierà come se gli fosse figlio, lo formerà al comando.

"Nelle mie successive funzioni di leader ho sempre seguito i principi che vidi applicati dal reggente. Nelle discussioni ho sempre cercato di ascoltare quel che una persona aveva da dire prima di azzardare il mio parere. Ancora oggi, spesso, la mia opinione rappresenta semplicemente una somma di ciò che è emerso nel corso della discussione".

Mandela studia nelle migliori istituzioni scolastiche, per soli afri-

cani tuttavia, e approda all'università di Fort Hare, che però per quanto prestigiosa, e non solo per il Sudafrica, è comunque l'unica cui possano accedere le persone di colore.

Tutto sembra procedere perché Mandela continui la tradizione familiare e paterna e diventi a sua volta il primo consigliere del re, quando un accadimento all'università da una parte e l'imposizione di un matrimonio combinato per lui dal tutore dall'altra lo determinano a cambiare direzione alla sua vita.

Lascia l'università, abbandona il reggente e, ventenne, si reca a Johannesburg.

Prima lavora in una miniera poi viene assunto in uno studio legale.

Intanto ricomincia gli studi e sul finire del 1942 si laurea per iscriversi poco dopo ad un corso di giurisprudenza propedeutico alla professione di avvocato.

Sono gli anni fondamentali per le scelte future perché nel frattempo ha conosciuto una nuova realtà.

Ha iniziato a sperimentare su di sé che nascere nero in Sudafrica significa essere discriminati e vessati.

Come quando viene arrestato con i suoi due compagni di corso di origini indiane per essere salito su un tram, sul quale possono viaggiare gli indiani ma non i neri, e non esserne sceso dopo che il conducente lo ha invitato a farlo rivolgendogli un pesante insulto ed intanto che i suoi amici hanno



preso le sue difese.

Ha compreso *“che una laurea non significa automaticamente essere un leader e che il legame con la famiglia reale thembu non gli garantirà il rispetto degli altri”*.

Giunto a questo punto lo scopo della sua vita *“non è più fare carriera ed un lauto stipendio”* ma *“l’impegno politico per eliminare l’abominio del pregiudizio razziale”*.

Intanto che prosegue negli studi per diventare avvocato e che continua il lavoro come praticante, entra a far parte dell’organizzazione politica che più si batte per vincere la separazione delle razze: l’African National Congress (Anc), Siamo tra il 1942 ed il 1943; è nato il Mandela **“combattente per la libertà”**.

L’attività degli anni che seguono viene descritta nel libro minuziosamente.

Noi la scorriamo velocemente.

Mentre il Governo del Sudafrica dal 1948, quando vince le elezioni il partito afrikaner che durante la guerra aveva parteggiato per la Germania, adotta una politica sempre più marcatamente segregazionista, Mandela assume in seno all’Anc un ruolo di rilievo crescente.

Nel 1952 apre con l’amico Oliver Tambo il primo studio legale di neri del paese.

A motivo della militanza politica, inizia però la stagione delle messe al bando e degli arresti; nel 1954 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati chiede alla Corte Suprema la sua radiazione dall’Albo.

Inizia anche il tempo dei processi. Il più complesso, per fatti accaduti dal 1952 e 1956, comincia quell’anno. Si concluderà nel 1961 con l’assoluzione.

Senonché Mandela nel frattempo ha intrapreso una nuova via ancora.

Ritenendo che la linea “morbida” dell’Anc non conduca ai risultati sperati, si è fatto promotore della creazione di un gruppo paramilitarizzato il cui metodo sarà il sabotaggio.

Fermo il discrimine che la violenza sia esercitata sulle cose (installazioni militari, centrali elettriche, linee telefoniche, vie di comunicazione) e non sulle persone, Mandela deliberatamente passa, seppur non in prima persona, all’azione violenta.

Le prime azioni di sabotaggio vengono effettivamente compiute; Mandela viene arrestato. E’ il 5 agosto 1962.

Il 12 giugno 1964 viene condannato al carcere a vita per il reato di alto tradimento.

Qualche mese prima, il 20 aprile, ha pronunciato il discorso in sua difesa concluso dicendo: *“Ho dedicato la vita intera alla lotta del popolo africano. Mi sono battuto contro il predominio dei bianchi così come contro il predominio dei neri. Ho perseguito l’ideale di una società libera e democratica in cui tutti vivano in armonia e con pari opportunità. E’ un ideale per il quale spero di continuare a vivere fino a conseguirlo. Ma per il quale, se necessario, sono disposto a morire”*. Emessa la sentenza il Governo del Sudafrica cerca, in parte riuscendo, di nascondere Mandela agli occhi del mondo (il processo era stato oggetto di grande attenzione da parte dell’opinione pubblica mondiale; due giorni prima della decisione il Consiglio di Sicurezza dell’Onu aveva invitato il Governo del Sudafrica a concedere l’amnistia a Mandela ed alle altre persone imputate).

Ma nel corso della sua lunga detenzione, intanto che in Sudafrica prosegue l’apartheid, Mandela



assume a simbolo della lotta alla politica sudafricana.

Verso la fine degli anni '80, in una situazione di tensione e violenza interna al paese che si va facendo insostenibile, e con la crescente pressione della comunità internazionale, il Governo sudafricano ne fa un interlocutore privilegiato con il quale trattare.

Non senza aver peraltro prima cercato di “metterlo fuori del gioco” proponendogli a più riprese una liberazione condizionata all’abbandono della lotta politica. Mandela, che ogni volta ha rifiutato ritenendo inscindibile la propria vicenda personale da quella del suo popolo, ottiene infine la liberazione, senza condizioni.

E’ il pomeriggio dell’11 febbraio 1990 (le immagini della sua uscita dal carcere di Victor Verster con le quali si conclude il film “Il colore della libertà” e che sono quelle iniziali di “Invictus” si possono vedere dal vivo digitando su un motore di ricerca “liberazione mandela”).

Da quel momento la vita di Mandela si fa ancor più strettamente tutt’una con quella del suo Paese.

Vincitore, unitamente al Presidente De Klerk, del Premio Nobel per la pace nel 1993, lo sconfigge nelle elezioni del 1994 e diventa così Presidente della Repubblica.

Lo resterà fino al 1999 guidando il nuovo Sudafrica nella direzione di un Paese in cui le differenti etnie che lo compongono possano vivere insieme in modo pacifico. Per giungere a questo risultato affronta e risolve straordinariamente la dolorosissima vicenda delle ferite del passato che potrebbe essere causa di un rinnovato conflitto.

Lo fa attingendo alla tradizione più profonda della cultura tribale, al cosiddetto ubuntu, ma gli è possibile anche e soprattutto perché nei lunghi anni della prigionia non ha maturato rivele e covato vendette ma, *"uomo total-*

mente pacificato", ha saputo comprendere ed attuare il perdono dei nemici.

Con la legge *"Promotion of National Unity and Reconciliation Act"*, viene istituita la *"Commissione per la verità e la riconciliazione"*.

Composta da 16 persone, presieduta dall'Arcivescovo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984, inaugura i suoi lavori il 16 dicembre 1995 "giorno della riconciliazione".

La legge prevede un'amnistia condizionata per chi renda davanti alla Commissione una confessione piena di un proprio atto criminale compiuto per motivazioni politiche tra il 1960 ed il 1994 e riconosce alle vittime un indennizzo, seppur simbolico.

La storia dei lavori della Commissione è raccontata dallo stesso

Tutu nel libro dal titolo *"Non c'è futuro senza perdono"*.

E rappresenta ad oggi probabilmente la forma più avanzata di rendere giustizia in una situazione di conflitto.

Con la fine del mandato presidenziale nel 1999, Mandela si ritira poco a poco a vita privata.

Per il suo popolo diventa il Padre, per il resto dell'umanità una figura quasi mitica.

Ora che ha lasciato questa terra, come ha avuto modo di dire il Presidente degli Stati Uniti, Mandela appartiene alla storia dell'umanità.

Un'umanità che ha saputo rendere migliore.

Hamba khale Madiba.

E grazie. ■

"Il vincitore è un sognatore che non si è arreso".

"La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite".

"Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi".

Rolihlahla Nelson Mandela
18 luglio 1918 – 5 dicembre 2013



Qualche breve riflessione sugli sviluppi della riforma professionale

di Alberto DEL NOCE

Le Camere Civili ritengono estremamente importante l'avvenuta approvazione della legge di riforma dell'ordinamento forense (Legge 31/12/2012 n. 247) poiché, pur con tutti i suoi difetti, essa ha finalmente, dopo ottant'anni, rifondato i criteri di accesso e svolgimento della nostra professione, raccogliendo il progetto approvato dal "tavolo" costituito dal CNF ed al quale hanno partecipato i Presidenti delle Unioni Regionali dei Consigli dell'Ordine, il rappresentante di Cassa Forense, i Presidenti dell'OUA e delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative (come l'Unione delle Camere Civili). Con questo forte spirito unitario, sia pure attraverso lunghe e faticose discussioni, è stato poi possibile giungere al progetto "unitario" presentato al Parlamento ed al Governo.

E' assai difficile esaminare in poche pagine la riforma nel suo complesso onde cercherò di svolgere brevi osservazioni solo su alcuni aspetti concreti delle nuove regole.

Artt. 4 e 5: associazioni e società fra avvocati.

L'art. 4 della Legge 247/2012 prevede che *"la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale"*. Tale precetto ha di fatto accolto una delle vibranti contestazioni avanzate dall'Avvocatura di fronte all'indirizzo che si stava delineando, e cioè la possibilità di partecipazione alle associazioni o società professionali anche di soci privati non professionisti (banche, assicurazioni, ecc.) e cioè di soggetti che avrebbero potuto minare quella *libertà ed indipendenza intellettuale e di giudizio* che anche la riforma ha inteso tutelare. Gli artt. 4 e 5 della riforma prevedono invece che possano partecipare ad associazioni e società professionali solo gli Avvocati iscritti all'albo forense. Potranno partecipare anche *"altri liberi professionisti"* ma occorre attendere il regolamento attuativo per

conoscere le categorie professionali che potranno con noi associarsi.

Mentre per le associazioni (e per le associazioni in partecipazione) l'art. 4 è già operante, l'art. 5 ha invece delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi, un decreto legislativo per disciplinare, *"in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa"*, le società tra avvocati, stabilendo, come previsto dall'art. 76 della Costituzione, i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo si sarebbe dovuto attenere. Senonché i sei mesi sono ampiamente trascorsi ed il Governo ha espressamente manifestato la volontà di non emanare alcun decreto. Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, ha infatti testualmente affermato: *"E' vero che la riforma della professione forense delegava il Governo a disciplinare le società tra avvocati ma rimeditando con calma sulla questione è maturata la scelta politica di non creare una disciplina speciale. L'esercizio della delega avrebbe creato frizioni comunitarie, con il rischio dell'apertura di un nuovo procedimento di infrazione. Il Ministero sta però lavorando sui regolamenti e crede nell'attuazione di una riforma che ha reso più organica la disciplina"*. Tali dichiarazioni sono state successivamente confermate dal Ministro, il quale ha ritenuto altresì che l'avvenuto trascorso dei termini di sei mesi avrebbe fatto venir meno i precetti contenuti nella norma delegante. Evidente un profondo conflitto istituzionale fra il potere legislativo ed il potere esecutivo.

In questo quadro, il Presidente del CNF prof. Guido Alpa ha inviato al Presidente del Consiglio Nazionale dei Notai, una lettera in cui ha chiesto ai notai di astenersi dal costituire società professionali con avvocati, in carenza di una specifica normativa, in quanto l'atto sarebbe nullo, con tutte le conseguenze del caso, anche in ordine agli eventuali mandati difensivi conferiti alla società. Vedremo cosa succederà con il nuovo Governo.

Un ultimo appunto sulle norme in esame: queste hanno sancito un importante principio e cioè che

le associazioni forensi non hanno natura commerciale ed imprenditoriale e, quindi, *“non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali”*.

Art. 9: specializzazioni.

La legge ha previsto che gli Avvocati possano ottenere ed indicare il titolo di specialista secondo modalità che saranno stabilite in un futuro regolamento. Il titolo di specialista si potrà comunque conseguire all'esito positivo di *percorsi formativi* almeno biennali o per *comprovata esperienza* nel settore di specializzazione.

Tali percorsi formativi, tutti da regolamentare, saranno organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i Consigli degli Ordini territoriali potranno stipulare convenzioni per corsi di *alta formazione* per il conseguimento del titolo di specialista. Grazie al Regolamento del CNF dell'11/4/2013 i corsi potranno essere organizzati dai Consigli degli Ordini unitamente alle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, come l'Unione Nazionale delle Camere Civili.

A prescindere che dovrà essere chiarita la natura giuridica del *titolo* della specializzazione, cosa si intende per *comprovata esperienza* professionale? La legge chiarisce che per avere il titolo di specialista, senza frequentare percorsi formativi, l'Avvocato dovrà aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e dovrà dimostrare di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. Vedremo in sede regolamentare

come si dovranno fare le verifiche delle effettive competenze specialistiche.

Non solo, ma vi è anche un altro aspetto da anni posto in discussione in ordine alle specializzazioni. Già il 24/10/2010 il CNF aveva infatti approvato un (contestato) regolamento delle specializzazioni forensi, con il quale si prevedeva una sola specializzazione per il *diritto penale* mentre per il *diritto civile* si indicavano molteplici indirizzi (diritto di famiglia, dei minori e delle persone; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; diritto industriale; diritto della concorrenza; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto della navigazione; diritto dell'Unione europea). Ebbene, da anni le Camere Civili stanno ponendo in evidenza tale non corretta differenza e, dopo la riforma, hanno ribadito l'invito al Governo a prevedere solo macroaree (civile e penale) ovvero a prevedere due o tre aree del diritto civile (civile, commerciale e lavoro). Vediamo cosa ne verrà fuori dal regolamento. L'importante è che l'acquisizione del *titolo* sia serio e non un altro percorso a pagamento per ottenere un mero attestato da appendere in studio.

Art. 12: assicurazione obbligatoria.

La norma prevede che ogni Avvocato debba obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa professionale ed una contro gli infortuni. Norma peraltro non ancora operante, in quanto la sua applicazione è subordinata alla previa approvazione da parte del Ministro della Giustizia dell'apposito regolamento.

Ebbene, da una parte la prescrizione è stata accolta dalle Camere Civili con estremo favore. Qualche perplessità ha invece suscitato l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni *“a sé, ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti”*. Soprattutto per i dipendenti atteso che questi sono già assicurati con l'INAIL. Si spera che il regolamento faccia chiarezza sul punto e che il precetto non costituisca l'ennesimo inutile balzello per tutti noi.

Nel frattempo, le Camere Civili invitano i Colleghi a prestare attenzione su una circostanza: stanno infatti cominciando ad arrivare numerose offerte di polizze da parte di società assicuratrici. Ebbene, l'obbligo assicurativo – come già detto – non è ancora operativo. Non solo e, soprattutto, per coloro che non avessero ancora una polizza è opportuno attendere la pubblicazione del suddetto regolamento perché questo dovrà stabilire *“le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze”*, con la conseguenza che si potrebbero ora stipulare polizze che si riveleranno poi non adeguate o sovradimensionate.

Attenzione però: se occorre attendere il regolamento per doversi assicurare obbligatoriamente è di immediata applicazione l'obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per i Colleghi che ne siano oggi dotati e, per conseguenza, è di immediata applicazione anche l'obbligo di comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 13: i compensi professionali.

La norma prevede che *“il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per scritto all'atto del conferimento dell'incarico”*.

professionale". A prescindere dallo stigmatizzare l'ormai consueta abitudine di legiferare in modo non chiaro (cosa vuol dire di regola?), visto anche il successivo comma 9 del medesimo articolo si deve porre in evidenza che non dovrebbe più valere l'obbligatorietà del contratto scritto previsto dal D.L. 24/1/2012 n. 1 (che, ricordiamo, aveva previsto la forma obbligatoria scritta *ad substantiam*). Rimarrebbe obbligatoria solo la comunicazione della "prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale", ma solo per il cliente che lo richiede.

Ma il massimo della poca chiarezza la norma in questione lo raggiunge ai commi 3 e 4, poiché essi appaiono in prima battuta in conflitto: il comma 3 prevede l'ammissibilità di pattuizioni "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" mentre il successivo comma 4 prevede che "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

Da tale conflitto molti hanno desunto l'impossibilità di pattuire il cd. *patto di quota lite*. In questo senso si è anche posto il CNF, che ha sempre reputato vietato il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti¹, sul presupposto generale che "il patto di quota lite, proibito dall'ordinamento forense, è configurabile non solo nell'ipotesi in cui il compenso

del professionista consista in parte dei beni o crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta (realizzandosi così una non consentita partecipazione del professionista agli utili derivanti dalla prestazione)"².

Come scritto nel recente *Tariffario* pubblicato ad opera della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'Agat, tale interpretazione non è pienamente condivisa da parte di tali associazioni. Per fare un corretto quadro della questione occorre distinguere tre periodi: ante luglio 2006, post luglio 2006 e post Riforma.

Prima del luglio 2006 vigeva l'art. 45 cod. deont. che così prevedeva: "È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite".

Tale norma doveva esser collegata anche a due norme:

art. 1261 cod. civ.: "I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quel-

le fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario" e

art. 2233, 3° comma, cod. civ. (ante modifica): "Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni".

Dopo il luglio 2006, con la liberalizzazione disposta dal cd. Decreto Bersani (art. 2 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione L. 04.08.2006 n. 248) l'art. 2233 cod. civ. è stato così modificato: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Per adeguare il codice deontologico a tale nuova normativa il 18/1/2007 il Consiglio Nazionale Forense ha modificato l'art. 45: "E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile".

Il cd. *Decreto Cresci Italia* ha ribadito tale possibilità.

Ora vi è la *Riforma Forense* del 31/12/2012 che – come visto – ha complicato le cose.

Ebbene, a nostro parere la legge di riforma lascia fuori dal *patto di quota lite* (e dal relativo divieto) la pattuizione "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare", relegando così il divieto di *patto di quota lite* alla sola previsione di cui all'art. 1261 cod. civ.

1 Consiglio Nazionale Forense, 24/10/2003, n. 310, Consiglio Nazionale Forense, 13/12/2000, n. 253

2 Consiglio Nazionale Forense, 23/12/1998, n. 221

In altre parole, a nostro giudizio il comma 4 articolo 13 della Legge 247/2012 si limiterebbe a ribadire il divieto di cui all'articolo 1261 cod. civ.

Ne deriva quindi che in base alla normativa vigente, anche a seguito della novella dell'ordinamento forense, continuerebbero ad esistere due tipi di patti di quota lite: il primo, pienamente legittimo, con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e, comunque, in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi (tale patto deve essere redatto per iscritto pena nullità ex articolo 2233, 3° comma, cod. civ.); il secondo, nullo, nella misura in cui realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo, dunque, al divieto posto dall'articolo 1261 Cod. civ. (cessione in favore dell'Avvocato di diritti sui quali è sorta la contestazione giudiziaria). In tal modo non vi sarebbe alcun conflitto tra i due commi. Un avviso infine ai Colleghi: attenzione al comma 8 dell'art. 13. Infatti, viene previsto che "quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà". Ricordiamoci quindi

di prevedere tale rinuncia in ogni transazione!

Detto questo possiamo concludere che un grande passo è stato fatto ma il lavoro e l'attenzione si devono ora concentrare sui regolamenti attuativi.

Per fare un esempio, già la bozza di un primo regolamento ("Per le modalità di accesso allo sportello del cittadino") contiene alcuni aspetti inaccettabili e che potrebbero, in futuro, essere fonti di gravi "imbarazzi" e di incresciose situazioni per l'Avvocatura. Al primo comma dell'art. 2 di tale bozza si afferma, infatti: "Per quanto concerne l'accesso alla giustizia il servizio avrà ad oggetto: a) l'illustrazione delle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti ed interessi; b) l'illustrazione dei tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza;...". Ancora, il successivo art. 3, alla lettera c, si legge che il servizio avrà ad oggetto, fra l'altro: "la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione fra oneri, spese e compenso professionale".

Ebbene, queste delicatissime informazioni al cliente sono state finora fornite (non senza le note difficoltà nel formularle) direttamente dal difensore di fiducia, sia per quanto riguarda le "azioni giudiziarie dei propri diritti e interessi" sia per quanto riguarda "l'illustrazione dei tempi e dei costi di un giudizio". Sarebbe estremamente "imbarazzante" se il cliente, dopo

essersi rivolto ad un Avvocato, si rivolgesse all'istituendo "Sportello per il cittadino" ed avesse notizie completamente o anche solo parzialmente difformi. Ma ancor maggior preoccupazione desta la bozza del regolamento, laddove, all'art. 5, afferma che "il servizio prestato dallo sportello viene reso da professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine, al quale possono essere iscritti avvocati e praticanti abilitati al patrocinio,..."

Dov'è quell'autonomia ed indipendenza (pur svolte nel rigoroso rispetto della deontologia) che la stessa riforma ovunque prescrive?

E' opinione delle Camere Civili che, per evitare future gravi questioni che anziché aumentare l'immagine di trasparenza dell'Avvocatura, potrebbero dar luogo a contenziosi o comunque a polemiche non "edificanti" (anche nella stampa, sempre pronta a far da "cassa di risonanza" a tali questioni), i regolamenti debbano recuperare lo spirito unitario che ha dato luogo al "tavolo dell'Avvocatura" ed al progetto di legge di riforma. In altre parole, si auspica che, a differenza con quanto capitato ad es. con il decreto *Destinazione Italia* i regolamenti vengano prima ampiamente discussi con il contributo di CNF, OUA, Cassa di Previdenza, Rappresentanze dei Consigli dell'Ordine e delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative. ■



L'omicidio di Fulvio Croce e la reazione dell'avvocatura torinese: le ragioni di una ricerca

di Augusto FIERRO

Qui di seguito pubblichiamo una lettera aperta del collega Augusto Fierro che a tutti noi chiede incoraggiamento ed una collaborazione per ricordare (e meglio comprendere) quale sia stato il ruolo dell'avvocatura torinese nella difesa delle istituzioni

democratiche. Chi vorrà aiutarlo a realizzare questo importante progetto potrà prendere contatto direttamente con lui.

La Redazione

Cari Colleghi

Lil 28 aprile del 1977 il brigatista Rocco Micaletto, operaio alla Fiat Rivalta entrato in clandestinità, eseguì la condanna a morte di Fulvio Croce deliberata dal comando torinese delle Brigate Rosse.

Le carte processuali raccontano di un agguato di facile e vigliacca realizzazione sia per la colpevole assenza di una scorta che per l'età avanzata del nostro Presidente, circostanze che lo consegnarono inerme ai sei colpi di pistola esplosi materialmente da Micaletto, coadiuvato da Angela Vai, Lorenzo Betassa e Raffaele Fiore.

In quei mesi, segnati da una violenza ingravescente, l'angoscia permeava il vivere quotidiano della nostra città: un malessere avvertito sia dai ceti benestanti che dalla stragrande maggioranza dei torinesi e forse ancor più da quei militanti politici e sindacali che nel 1975 erano riusciti ad insediare a Palazzo civico una maggioranza di sinistra ed ora temevano che le conquiste sociali per cui tanto avevano lottato potessero esser poste nel nulla.

Quella preoccupazione fece dire ad Enrico Berlinguer che vi erano forti analogie tra *"l'attuale situazione politica e quella del 1919-20 quando l'Italia cominciò ad essere investita da un magma fangoso nel quale confluivano -sotto il marchio dell'irrazionalità- correnti e velleità contraddittorie: ribellismo, anarchismo piccolo borghese, livore anti operaio ed anti sindacale, demagogia populista e violenza eversiva contro le istituzioni"*

L'omicidio di Fulvio Croce fu però connotato da motivazioni peculiari rispetto a quelle delle tante altre analoghe tragedie consumate in quegli anni, motivazioni che hanno influito profondamente sull'identità dell'avvocatura torinese.

Nel dibattito iniziato avanti la Corte d'Assise della nostra città nel novembre del 1976 le Brigate Rosse tentarono infatti di rovesciare i ruoli, utilizzando il processo in



chiave di rottura: gli imputati non avevano nulla da cui difendersi mentre i loro accusatori avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere *"della pratica antiproletaria dell'infame regime che essi rappresentano"*. In quella fase gli avvocati non erano ancora assimilati ai *rappresentanti del regime* ma lo divennero presto, quando otto Consiglieri dell'Ordine assunsero la funzione di difensori d'ufficio successivamente alla revoca dei difensori di fiducia.

Uccidendo il nostro Presidente i capi storici delle brigate rosse perseguivano un obiettivo di immediata rilevanza pratica: seminare rabbia e smarrimento nell'avvocatura torinese, così volendo provocare una rinuncia corale alla funzione difensiva di ufficio che impedisse la celebrazione del processo.

L'omicidio era stato più volte preannunciato dai brigatisti rossi del nucleo storico nei propri comunicati: *"Consideriamo gli avvocati che accetteranno il mandato di*

ufficio collaborazionisti e complici del Tribunale di regime. Essi si assumeranno tutte le responsabilità che ciò comporta di fronte al movimento rivoluzionario"

Nessuno, con la sola eccezione del Tribunale di Bologna che con grave abbaglio ne escluse la gravità (e dunque, in assenza di querela, la procedibilità), poteva nascondersi la pericolosità e la temibile concretezza di quelle minacce, più volte reiterate. Tantomeno se le nascondeva Fulvio Croce che, come si legge nella lapide collocata nell'aula magna del nostro palazzo di giustizia, per adempiere al proprio dovere *"andò incontro a consapevole morte"*.

Quel sacrificio – ed il travaglio di tutti i Collegli che furono chiamati al ruolo di difensori d'ufficio avanti la Corte di Assise di Torino fino al 23 giugno 1978, data in cui il processo si concluse con le condanne dei capi storici delle brigate rosse – sono scolpiti nella memoria collettiva del nostro Foro che è sempre stato orgoglioso di custodire, nella consapevolezza dell'importanza dell'esempio che se ne trae, le tracce indelebili di quegli avvenimenti. Per questo, nel 2002, il nostro Ordine ha voluto istituire una Fondazione dedicata alla memoria del sacrificio di Fulvio Croce, destinata, come a tutti Voi è noto, ad iniziative culturali, associative, di aggiornamento e di aggregazione tra Collegli, in quello spirito di autentica colleganza che connota le tradizioni dell'avvocatura torinese. Nel 2003 il Consiglio deliberò inoltre di realizzare un film documentario di intento divulgativo, affidandone la sceneggiatura al collega Alessandro Melano che, coadiuvato dal regista Marino Bronzino, ha lavorato alacremente per tre anni selezionando documenti e fonti di archivio, raccogliendo interviste e filmati dell'epoca. Il film *"Avvocato"*, edito in dvd da *La stampa* nell'aprile del 2006, ha guadagnato apprezzamenti unanimi non soltanto tra gli addetti ai lavori.

Non meno importanti, per valore dei contributi storici e per qualità delle riflessioni sui temi dell'autodifesa e del ruolo dell'avvocato *imposto*, sono

stati i due convegni, del settembre 1988 e del maggio 2007, i cui contenuti sono integralmente riportati sui numeri 20 e 94 di questa rivista, aggiungendosi efficacemente alle preziose testimonianze di Bianca Guidetti Serra ed Emilio Papa pubblicate nell'immediatezza dei fatti.

Si è fatto moltissimo ma il trascorrere del tempo suggerisce nuovi interrogativi ed il desiderio di approfondimento induce a ricercare inedite testimonianze dei protagonisti di quegli eventi. Ciò sia con riferimento al contesto istituzionale – l'Ordine degli Avvocati di Torino – in cui maturò e fu condivisa la drammatica assunzione di responsabilità del Presidente Croce, sia per arricchire la riflessione su quanto di straordinario accadde in quel collegio di difensori di ufficio – in cui erano presenti figure di grandissimo valore umano oltre che professionale – che, andando molto oltre i propri doveri, reinventarono il ruolo della funzione difensiva a fronte del suo rifiuto da parte degli imputati, consentendo non solo che quel dibattimento venisse portato a termine ma anche che fosse celebrato nel rispetto di tutte le garanzie che la (carente) legislazione processuale dell'epoca poneva a loro tutela.

Gli storici sono usi ripetere che la loro materia difficilmente tollera condizionali e congiuntivi: mi sia consentito di trasgredire e di far uso di quell'incedere ipotetico che costituisce invece un familiare strumento concettuale del lavoro del penalista.

Per ragionare sulla forte probabilità, nell'ipotesi in cui non si fosse riusciti a portare a termine il processo di Torino, che il legislatore dell'epoca ritenesse di far ricorso ad una normativa eccezionale, con ciò dando modo al terrorismo di mostrarsi vittima anziché carnefice e di raccogliere, ancora, qualche disperato e sbandato consenso: con un verosimile strascico di ulteriori lutti rispetto ai tanti che già si verificarono.

Per questa ragione l'avvocatura torinese deve rammentare con fierezza, oltre al sacrificio di Fulvio Croce ed

all'impegno del Consiglio tutto che lo sostenne, anche la reazione morale che in allora seppe mettere in campo e la inventività, congiunta a senso di responsabilità istituzionale, che animò l'agire di quel gruppo di venti avvocati senza i quali non si sarebbe potuto concludere, con modalità rispettose delle regole ma anche dell'identità degli imputati, quella terribile prova per la nostra democrazia.

Alla comprensione dell'humus culturale ed umano in cui maturarono i comportamenti di tutti quei protagonisti, istituzionali e non, mi sembra opportuno dedicare rinnovata attenzione: cominciando dalle loro biografie e raccogliendo, ove possibile, testimonianze dirette od indirette sulla vita professionale di ciascuno e sulle ragioni delle sue scelte.

Da qualche mese ho iniziato a lavorare a quello che mi auguro possa essere un volume collettaneo dell'avvocatura torinese e ringrazio Franco Grande Stevens, Graziano Masselli, Carlo Minni, Massimo Ottolenghi, Emilio Papa per i contributi che già mi hanno consegnato.

Si tratta di un progetto ambizioso e, per questo, vorrei poter contare sull'aiuto di tutti Voi, segnalando che le notizie, le riflessioni, le testimonianze, i documenti (ivi comprese le fotografie) che vorrete farmi pervenire contribuiranno ad illustrare le figure professionali e/o istituzionali di Pierangelo Accatino, Cesare Amerio, Massimo Asti, Bruno Bonazzi, Francesco Cipolla, Giorgio Del Grosso, Piero Fioretta, Gian Vittorio Gabri, Roberto Manni, Franco Pastore, Domenico Sorrentino, Ettore Sisto, Franco Grande Stevens, Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati, Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Fulvio Gianaria, Francesco Gilardoni, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noja, Graziano Masselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Emilio Papa, Elena Speranza, Gian Paolo Zancan. Un grazie, infine, al Presidente Mario Napoli ed al Consiglio tutto per l'aiuto che mi stanno dando. ■

Lina Furlan: una donna, una collega, un'amica

di Romana VIGLIANI

Questi sono alcuni miei ricordi personali legati a Lina Furlan. "Babessi", direbbe Natalia Ginzburg, buttati giù in attesa che siano meglio considerate in questa stessa sede, le vicende personali della prima donna iscritta all'Albo degli Avvocati. Vicende complicate e sofferte, all'interno di una storia di emancipazione e di liberazione: due volti del grande movimento che le donne hanno messo in atto quando hanno deciso di non subire più il mito maschile.

Ero bambina quando Lina Furlan, *rectius*, l'avv. Lina Furlan, ebbe a entrare prepotentemente nella mia vita. Tutto avvenne in seguito a un rimprovero che ricevetti dai miei familiari. Avevo allora sette-otto anni quando, forse con troppo slancio, volli intervenire in una discussione sorta tra i miei genitori e i miei fratelli, più adulti di me. Questo avvenne in occasione delle vacanze che, avvicinandosi la fine dell'anno scolastico, bisognava organizzare. Personalmente seguivo la discussione dei "grandi" molto interessata a che la famiglia non rinunciassero alle vacanze al mare. Mentre i miei fratelli esponevano i loro desideri, mi sentii autorizzata ad esprimere, con un calore che sembrò impertinza, il mio punto di vista. Mio padre mi zittì con una battuta che non capii ma che sul momento mi freddò: "Calma tu, chi ti credi di essere, la Furlan?"

Tacqui mortificata, senza sapere chi poteva corrispondere al nome indicato, certo un nome che mi parve curioso, singolare e che comunque mi colpì. Più tardi cercai presso mia madre delle spiegazioni che lei mi diede - devo dire- con entusiasmo. Lina Furlan, mi fu spiegato, era un'avvocatessa molto brava e coraggiosa; dell'avvocato Lina Furlan riferivano sovente anche i giornali per essere lei, seppure donna, sempre in prima linea nei processi più rilevanti.

Non dimenticai queste parole che mi tornarono dopo tanto tempo alla mente quando ebbi a ricevere, in occasione del mio primo processo penale, il migliore dei complimenti: "Ragazzi, qui abbiamo un'altra Furlan". La battuta veniva dall'avv. Valdo Fusi, mio avversario nello stesso processo. Caro, vecchio avvocato Valdo Fusi, vorrei che tutti i col-



leghi oggi ti ricordassero: alto, nobile, aitante. Tu, celebre avvocato di valore, passavi di proposito sul mezzogiorno negli ambulacri dei nostri Tribunali per spegnervi, con un gesto volutamente umile, le lampadine che, eternamente accese, tu brontolando, dicevi rivolgendoti non so a quali fantasmi: "Si vede che il consumo non lo pagate voi"! Fusi fu un personaggio piemontese indimenticabile: un avvocato valoroso che onorò la toga, i nostri Tribunali, il nostro Parlamento e - *last but not least* - anche la nostra storia torinese. A Valdo Fusi, coetaneo, collega e grande ammiratore di Lina Furlan, è dedicato oggi, per il ruolo che egli ebbe durante la Resistenza, un noto piazzale cittadino. Ciò grazie alle giuste richieste della moglie, Edoarda Fusi, degna e intrepida compagna dell'avv. Valdo. In ricordo di Edoarda Fusi, aggredita per la strada da un ignoto sciaurato e quindi vittima di lesioni personali che la


obbligarono all'uso della carrozzella fino alla morte, noi donne di Torino, in delegazione, - anche questo mi è caro ricordare nel presente excursus sul passato - ci recammo in Parlamento. Per chiedere con un gesto politico di non poca rilevanza, che fosse previsto dalla legge, come già in altri Paesi europei, un risarcimento d'ufficio dei danni patiti da donne aggredite da ignoti o comunque da individui senza patrimonio. La nostra richiesta, peraltro non rivendicata dalle istituzioni, non ebbe seguito. Tuttavia in sede di ricordanze, oggi mi è caro unire la figura di Edoarda Fusi a quella di Lina Furlan.

Alla nostra collega, in occasione del suo ritorno a Torino, avvenuto dopo una lunghissima e travagliata assenza, venne dato il "Bentornata" in un'indimenticabile serata organizzata in suo onore dagli avvocati torinesi. In partico-

lare dal suo grande amico ed estimatore l'avv. Gian Vittorio Gabri, allora Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Lina, in quella gioiosa occasione, ebbe a ricevere i nostri più affettuosi applausi di simpatia e di riconoscimento. Di simpatia perché Lina era dotata di una cordialità e di un umorismo travolgenti. Di riconoscimento per la sua modernissima eloquenza, per la sua multiforme cultura che donna moderna, esprimendosi in più lingue, dimostrò di aver ulteriormente arricchito negli anni della sua assenza. Come persona, dotata di quel cosmopolitismo culturale che non vuole rivolgersi solo alle donne indottrinate, Lina, insignita di medaglia d'oro come avvocato, ebbe a reinserirsi perfettamente nella realtà della Giustizia torinese del momento. Fui lieta di essere stata un giorno cercata da lei che, dimostrandosi,

come me, interessata ai disagi dei nostri colleghi in difficoltà, intendeva, come io avevo personalmente sostenuto in pubblico, (e Lina, sempre attenta e presente, aveva recepito perfettamente la mia istanza) che ad essi si venisse incontro in termini politicamente nuovi. Non umilianti secondo i vecchi concetti della "carità" ai quali si atteneva il nostro Ordine: entrambe pensavamo a un'organizzazione controllata, aperta alle modalità più attuali, quella che si vorrebbe ancora oggi realizzare attraverso servizi moderni e politicamente pianificati. Su questo argomento ci promettemmo che avremmo lavorato insieme. Invano. L'avvocato Lina Furlan si stava purtroppo avviando alla fine.

Morì a Torino, il 7 settembre 2000. Con rimpianto, addio per sempre, Lina. ■



Calma tu, chi ti credi di essere, la Furlan?

di Pinuccia CORRIAS

Un giorno un papà, di fronte a un'eccessiva sicurezza della sua bambina, per richiamarla alla realtà, la apostrofa con questo concetto: Potrai esprimerti con questa sicurezza e libertà quando avrai dimostrato di avere le doti della Furlan.

Splendido! Non solo non reprimeva il suo spirito libero ma le dava come modello, per metterlo in atto, l'indicazione di una donna in carne ed ossa. E la bambina è diventata davvero "un'altra Furlan", grande quanto lei, e sua collega ed amica. Si chiama Romana Vigliani, ed è da lei che ho appreso l'aneddoto.

Riconosco in tutti/e i protagonisti di questa storia amore alla libertà femminile, (sottolineo l'aggettivo perché il sostantivo è incartapecorito al maschile-neutro), che è il fondamento del femminismo della differenza, che ha per fine la fondazione di un soggetto donna. Si distacca dalle politiche emancipative di parità, dalle lotte per l'acquisizione dei diritti universali della modernità e dagli studi di genere, per la radicalità di partire dal dato di realtà che si appare nel mondo sotto una forma sessuata. La complessità e le contraddizioni dello sguardo degli altri su di noi e/o le nostre scelte - sessuali, professionali ecc. -, non dovrebbero, dunque, scalfire l'autenticità di porci nel mondo in maniera situata, ossia con la consapevolezza che a parlare sia un soggetto o una soggetta. (È illuminante che il termine maschile alluda a un individuo depositario di autorità, e al femminile trasmetta, invece, l'idea mortificante di sottomissione a un imperio esterno).

Guardando alla vita di Lina Furlan risulta chiaro che questa consapevolezza, che lei sintetizzò così, non le è mai mancata: La donna può, rimanendo se stessa, mettere a frutto tutto il suo patrimonio di cultura, di umanità e di esperienza, in qualsiasi campo, a beneficio di altri. Questo era ed è, il mio femminismo. (StampaSera, 02-08-1978 n.77 p.10).

Aggiungo quanto scrive di lei, Dino Segre: Questa donna esercita una professione di uomo. È un'avvocata. [...] L'avvocata di cui parlo ha strap-

pato non alla giustizia, ma all'ingiustizia, delle prede, per mezzo delle squisite risorse della sua mentalità femminile. [...] La sua mescolanza di fede e di eleganza, di mondanità e di raccoglimento, di spirito combattivo e di indulgenza, componeva in lei una creatura di romanzo, del bel romanzo che avrei voluto scrivere. [...] L'avvocata Lina Furlan è il più bel caso che mi si sia presentato di doppia personalità. Per essere esatti, di triplice personalità, perché dal luglio 1940 è anche mia moglie: non ci fu mai un'ombra di incomprensione fra noi due e nell'aprile 1943 mi ha dato un figlio. (Pitigrilli, 1949). Quella che a lui sembrava "triplice personalità", era - a guardare con la sapienza di oggi - libertà femminile. Affermazione che ci fa uscire subito dalla diatriba, che tanto divise le donne negli anni '80, tra emancipazione e liberazione e che invece sembrerebbe non aver mai toccato la vita di questa donna. Lina, infatti, si mosse nel mondo dei maschi e delle donne con grande signoria, fin dal momento in cui decise di seguire da Venezia a Torino il fratello, assunto alla Fiat; di iscriversi a Legge, diventando poi la prima donna a occuparsi - per giunta in modo generoso e brillante - di cause penali. E così per tutta la sua lunga - morì a 97 anni - e avventurosa vita, in cui mai si omologò a canoni maschili di giudizio e di valori. E ciò fu merito sia delle sue grandi doti sia del fatto che si aprì al mondo negli anni successivi alla prima guerra mondiale - era nata nel 1903 - quando, per un tempo brevissimo, le donne godettero i frutti della forza e della libertà con cui si erano prese cura dell'universo tutto, mentre i loro uomini marcivano e morivano in trincea. Erano i meravigliosi anni Venti, quando ancora la fede nella possibilità di cambiare i commerci sociali portava gli operai a occupare le fabbriche, e donne come "la Furlan" a difenderne altre dall'equivalenza donna-madre, donna-dote.

Questo è il valore che resta, io credo, della sua difesa vincente di una donna accusata di infanticidio, risultata innocente, come di quella di un'altra, colpevole di aver ucciso un uomo che aveva pensato di poterla impunemente usare, offendere e gettare via perché priva di dote, e che invece fu più corret-

tamente giudicata, grazie a una visione nuova e diversa dei rapporti uomo-donna e viceversa.

Del resto, anche la sua vita, se evitiamo di giudicarla secondo canoni maschili, che assumono come valori massimi quelli del potere e del dominio, acquista una luce tutta particolare ed emerge un altro dato tipico di un ordine simbolico femminile, che è il superamento della separazione tra pubblico e privato. E non tanto perché il privato sia pubblico, come qualche slogan ha predicato, ma perché in entrambi le relazioni devono essere improntate al rispetto e alla giusta mediazione tra i soggetti, e dunque anche tra soggetti e soggette. Bellissimo leggere di quando nel '43, dietro suggerimento del questore di Torino, a cui in seguito esprimerà la sua riconoscenza, lascia l'Italia e ripara con il figlio neonato in Svizzera, per non rischiare di essere chiamata a fare l'interprete dei tedeschi occupanti. E ancora di più, affermare oggi, quando è dogma intoccabile l'indipendenza dell'individuo (come se non fossimo tutti/e inter-dipendenti!), il coraggio e la bellezza di quella scelta che portò Lina Furlan, all'apice della sua carriera, a lasciarsi dietro le spalle il passato e trasferirsi in Argentina, per non lasciare solo l'uomo a cui era legata da un sacramento di amore e di fede e per far crescere un bambino insieme ai suoi due genitori.

In questa luce, tutto quel che ieri e oggi è stato detto o si dice da parti diverse su quell'uomo, è cosa che non sfiora nemmeno la meravigliosa storia di questa donna; non fuori dal comune, come si suole dire appiattendolo in miseria la storia delle altre, ma grande come solo una donna può esserlo. ■



Riceviamo dal figlio dell'avv. Lina Furlan, prof. Piermaria FURLAN, e pubblichiamo, con immenso piacere, una lettera scritta, di pugno, dalla professionista in un momento difficile della sua vita.

Prego Direttore. Non ho sotto mano tutta la stampa che in questo pe-
 riodo si è occupata di me. Mi sono stati inviati ritagli senza data
 e senza titolo, mi hanno telefonato delle frasi, mi hanno trasmesso
 ho dei riassunti. Se polemizzassi con questo o con quel giornale, at-
 tribuirei all'uno le falsità dell'altro, all'altro le menzogne del terzo. A tutti
 coloro che hanno creato nella feccia del loro calamaio piccanti indi-
 cazioni sulla mia vita di avvocatessa e di donna, risponderò che se si
 fossero informati presso la Magistratura italiana e presso i 900 avvocati di
 Torino, avrebbero saputo che dal 1929 ho cominciato la mia professione di avvoca-
 ta e fino all'ottobre 1943, quando mi rifugiavo in Svizzera, perché ricercata dai tedeschi e dai neofascisti,
 e l'ho esercitata con la più disinteressata probità, senza cedere a pressioni fasciste, senza rivelare, in
 materia politica, il mio pensiero, e rifiutando importantissimi incarichi che mi erano stati offerti,
 e qualche volta imposti. Che ho avuto clienti di ogni ceto, e non ho approfittato dei ricami e
 degli influenti, ma ho aiutato di borsa mia i poveri e i perseguitati. I miei registri sono a disposizio-
 ne di Chiichestia, e la ballatazione di R.M. dimostra che i miei redditi erano quelli di un avvo-
 cato che lavora, non vende fumo ed è onesto. I magistrati mi affidavano le cause civili e la Ma-
 gistratura delle pene, Suor Elisabetta Salvi, in seguito a clamorose assolutorie in forte d'Assise, mi
 chiamava raccomandandomi i casi più miserandi. Che ho avuto, senza fare il "raeo-
 lazo" nelle biragoghe, molti clienti ebrei, durante la campagna razziale e ho operato salvataggi
 insuperabili. Nel momento in cui le loro sinistre alimentavano il mercato nero per tutti i traf-
 ficanti in arrendevoli e discriminazioni, ho perseguito onorari che non oltrepassavano il mio
 finto spese. Ho sempre considerato l'avvocatura una missione e non un mestiere, e il cliente era
 per me un' anima e non un affare. Più volte, al momento di presentarmi a un ebreo la parcella,
 gli ho indicato dei non ebrei da soccorrere. Di questo sono testimoni i miei clienti memoriosi o im-
 memoriosi, riconoscenti o ingrati. Ma soprattutto sono testimoni i miei registri e Dio.
 A Vienna, dove ho patrocinato quasi tutta una pratica ebraica, sono scampata alla fucilazione
 Lione per un miracoloso scambio, al momento della partenza, di wagon-lit.
 La Squadra politica di Torino. non esiste più, ma i componenti esistono ancora - Sa-
 quante volte ho gridato d'abilità e mi sono esposta per salvare antifascisti ed ebrei.
 Per giudicare dell'attendibilità di quanto ho scritto il mese scorso su di

me, basterà la lista delle falsità facilmente verificabili: Io sarei stata vari mesi in un albergo di Soanua, poi vari mesi in un albergo di Ginevra, finché abbandonata e respinta, avrei bussato ramingando di porta in porta, per rifugiarmi, alla fine in un cenobio.

La verità è questa: che non sono mai stata in un albergo a Ginevra, non sono mai stata in un albergo a Soanua, non sono mai stata respinta e respinta, e che la Svizzera, questo grande paese all'avanguardia dell'Umanità, non mi ha mai visto cambiare domicilio, in due anni, da quando sono arrivata, ad oggi. Sono ospite, è terribile, delle Suore. Non tutti hanno voglia di "dante le carnaquole."

Si è detto che sono stata vista il mese scorso a Pinerolo, ad Aquila, a Rocca Grimalda, ad Aequi e a Vico Pavese. Invece io vivo in un nobilissimo Paese che mette il rispetto della dignità umana in testa alla sua Costituzione, collaboratrice di piissime Suore, ben vista dalle Autorità Federali e Cantionali, vicino a bimbi italiani e stranieri, vittime di quella vanità e di quella follia di coloro che hanno distrutto il mondo. Ho preferito collaborare alla ricostruzione di poledari distrutti, abilitando gli innocenti. Riprenderò la toga e la penna appena si modificherà questo clima di avidità scandalistica che sta estendendo, con riprovevole leggerezza, le calunnie alle donne che sono sempre vissute e vivono tuttora nella più riservata austerità. Questo egregio Direttore, quale atteggiamento il suo giornale abbia assunto verso di me. La prego tuttavia di pubblicare questa mia lettera a punto incompleto, che vuol essere una parziale risposta agli informatori in mala fede e a coloro che, sperando in vano nella mia rovina, hanno tutto l'interesse a rafforarmi la bocca affinché io non denuncie le loro turpitudini. Ai cronisti giudiziari che si sono sbizzarriti in fantastiche di pessimo gusto, annuncio intanto che a salvare il mio onore e a ristabilire la verità provvederanno i giudici del mio Paese, nella cui dirittura è sempre creduto, nonostante le oscillazioni e l'andare degli uomini di governo.

con viva gratitudine
sua avv.



Non solo teatro: percorsi di responsabilizzazione e prospettive di riconciliazione in carcere

di Giuseppe FORTE

(già Direttore della Casa Circondariale "Russo e Cutugno" di Torino)

Nello scorso mese di ottobre, nella Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, si è tenuto un ciclo di appuntamenti sul tema della Giustizia riparativa. A fare da contenitore, il teatro del carcere, sulla scena incontri tra autori e vittime di reato.

Ogni sera un autore ed una vittima diversi, accomunati da una stessa fattispecie di reato, differenti i dettagli, luoghi ed intensità dell'evento traumatico. Più di mille persone hanno varcato i cancelli delle "Vallette", testimoni di un evento per certi versi pionieristico. Il successo dell'iniziativa ha suggerito di portare l'esperienza anche nel Teatro delle Fonderie di Moncalieri, segnando una necessaria osmosi con la realtà cittadina.

L'autore e la vittima raccontano la propria storia di vita, poi il reato, rispondono alle domande dei conduttori-attori, quesiti che ognuno di noi vorrebbe rivolgere loro. Così, in un caleidoscopio di emozioni, suggestioni, si sono accostati, gli uni, a percorsi di responsabilizzazione, nei loro differenti livelli di maturazione, gli altri, a percorsi di riconciliazione, diversamente interiorizzata.

Il progetto che ha reso possibile questa sperimentazione ha un titolo emblematico e di impatto immediato: "Cicatrici e Guarigioni".

Realizzato da Teatro e Società, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e con la partecipazione dell'Assessorato alla Cultura della Città di Torino.

Coinvolti nel progetto, l'Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Torino, la Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce, l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà, il Gruppo Abele onlus ed il Centro di mediazione penale.

Non è stato solo teatro. Per tutto l'anno si è lavorato in due distinti e paralleli contesti: un laboratorio presso la sede del Gruppo Abele, incentrato sulle



vittime, ed uno all'interno del carcere cittadino, sugli autori di reato.

Si è trattato di una ricerca di senso nella rieducazione penitenziaria, nell'alveo dell'art. 27 della nostra Carta costituzionale, non disgiunta dalla volontà parallela di soddisfare, almeno in parte, il bisogno delle vittime di capire "perché" e "perché proprio a loro".

Questo aspetto ci fa tornare alla mente, anche se con i necessari distinguo, le esperienze pilota della Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione, istituite in Sudafrica per tentare di lenire le ferite della fine dell'Apartheid e riconciliare la comunità.

Nell'ambito dell'esecuzione penale e penitenziaria italiana ci si è mossi in un'ottica riparativa non senza difficoltà, secondo quanto è emerso dai lavo-

ri condotti da una Commissione di studio appositamente istituita nel 2002 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'adozione di linee guida in sintonia con le Raccomandazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Gli ancoraggi normativi vanno ricercati, ad esempio, nelle indicazioni in tema di osservazione della personalità del condannato, con una riflessione anche sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato e nella previsione di prescrizioni specifi-

che, di senso riparativo, da dettare all'Affidato in prova al Servizio sociale.

Sino alle più recenti novità, introdotte nell'agosto scorso, circa il lavoro all'esterno, con la possibilità di avviare attività a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le a.s.l o presso enti di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nonché a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati commessi.

Prospettive importanti, non meramente strumentali, se stimolate nel corso della carcerazione attraverso la pratica del lavoro, lo studio e le occasioni risocializzanti tout court, e con l'impegno della comunità esterna. Se si declinano in questi termini le modalità applicative del paradigma riparativo, pur tra le mille difficoltà del presente, si potrà, forse, dare nuovo vigore ed impulso ad un modello di Giustizia che creda ed investa nella Comunità come capitale sociale. ■



Il femminicidio: un delitto politico

di Romana VIGLIANI

Su una corriera di campagna, dove talvolta s'incontra chi pensa ad alta voce, ho colto, di recente, da parte di un viaggiatore locale, un'interessante osservazione di colore: *"Oggi si tira il collo alle donne come si fa con le galline."*

Una constatazione pittoresca, una metafora campestre e, potremmo dire, alla luce dei fatti di cui abbiamo notizie giornalieri, "il condensato cinico di una ricerca etnografica". Un condensato che, con riferimento alle donne vittime di una ricorrente violenza tutta particolare, oggi riempie il mondo di orrore. E anche, dal punto di vista intellettuale, d'inquietanti interrogativi. Interrogativi che alimentando una speciale curiosità, urgono spingendoci ad andare alle radici di un tipo nuovo di violenza. Una violenza che giustamente qualcuno già chiama "sessista". O, ancora meglio, operando essa nel mondo femminile attraverso un'economia libidica che sentiamo venire da lontano con modi che, seppur nuovi, tornano sempre eguali, una "violenza di genere".

Questa violenza amara, che ha sviluppi particolari e che si esprime sempre attraverso gesti estremi su un corpo di donna, ha da ultimo mobilitato spontaneamente un grande movimento di associazioni al femminile. Con una forza d'urto che ovunque nel mondo ha richiamato l'attenzione di filosofe, letterate, storiche, artiste e di rappresentanti della politica e dei media.

Gruppi di persone scelte, con competenze diverse. E tutte interessate a chiedersi, attraverso un'elaborazione organica del tema, da dove viene questa "economia libidica imperante". E com'è possibile, arginando la stessa, difendere il mondo da questa nuova ondata di efferatezze che oggi stanno esplodendo ovunque a danno dell'altra metà del cielo.

C'è già chi, a titolo consolatorio, assicura che, grazie a uno straordinario movimento di energie da parte di una lobby moderna e attiva, il mondo sta traghettando, in meglio, da un'epoca di cambiamento a un cambiamento d'epoca.

Comunque va riconosciuto che in questa seconda

parte del 2013, nel campo sempre più variegato della comunicazione, le fantasie in base alle quali sorgono i problemi di dinamica sociale, hanno subito, coinvolgendo soprattutto il mondo femminile, un insopportabile, preoccupante peggioramento. Che i sociologi, ma soprattutto le sociologhe che coltivano con la filosofia della pace la cosiddetta "nonviolenza positiva", definiscono "estremo".

Gli stupri che da aggressioni selvagge sboccano in femminicidi, di cui giornalmente con orrore riceviamo notizia, ci obbligano a studiare da vicino i ruoli che le persone in coppia assumono in certe condizioni. Stando alla cronaca, esse sembrerebbero all'apparenza costituire situazioni normali. Si tratta in realtà del contrario, cioè di situazioni pericolosamente labili che, alterandosi in qualche modo in atmosfere diverse, sono destinate a diventare presto estreme. Le cosiddette "situazioni estreme" di cui tutti i giornali danno continuamente allarmanti notizie, non sono più quelle che venivano un tempo descritte nei cosiddetti fumetti dell'orrore. O che, peggio, si svolgevano, per chi ancora ricorda i lutti delle guerre, in una stanza di tortura o in un campo di concentramento. La cosiddetta "economia libidica imperante" è oggi quella che domina ovunque nel mondo, disseminata nelle città, nelle campagne, nelle case. Ovunque ci sia una donna e vicino a lei un uomo che attraverso i gesti più aberranti vorrebbe dimostrare di essere quello che si è sempre pensato dover essere l'uomo: "l'autore forte" di quella violenza onorevole nei secoli ritenuta necessaria se non legittima.

L'uomo violento oggi mostra di essere capace di infami estremismi ricorrenti in tutto il mondo con le stesse modalità e sotto un cielo che è sempre lo stesso. Gli emisferi creano ovunque situazioni simili nel loro catastrofismo. Si tratta di situazioni di apparente normalità dove però il quotidiano è destinato a trasformarsi in occasioni non più gestibili, dirette a diventare delittuose e a sfociare in quel reato che ormai si chiama "femminicidio". Il femminicidio

è un atto estremo, pervaso da una violenza che vuole scaricarsi su una donna attraverso una condotta sul momento accettata perché sostenuta da quell'ideologia generalizzata che considera la violenza contro le donne talvolta necessaria, comunque sempre legittima.

Ecco perché in difesa delle proprie figlie, e anche delle figlie degli altri, le donne, anche se non madri, oggi prendono posizione. A favore di tutte le donne del mondo. Tutte le donne devono simpatizzare o, meglio, empatizzare con qualsiasi donna abbia subito violenza o che, in quanto donna, possa subirla, incrementando quel delitto che ormai si chiama "femminicidio".

"Femminicidio": una parola cacofonica, con qualcosa di dispregiativo. Dove vittime sono le donne alle quali, come alle galline, si può tirare il collo impunemente. Quando trasgrediscono. A cosa? Al ruolo ideale di donna che, come insegna la storia, non dovrebbe vivere ma vegetare. Sottomessa ed economicamente dipendente.

Come la prostituzione è una questione politica, così anche il "femminicidio" deve considerarsi una questione che, riguardando l'economia libidica oggi imperante, deve mettere in moto il pensiero femminile. Alla ricerca di vie positive alternative alla tradizione. E anche alle leggi. Le nostre parlamentari devono rendersi conto che non sono sufficienti le leggi. Le leggi aiutano ma non risolvono. Soltanto "un pensiero alternativo", anzi, "il pensiero alternativo", per dirla con Jean Marie Muller, quel pensiero che si nutre della "filosofia dell'opposto" contro chi considera la violenza necessaria, legittima e onorevole, potrà aiu-

tare il mondo. E proteggerlo, proteggendo in primis le donne di fronte al continuo ripetersi ovunque di quelle quotidiane aggressioni sessuali, che giornalmente mettono in crisi la serenità e l'incolumità dell'altra metà del cielo. Anche se sembra oggi che sia Il Cairo a detenere l'infame primato del cosiddetto "femminicidio", ovunque nel mondo si consumano in modo preoccupantemente ricorrente le stesse aggressioni sessuali. Ciò che dimostra quanto sia ampio l'argomento e alta l'ondata amara.

In Italia è accertato che ogni tre giorni una donna viene trovata morta per mano di un marito, di un fidanzato, o di uno di quegli uomini che, con una clemenza fuori posto e con un errore lessicale, si usa chiamare bonariamente "clienti". Comunque per mano di un uomo. Un uomo con cui, per ragioni diverse, la vittima aveva, prima della sua morte, una dimestichezza e una confidenza che rendono la "violenza subita" una "violenza domestica". Oggi la deprecata violenza alle donne non si realizza nei luoghi fuori ordinanza, nei luoghi esposti ai pericoli del mondo. Quella violenza che si chiama appunto domestica non si realizza nei campi di battaglia, nei mari, nei cieli, attraverso canoni o regole straordinarie. La violenza che oggi si chiama "domestica" esplose il più sovente proprio là dove alla donna la storia ha nei secoli garantito, riparandola dai pericoli esterni, la pace e la sicurezza. Ironia della sorte la donna oggi è destinata a subire le infamie più crudeli e anche la morte, proprio nella sua casa, nel luogo del suo ufficiale riconoscimento di padrona e di regina.

Con orrore apprendiamo da chi osa approfondire alla luce dell'e-

sperienza gli aspetti dei disagi della civiltà contemporanea che la violenza domestica è diventata la prima causa di morte nel mondo femminile, nel mondo delle donne tra i sedici e i cinquanta anni. Le donne giovani un tempo venivano risparmiate dai loro frequentatori. Al più venivano "lasciate" in un mare di lacrime o talvolta, peggio, in stato di gravidanza. Ma molto raramente la donna finiva, un tempo, vittima di "femminicidio". Il "femminicidio" è una parola nuova che indica, nella sua nefandezza, un delitto nuovo. Osserva la criminologa Diana Russel che vittime di "femminicidio" sono tutte quelle donne che hanno la "colpa" d'aver in qualche modo trasgredito al "ruolo ideale di donna" imposto dalla tradizione. Secondo i sacrosanti principi della riservatezza.

Come dire che la donna moderna, non più succube delle regole imposte dall'alto, è lasciata oggi, in nome della sua libertà, ad occupare personalmente i propri spazi fino a difenderli anche con la vita. ■



La parola ai lettori

di Daniela STALLA

Dedichiamo spazio, in questa nostra rubrica di posta, agli interventi del Presidente del Consiglio del nostro Ordine, Mario Napoli, rivolti al Presidente della Corte d'Appello di Torino, dott. Mario Barbuto, per la segnalazione di due problematiche relative alla composizione delle commissioni dell'esame

di avvocato ed alla astensione dalle udienze. Pubblichiamo, infine, la lettera di una collega che, con amarezza, ci invita a riflettere sul rapporto di colleganza in una situazione di assoluta delicatezza.

Indirizzate le vostre lettere a segreteria@ordineavvocatorino.it ■

Lettere del Presidente

Il diritto di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie

In occasione della astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 13 - 15 settembre 2013 si era verificato che avanti la Corte d'Appello di Torino, sezioni penali, per le udienze con rito camerale, la richiesta di differimento degli avvocati, in alcuni casi, non avesse trovato accoglimento. Per la delicatezza della situazione creatasi, ponendosi

Torino, 4 ottobre 2013

Ill.mo Sig. Presidente
S.E. Dott. Mario Barbuto
della Corte d'Appello di Torino
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Caro Presidente,
nel mese scorso molti Avvocati penalisti torinesi hanno aderito alla astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane presentando istanza di differimento.

Mentre non vi sono stati problemi per i procedimenti fissati a seguito di dibattimento in primo grado, che sono stati regolarmente rinviati, l'istanza di astensione non è stata accolta in processi fissati in appello a seguito di giudizio abbreviato.

Le ragioni del mancato accoglimento della richiesta dei difensori è stata motivata facendo riferimento a quella giurisprudenza del Supremo Collegio che non riconosce il diritto ad astenersi dalle udienze nella Camere di Consiglio relative a giudizi abbreviati trattandosi di procedimenti in cui la presenza del difensore non è obbli-

gatoria e dunque non si potrebbe parlare di legittimo impedimento. Secondo tale giurisprudenza "non assurgerebbe"; infatti, "a legittimo impedimento la dichiarazione del difensore di aderire ad una astensione ritualmente proclamata dalle rappresentanze forensi, poiché il giudizio abbreviato in appello si svolge nelle forme dell'art. 599 c.p.p. e, quindi, non sussiste la causa di rinvio d'udienza di cui all'art. 420 ter c.p.p." (cfr. Cass. Pen. n. 10840/2012 VI Sez. Pen.). Tale indirizzo non pare meritare seguito sia perché esiste una giurisprudenza (minoritaria) che riconosce che "la regola stabilita dall'art. 420 ter, comma V c.p.p., secondo la quale l'udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione per identità di "ratio" anche con riguardo al procedimento camerale di appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p., ma anche perché vi è un'altra e decisiva ragione che depone per il rispetto del diritto di astensione dell'avvocato (cfr. Cass. Sez. II n. 13033/2000). Invero, è il codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva delle udienze approvato dalla Commissione di Garanzia ex legge 146/90 come mo-

dificato dalla L. 83/200 che dispone l'esatto contrario di quanto ritenuto dalle Sezioni della nostra Corte di Appello.

Recita, infatti, l'art. 3 del codice di autoregolamentazione dalle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato in data 4/4/2007 da OUA, UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 07/749 del 13/12/2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4/1/2008 che "nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata una adesione all'astensione regolarmente proclamata...".

Mi parrebbe, pertanto, che il dato normativo sia dunque nel senso del riconoscimento del diritto di astensione anche in quei casi in cui la presenza del difensore all'atto giudiziario risulti non obbligatoria, esattamente come nel corso di giudizio d'appello camerale relativo ad un giudizio abbreviato.

Il mancato riconoscimento di un siffatto diritto da par-

te dei Giudici piemontesi dunque, parrebbe porsi in contrasto con la disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed inoltre mi sembra che strida con quel reciproco rispetto e spirito di collaborazione (anche nel sentire le reciproche esigenze) che da sempre caratterizzano i rapporti tra Magistratura ed Avvocatura nel nostro distretto.

Mi chiedo se sia possibile da parte della Presidenza segnalare ai Magistrati della Corte il disagio dell'Avvocatura nel non poter esercitare un diritto costituzionalmente riconosciuto, indicando la diversa opinione in merito a quello che pare essere il corretto atteggiamento da assumere di fronte alle richieste di rinvio avanzate in ossequio a delibera delle organizzazioni di categoria.

Ringraziando sin d'ora porgo, ai sensi della mia alta considerazione, i migliori saluti. ■

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Torino
avv. **Mario Napoli**

Commissioni esame avvocato e incompatibilità

In data 03.07.2013 un gruppo di praticanti che aveva sostenuto l'esame scritto per l'abilitazione alla professione forense faceva pervenire al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, una segnalazione anonima nella quale rimarcava come due componenti della Commissione d'Esame avessero tenuto un corso a pagamento per la preparazione al medesimo esame.

Con missiva del 23.07.2013 inviata al Presidente della Corte d'Appello di Torino ed al Presidente della Commissione Esame Avvocato di Torino – Sessione 2012/2013 il Presidente dell'Ordine comunicava la circostanza evi-

denziando la incompatibilità di tali componenti.

Con risposta in data 05.09.2013 la Corte d'Appello, in persona del Presidente Delegato della Commissione Esame Avvocati, dott. Giorgio Riccomagno, riteneva la insussistenza della situazione di incompatibilità in quanto nessuno dei partecipanti alle prove d'esame risultava assegnato ai componenti delle Commissioni segnalati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, con missiva del 21.10.2013 -che viene di seguito pubblicata - esprimeva la ferma contrarietà dell'Ordine. ■

Torino, 21 ottobre 2013

Stimato Signor Presidente
Dottor Giorgio Riccomagno
Commissione Esame Avvocato Corte d'Appello di Torino
Caro Dottor Riccomagno,

abbiamo ricevuto la Sua cortese lettera datata 5 settembre 2013 con la quale, in risposta alla segnalazione di questo Consiglio della ritenuta evidente incompatibilità a far parte della Commissione di Esame Avvocato 2012 di due componenti (non nominati dall'Ordine) che erano stati segnalati quali coordinatori scientifici e docenti ad un corso a pagamento per la preparazione

a tale esame (e tali essere indicati per un corso per il 2013), si comunicava di aver segnalato agli interessati la non sussistenza della denunciata situazione di incompatibilità.

Di tale comunicazione il Consiglio La ringrazia sentitamente, ma mi ha incaricato di esprimerLe tutta la sua contrarietà ed amarezza. Non pare dubitabile a giudizio del nostro Ordine (ed è patrimonio pacificamente acquisito in deontologia) che la connotazione di imparzialità – che è requisito primo ed indispensabile per far parte di una commissione esaminatrice – non solo deve essere presente, ma deve costantemente apparire agli occhi dei terzi ed in particolare di tutti coloro che al giudizio di tale commissione si sottopongono.

E' di tutta evidenza che la partecipazione in qualità di

docenti, effettiva o annunciata, a corsi di preparazione all'esame (ampiamente pubblicizzati ed a pagamento), poteva e può ingenerare malessere e dubbi, fors'anche infondati nel caso concreto, ma certamente giustificati e prevedibili: il problema non è certo risolvibile con l'astensione dalle prove orali perché è l'esame nel suo complesso che deve apparire affidato alle cure e nelle mani di una commissione (nel suo complesso, perché discutibili presenze possono contagiare nel dubbio l'opera di tutti) di totale trasparenza ed affidabilità. A questi principi il nostro Ordine non intende rinunciare e mai verrà meno l'impegno alla doverosa denuncia

Con successiva lettera in data 22.10.2013, il Presidente della Corte d'Appello, dott. Mario Barbuto, concordando con la posizione espressa dall'Ordine e rivista la precedente opinione, evidenziava la incompatibilità deontologica tra i due incarichi concomitanti dei commissari,

di situazioni ritenute incompatibili: l'esame di Avvocato, al quale i nostri giovani si sottopongono carichi di speranze ed al termine di un lungo ed impegnativo periodo di pratica, impone tale atteggiamento. ■

Con immutata stima e con sincera e viva cordialità Le porgo i migliori saluti

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Torino
avv. **Mario Napoli**

li invitava ad astenersi, di fatto, dalla partecipazione a tutte le operazioni di prova d'esame ed invitava, altresì, il Presidente della sottocommissione alla loro sostituzione. Circostanze poi effettivamente verificatesi. ■

Il dovere dell'avvocato

Caro Direttore,

vorrei approfittare di questa rubrica perché già il titolo induce a meditare: "un sasso nello stagno": non è uno tsunami, ma un lento e continuo moto di onde che increspano l'acqua ed eliminano quella superficie liscia e riflettente.

Leggo nel codice deontologico che l'avvocato ha diritti e doveri.

Tra i doveri ci sono quelle che configurano la professione, quei principi cardine che fanno dire, con un moto di orgoglio a tutti noi, sono (e non faccio) un avvocato. Doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza che sono parole altisonanti ed importanti ma che, nel caso, che ora vorrei enunciare, non ci appartengono più, e divengono solo un puro esercizio linguistico.

Il fatto è il seguente: una bella coda senza il numero alla Cancelleria Civile delle iscrizioni a ruolo. Fa caldo nonostante sia autunno, non ci sono sedie e siamo tutti un po' innervositi dal tempo che trascorre lento, come tutte le volte che siamo in attesa.

Mi ritrovo con 5-6 persone davanti a me, mi giro e, nel retro della coda, noto una giovane collega incinta, evidentemente incinta.

La guardo e, a voce alta esclamo "Attenzione, c'è una collega in dolce attesa: facciamola passare avanti" facendole anche il cenno di avanzare perché sarebbe passata sicuramente avanti a me.

La collega che mi precedeva ha ceduto anche lei il suo posto.

Silenzio imbarazzato avanti, occhi bassi di chi non vuole né vedere né sentire.

Si libera lo sportello e colei alla quale spettava di passare si lancia allo sportello vuoto con la testa china e gli occhi bassi.

La collega in dolce attesa nel mentre va via perché doveva presenziare ad una udienza, e non poteva più attendere.

Il collega (maschio) spiritoso dietro di me lancia la battuta che dal giorno dopo si sarebbe messo un cuscino sulla pancia per "tagliare" le code!

A me è rimasta una grande amarezza.


Ho fatto la mia iscrizione a ruolo e me ne sono andata con mille dubbi su chi e che cosa è diventata l'avvocatura torinese che non rispetta una vita che sta per venire al mondo.

Forse occorrerebbero dei cartelli ove ci sia scritto che le donne in stato avanzato di gravidanza hanno la precedenza, ma a quel punto la probità, la dignità, il decoro, la lealtà e la correttezza sarebbero solo parole vuote ed inutili, e forse lo sono già.

Credo che dalle piccole cose si possa scorgere il senso della nostra società, e l'episodio appena narrato non fa certo onore alla nostra categoria.

A questo punto, se questo è il microcosmo che ci contraddistingue, non sono più un avvocato, ma semplicemente lo faccio. ■

Lettera firmata



De Vita Beata

di Teodoro Lorenzo

di Simona CALÒ

Che cos'è la vita beata, la felicità? A cosa corrisponde la beatitudine? Domanda difficilissima e, senza dubbio, una delle questioni più dibattute di ogni tempo. Non c'è da stupirsi se personaggi di elevata statura intellettuale hanno provato a dare risposta ad una domanda così complessa. Prima Seneca poi sant'Agostino ci hanno fornito risposte diverse al medesimo quesito. Secondo Seneca, benché ricco ed influente, la felicità deriva da fonti diverse dal denaro, ovvero da Virtù e Ragione.

A parere di sant'Agostino, per raggiungere la felicità, l'uomo deve servirsi necessariamente dell'illuminazione di Dio.

Più facile a dirsi che a farsi, in entrambi i casi.

Pur richiamando antiche scritture per identità di titolo, il DE VITA BEATA del collega Teodoro Lorenzo si presenta, fin da subito, come testo eccezionale e, a tratti, esilarante.

Lo stile è ben lontano dalla complessa scomposizione dei problemi disegnata da Seneca. La ricostruzione di una vita felice avviene attraverso parole veloci e dirette che, molto spesso, suscitano risate e riflessioni. Il protagonista, Massimiliano Cosetti, è un nostro concittadino. Nonostante le grandi aspettative familiari e l'onere incombente di riscattare la sua stirpe, Massimiliano è una persona comunissima. Si prova subito simpatia per Massimiliano perché ha coraggio e, soprattutto, un'immaginazione molto acuta. Questa fantasia permetterà al protagonista di fissarsi un obiettivo molto difficile: dare onore alla sua famiglia attraverso l'arte letteraria, scrivendo libri ... si ma ... su cosa? Con quali argomenti? E' questo il problema. Massimiliano vorrebbe scrivere ma non riesce a trovare il tema giusto. Va addirittura dallo psicologo per liberarsi dalle turbe psichiche e trovare qualche idea. Su consiglio dello psicoanalista, decide di scrivere la sua storia. Si ma....come? Massimiliano va in biblioteca e, quasi per caso, vive un incontro fiabesco con una ragazza, colei che diventerà sua moglie. Certo, l'incontro non è il massimo perché Massimiliano viene scambiato per un accattone, beccandosi addirittura uno scarpone in testa.

La determinazione di Massimiliano servirà per trovare il coraggio di vivere una vita semplice, coltivando

le sue ambizioni. Dopo varie risate e riflessioni, il lettore ritrova le risposte alla domanda.

Cosa occorre per avere una vita felice? Per essere felici basta vivere la propria esistenza, secondo le reali possibilità e senza fissarsi obiettivi troppo complicati. La beatitudine terrena si raggiunge assecondando la propria natura, con semplicità e leggerezza. La concretezza con cui Teodoro Lorenzo affronta un tema così complicato, senza troppi dialoghi e ragionamenti complessi, è sorprendente nella misura in cui l'autore è anche capace di far divertire il lettore.

Dunque, è beata la vita che si basa su un'esistenza semplice, senza troppi programmi. Per riconoscere cos'è che rende felice la vita, basta assecondare la propria natura e... darsi a letture piacevoli e divertenti come il *De Vita Beata*.... Ovviamente quello del collega, Teodoro Lorenzo. ■



Albero delle arance salate

di Giancarlo d'Adamo


di Giuseppe CORBO

Quando mi sono trovato il libro tra le mani la prima volta, non ho potuto fare a meno di soffermarmi sulla seconda pagina: *"l'autore ha scelto di devolvere in beneficenza i diritti d'autore derivanti dalle vendite di quest'opera a U.G.I. – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini"* Da un lato, la sorprendente iniziativa; dall'altro, l'ennesima conferma della sensibilità non comune di Giancarlo D'Adamo (Amico di lungo corso, Collega e conterraneo di chi scrive) a favore delle famiglie meno fortunate. Ed a proposito di famiglia (dell'Autore) la copertina e le pagine interne del libro sono arricchite dai disegni di Luca D'Adamo, il quale ha dato la sua interpretazione per immagini al racconto scritto dal papà.

Venendo al romanzo, perché di tale genere si tratta, l'articolato intreccio delle vicende madre – figlia (Sara e Federica) si sviluppa accompagnando le due donne in un viaggio, per un fine settimana, in Sicilia, l'isola delle origini materne. In questo breve spazio temporale, compaiono, come frammenti di un lontano passato, anche altri personaggi, che hanno avuto importanza nella vita di Sara. Il mare, con i suoi profumi ed i suoi colori, funge da sfondo alla storia e ne scandisce il tempo.

Tanto spazio c'è per i sentimenti delle due protagoniste, ma soltanto una miope lettura potrebbe annoverare il romanzo nella cosiddetta letteratura "rosa".

Gli altri personaggi, abilmente descritti dall'Autore con le loro miserie e le loro virtù, offrono uno spaccato di reale umanità, sospinta tra progetti di vita talvolta rinnegati, ma anche di sacrifici ben ricompensati (mi piace ricordare la figura del nonno Carmine). L'ALBERO DELLE ARANCE SALATE è un'opera da leggere e meditare per chi vuole guardarsi dentro e prendere coscienza di sé attraverso la retrospettiva di Sara, ma anche del suo presente e del suo futuro, vissuto pure nella giovinezza e nell'entusiasmo di Federica. ■





Ricordo di Alberto Musy

di Anna CHIUSANO, Enrico MERLI e Viviana BUONINCONTI

Il ricordo di Viviana Buoninconti

Siamo negli anni '80, e io frequento il ginnasio. Dal lunedì al venerdì, intorno all'una, percorro il controviaie di corso Re Umberto verso piazza Solferino, dove abita la mia famiglia. Dal lunedì al venerdì, su quel tratto di strada e a quella stessa ora, mi viene incontro un ragazzo che pedala nella direzione opposta. È un po' più grande di me, i capelli ondulati tendenti al rossiccio, gli occhiali. È carino, l'aria simpatica. Dal lunedì al venerdì, intorno all'una, ci scambiamo un'occhiata fuggevole e un abbozzo di saluto.

Questo è il primo ricordo che conservo di Alberto. Nel volgere di un paio di anni – poiché ci è capitato di frequentare gli stessi "giri", come si dice a Torino – la conoscenza diventerà amicizia. E così i ricordi si sono moltiplicati, illuminando un percorso che si è interrotto per ragioni troppo assurde per essere comprensibili.

Ricordo gli anni squattrinati dell'università, le pasta-sciutte in casa con le bottiglie di vino prese in prestito dalle cantine dei genitori. I tanti pomeriggi datati 25 dicembre passati a giocare a tombola. Un viaggio a Budapest, dove Alberto e altri due amici riuscirono a farsi straziare le chiome da un barbiere di chiara formazione sovietica. Le corvée al Salone del Libro, dove operavamo in qualità di factotum in cambio di un pugno di libri e dove Angelica fece la sua prima comparsa fra gli amici. La sera della mia laurea, in cui Alberto e mia madre si dilettarono, un po' brilli, a declamare per gli ospiti recalcitranti improbabili versioni di canzoni napoletane.

Poi Alberto andò a studiare negli Stati Uniti. In camera mia, in studio, ho da sempre una bella foto del 1994 che lo ritrae assieme ad un amico su una spiaggia californiana. Albe studiava a Berkeley, l'altro a Stanford: due brillanti promesse della nostra città.

Tornato col suo LLM, cominciò la pratica dal padre Antonio e contemporaneamente a farsi strada nella carriera accademica. All'università era piuttosto popolare, chissà quanti di voi si sono rivolti a lui per andare in Erasmus. Io, invece, lo coinvolgevo per le mie emergenze di praticante. Ricordo un parere sull'insider trading che mi era stato incautamente affidato; Alberto mi portò con sé in dipartimento e lì potei spaziare fra autori italiani e stranieri; scodellai al mio dominus un po' di spunti niente male.



C'è un momento a partire dal quale i ricordi si uniscono per formare un unico nastro, ed è l'anno 2006, quando le nostre vite professionali si affiancano nella stessa struttura. Ricordo l'eccitazione di un viaggio a Milano con lui, sua sorella Antonella e Paolo Bianco per incontrare coloro che, grazie ad Alberto e a Paolo, avevano già stabilito che avrei fatto parte della squadra torinese. La telefonata con cui Alberto, una domenica sera, mi annunciò che era fatta, avremmo lavorato insieme. Il suo vocione vibrava di contentezza per me.

Dopo due anni, la parentesi ambrosian-torinese ebbe termine. Insieme a sua sorella Antonella e a Paolo, decidemmo di fondare il nostro studio. L'entusiasmo di Alberto era incontenibile, nessun dubbio che ce l'avremmo fatta alla grandissima. Per me che sono una pessimista, in quei giorni mi sembrava un alieno. Quando mi annunciò, trionfante, che avrebbe passato "qualche mese" come visiting professor a Cardozo University, N.Y. (lo studio era ai blocchi di partenza!), gli chiesi se fosse impazzito. Eppure andò bene, tornò ricco di nuovi contatti di lavoro e di un'infinità di idee per



la crescita dello studio.

Abbiamo sempre parlato tantissimo. Se Albe era sempre superimpegnato, è perchè non si negava mai. A nessuno. Ricordo le riunioni serali con Paolo e Antonella, a parlare dei nostri progetti. Le lunghe chiacchierate durante i viaggi di lavoro. A Natale, i discorsi di incoraggiamento ai ragazzi dello studio e al personale di segreteria.

Il tempo è passato, noi abbiamo continuato a crescere insieme. Ricordo l'orgoglio con cui abbiamo inaugurato il nostro piccolo, ma carinissimo, studio milanese. L'entusiasmo per il sito internet Musy, Bianco e Associati. La fantastica festa dei suoi quarant'anni. L'eccitazione per i nuovi incarichi professionali, che con il maturare delle nostre esperienze sono divenuti sempre più interessanti sotto il profilo giuridico. Conservo ancora un sms del dicembre 2011, con cui Alberto mi comunicava trionfante di aver ricevuto il mandato per una certa operazione, di cui parlavamo da mesi. Vivi, non ci ferma più nessuno, scriveva.

La sera del 19 marzo 2012, la penultima prima che lo colpissero, ero con Alberto e Angelica ad un incontro sull'arte contemporanea. Nessuna nube sul suo viso, allegro e simpatico come sempre. Come sempre, abbiamo chiacchierato

fino a tardi. La mattina dopo aveva una riunione a Milano, ha fatto capolino in camera mia in studio, io ero al telefono, lui ha sillabato un saluto, ci vediamo domani. L'ultima volta che l'ho visto, prima.

Dopo, l'ho rivisto tante volte, fino a due settimane prima della sua morte. Ricordo i sabati pomeriggio passati con lui a leggergli qualcosa, a fargli ascoltare l'ultimo pezzo scaricato sul mio iphone. Ma soprattutto, a raccontargli dello studio, di questo o di quel cliente, dei progressi di questo o di quell'altro praticante, della nuova efficientissima segreteria. Delle mie preoccupazioni sull'andamento in generale della nostra professione. Convinta,

sempre, che ce l'avrebbe fatta.

Alberto non ce l'ha fatta, e io ho trovato il coraggio di ricordarlo su La Pazienza solo oggi, a due anni da questa cosa incomprensibile che è successa. Per parlarne a tutti i Colleghi che non l'hanno conosciuto. Ancora ciao, amico caro. ■

Il ricordo di Anna Chiusano

Il 22 ottobre di questo anno, dopo 19 mesi di coma, si è spento Alberto Musy.

Mi piace ricordare Alberto non solo come collega ma anche come una persona che fin dai tempi dell'università si dedicava con passione alla politica.

Il pensiero mi corre ai tempi in cui aiutava Zanone nella sua campagna elettorale per l'elezione a Sindaco nella città di Torino fino all'ultimissimo periodo in cui si candidò egli stesso come Sindaco.

Alberto era una persona speciale, oserei dire un entusiasta della vita. Ti contagiava con la Sua energia e la Sua positività.

Era un uomo onesto e buono che credeva nel valore della famiglia, dell'amicizia e delle istituzioni.

Malgrado si dedicasse, con forza e grande professionalità, al Suo impegno forense trovava sempre il tempo di aiutare il prossimo elar-



gendo suggerimenti e consigli e compiendo atti concreti al servizio della collettività.

La Sua vita spezzata a metà deve essere un esempio per tutti noi sia per la Sua onestà sia per la Sua integrità morale.

Mi ha colpito la dignità e la signorilità che Sua moglie Angelica ha dimostrato in questo lungo periodo da quando, quella mattina nefasta del 21 marzo 2012, Suo marito fu vittima di un agguato tanto immotivato e brutale da sconvolgere oltre che la Sua vita e quella della Sua famiglia, tutta la nostra città e non solo.

Sono certa che al posto di Angelica passerei le mie giornate a cercare di darmi una spiegazione e sicuramente farei mille congetture per poi modificarle continuamente al fine di ottenere una spiegazione che mi appaghi di più e che mi consenta di trasmetterla a mia figlia e alla mia famiglia.

Non oso immaginare l'angoscia di una donna che ha perso il Suo compagno di vita e di una madre che rimane da sola con quattro figlie piccole da crescere.

I miei genitori mi hanno insegnato che il valore di una persona si misura nelle difficoltà che riesce a superare. Il coraggio e la forza di Angelica mi hanno dato prova di quanto questo assunto sia vero.

Nostro dovere sarà quello sempre di ricordare quanto accaduto per non dimenticare quello che è stato.

Sono certa, essendo credente, che da lassù Alberto sia fiero e orgoglioso di Sua moglie e delle Sue ragazze, credo inoltre che gli faccia piacere vedere in quante persone ha lasciato un segno del Suo passaggio in queste vita terrena. ■

Il ricordo di Enrico Meli

L Il Consiglio Nazionale Forense ha voluto ricordare, nel corso di una semplice e toccante cerimonia svoltasi in Roma lo scorso 24 gennaio, le memorie di due Colleghi, le cui vite sono state bruscamente interrotte: quella

di Giuseppe Paladino, nel riuscito tentativo di salvare vite altrui, dalla sua stessa generosità, quella di Alberto Musy dalla vigliaccheria di un proditorio aggressore.

Alla presenza della moglie e del figlio dell'Avv. Paladino, accompagnati anche da una rappresentanza del foro di Sala Consilina, e della moglie, Angelica, e della sorella dell'Avv. Musy, il Presidente Alpa ha consegnato le targhe vergate da Consiglio Nazionale a ricordo del sacrificio di entrambi.

Di particolare intensità i brevi interventi in memoria.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordinamento degli Avvocati di Sala Consilina

ha ricordato il tratto umano e professionale dell'Avv. Paladino.

L'Avv. Cons. Paolo Berruti di Roma ha invece fermato il tempo agli albori della vita lavorativa sua e di Alberto Musy, allorché entrambi iniziarono l'attività forense in due città diverse, Roma e Torino, ma nell'ambito della medesima organizzazione professionale. Non mancarono, dunque, le occasioni di incontro e di collaborazione, che diedero corpo ad amicizia e stima reciproca. ■



Ricordo di Giovanna Nuvina

di Luigi Antonelli D'OULX

Se ne è andata improvvisamente ed il vuoto che ha lasciato è enorme, ogni giorno che passa mi rendo sempre di più conto di come sia incalcolabile, di quanto, oltre che doloroso, sia ingiusto perdere una persona cara in così giovane età.

Sono passati otto mesi, ma in studio non ci siamo ancora abituati al pensiero di non poterla salutare al mattino, di non poter scambiare con lei anche solo una battuta, di non vedere più il suo costante sorriso.

Ancora adesso quando passo vicino alla porta della stanza che ha occupato per così tanti anni sento una fitta al cuore, non mi sembra vero pensare che Giovanna non sia lì, dietro la sua scrivania.

Era la fine del 1983, l'avventura professionale che con Fabrizio Benintendi avevamo iniziato l'anno prima vedeva impegnati solo noi due e Maria, fidata e valida segretaria.

Non avevamo ancora pensato, allora, di avere bisogno di una collaboratrice.

Giovanna si presentò su indicazione di Carlo Pavesio, da poco entrato nello studio Brosio.

Bastò uno sguardo, uno scambio di convenevoli, e ci sembrò naturale accoglierla, non vi fu un attimo di esitazione o di consultazione.

Da allora è cresciuta con noi, ha assistito da protagonista all'evolversi dell'allora giovanissimo studio dei colleghi Antonielli d'Oulx e Benintendi; come ricordato in un'affettuosa recente lettera dell'avv. Guido Brosio, ha condiviso con noi le ansie, le gioie, i dispiaceri, i successi e le delusioni, inevitabili nella nostra professione. Ma sapevamo insieme dimenticare gli uni e le altre per gettarci in nuovi e stimolanti impegni.

Lavorare con Giovanna, dividerne la quotidianità, è stato piacevole e gratificante, e credo che l'attaccamento reciproco che avevamo è sempre stato sotto gli occhi di tutti.

Le testimonianze d'affetto da parte di così tanti amici, di colleghi, di magistrati hanno confermato la simpatia e la stima che Giovanna ha sempre saputo suscitare.

Una collega diventata sua amica un giorno disse di Giovanna: è una persona che sa dare il giusto valore alle cose.

Mi sembrò una definizione azzeccata, anche perché nella professione condivisa per trent'anni con me, con



Fabrizio, con tutto lo studio, Giovanna ha sempre saputo stemperare i momenti di tensione con una battuta dettata dall'ironia, dall'intelligenza e da quel senso pratico della realtà che la contraddistingueva, ha sempre dato il suo aiuto e il suo contributo con grande preparazione e competenza giuridica.

Ha onorato con grande dignità la sua – la nostra – professione in maniera totale, pur non sottraendosi, moglie e madre di tre splendidi figli, ai numerosi impegni familiari. L'ha onorata con i clienti, nella sua cortesia e disponibilità verso tutti quelli che facevano parte del nostro studio o che si accingevano a farne parte, l'ha onorata con i colleghi e con i magistrati.

Non a caso, appena saputa la triste notizia, in pubblica udienza il Presidente Paolo Prat ha osservato e fatto osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in suo ricordo, e anche questo fatto testimonia la stima che Giovanna ha saputo conquistare con il suo comportamento.

Non c'è mai stato bisogno di insegnare a Giovanna la deontologia. La deontologia faceva parte dei suoi atteggiamenti, del suo garbo, della sua gentilezza, della sua competenza, del suo modo di essere.

Di essere una persona splendida, di essere genuinamente sempre se stessa, dolce, socievole, simpatica.

Non passa un giorno senza che non la pensi, ma non cedo alla commozione perché sappiamo tutti che Giovanna continua a sorriderci come ha sempre fatto, e vuole che si faccia altrettanto.

Ma mi manca molto e ci mancherà sempre. ■



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.